

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

216° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

4ª - Difesa	Pag. 8
5ª - Bilancio	» 14
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni	» 159
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 165
10ª - Industria	» 166

Commissioni riunite

1ª (Affari costituzionali) e 2ª (Giustizia)	Pag. 3
---	--------

CONVOCAZIONI	Pag. 168
---------------------------	----------

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE**1ª (Affari costituzionali)****2ª (Giustizia)**

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANITI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia
MARRA.

La seduta inizia alle ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE

(2178) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1995, n. 374, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Riferisce, quale relatore designato per la Commissione Affari costituzionali, il senatore **CASADEI MONTI** che sottolinea preliminarmente l'elevato numero di reiterazioni del decreto in titolo e l'importanza della sentenza della Corte Costituzionale n. 1150 del 1988. Con tale pronuncia si affermò - in occasione di un giudizio per conflitto di attribuzione tra un ramo del Parlamento e l'autorità giudiziaria ordinaria in ordine all'applicazione dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione - che spetta al Parlamento la prerogativa di valutare le condizioni della insindacabilità; tuttavia fra le righe di quella sentenza si è riconosciuta, al contempo, la non piena correttezza della prassi parlamentare che talora non avrebbe delimitato con il dovuto rigore l'esatto confine tra l'insindacabilità e la garanzia dell'improcedibilità (di cui al comma 2 del medesimo articolo 68), che diversamente dalla precedente non ha valore assoluto. In ultima istanza, il giudice costituzionale si è attribuito il potere di giudicare, caso per caso, se l'applicazione delle garanzie dell'insindacabilità sia da intendersi in modo corretto o meno. Ciò doverosamente premesso, il relatore - richiamata la nota novella costituzionale del 1993, che ha riconfermato la sussistenza dell'immunità per quanto attiene alle opinioni espresse e ai voti dati nell'esercizio delle funzioni - ricorda che il Governo ha proceduto con decreto-legge a dettare disposizioni attuative, volte sia ad adeguare la nuova normativa al

vigente codice di rito penale, sia a stabilire disposizioni di procedura. In sede di conversione di questo decreto la Camera dei deputati ha ritenuto di portare modificazioni solo all'articolo 3; da parte sua egli ritiene opportuno, a questo punto, segnalare varie perplessità, relative a diversi aspetti del decreto in esame, che in taluni casi sollevano addirittura sospetti di incostituzionalità.

L'articolo 1 sopprime, al comma 3 dell'articolo 343 del codice di rito penale (*Autorizzazione a procedere*), il richiamo ai membri del Parlamento, ossia l'applicabilità a costoro delle limitazioni di cui al secondo periodo del citato comma: si pone, quindi, a detta del relatore, il problema di valutare la legittimità delle disparità di trattamento tra i membri del Parlamento ed i giudici costituzionali, accomunati ai primi in materia di garanzie d'indipendenza. Altresì, egli rileva in termini problematici l'opzione di non affrontare il problema della disciplina da dare all'insindacabilità dei parlamentari europei e dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura.

L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 655, comma 4, del codice di rito e su di esso non ritiene il caso di soffermarsi in modo particolare, come pure sugli articoli 4 - che è dettato in esecuzione dei commi 2 e 3 dell'articolo 68 della Costituzione - e 5, che si riferisce al contenuto dell'ordinanza a mezzo della quale il giudice respinge l'eccezione di applicabilità dell'articolo 68, comma 1 della Costituzione.

Particolare attenzione però merita l'articolo 3, profondamente modificato dalla Camera dei deputati, che ha esplicitato il richiamo ai diversi tipi di procedimenti (penale, civile, amministrativo e così via), nei quali può essere eccepita l'applicabilità dell'articolo 68, comma 1; tuttavia, andrebbe approfondito l'aspetto relativo a quell'eccezione che fosse sollevata durante l'indagine preliminare, ossia prima dell'intervento del giudice che dispone il rinvio a giudizio: infatti, appare essere acritico il richiamo all'articolo 129 del codice (*Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità*), come operato dai deputati.

Innovativo è il medesimo articolo 3 del decreto, nella parte in cui espressamente statuisce che l'applicabilità della norma si riferisce ai parlamentari sia in carica, che cessati dalle funzioni, ma di maggior interesse è invece la norma che dà ingresso all'eccezione pregiudiziale, cui segue una scansione temporale di 90 giorni, entro i quali la Camera d'appartenenza del parlamentare deve deliberare, e di eventuali ulteriori 30 giorni, in caso di richiesta di proroga. Nulla è però fissato per l'ipotesi in cui il termine decorra vanamente. Inoltre, il relatore, con riferimento alla disciplina della sospensione del procedimento giurisdizionale di merito, reputa necessario conservare una procedura specifica per gli atti urgenti, quale prevista dal testo del decreto, ma non contemplata dall'emendamento sostitutivo introdotto a quel testo dalla Camera dei deputati; da ultimo, rileva che sarebbe opportuno fissare una disciplina specifica anche per la separazione dei procedimenti.

Il senatore BELLONI, relatore designato per la Commissione giustizia, osserva che le numerose reiterate del decreto-legge sono il sintomo del disagio e delle difficoltà che caratterizzano il provvedimento: in proposito, egli ritiene insussistenti gli stessi presupposti costituzionali di necessità e urgenza, ricordando che il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione dinanzi alla Corte costituzionale. Esprime perplessità,

inoltre, sulla necessità di una legge ordinaria di attuazione dell'articolo 68, che potrebbe assumere un improprio e illegittimo tenore integrativo, affidando alle Camere un potere di indole giurisdizionale, che rischia di reintrodurre surrettiziamente l'istituto dell'autorizzazione a procedere. Rilevato che la Costituzione disciplina i rapporti tra i poteri in modo equilibrato, il relatore Belloni dubita della opportunità di forme di autotutela, da parte del Parlamento, nei confronti del potere giudiziario. Nel ricordare l'origine storica dell'autorizzazione parlamentare a procedere, connessa sostanzialmente al carattere non indipendente della magistratura, osserva che, nell'attuale contesto istituzionale, non vi sono ragioni che inducano a ripristinare tale istituto in forme dissimulate, determinando ed evocando questioni di pari trattamento, ad esempio (e in senso opposto) per i consiglieri regionali e i giudici costituzionali.

Occorre meditare, inoltre, sulle ragioni di tutela dei diritti delle parti offese, che assumono pari rango costituzionale e sono sovente pretermesse, con particolare riguardo ad alcuni esiti processuali, previsti nel testo in esame, che nel prescrivere l'estinzione del procedimento, non consentono il diritto al risarcimento del danno o comunque alla pronuncia giurisdizionale nel merito. Non sarebbe peraltro possibile, in base all'articolo 3 approvato dalla Camera dei deputati, coltivare in giudizio, oltre l'esito procedurale appena richiamato, azioni o querele riferite a fattispecie connesse ma autonome, e sostanzialmente estranee al giudizio di insindacabilità pronunciato in sede parlamentare.

Il relatore Belloni si sofferma quindi sull'articolo 1 e sull'articolo 2, che rispondono a esigenze di coordinamento della disciplina processuale al nuovo testo dell'articolo 68, mentre sull'articolo 3, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, egli rileva incongruenze e contraddizioni, che fanno ritenere preferibile il corrispondente testo del decreto-legge. Va rilevato, infatti, che la qualificazione dei procedimenti nei quali si potrebbe eccepire l'immunità parlamentare, non è esaustiva e appare comunque equivoca, perchè non distingue tra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale amministrativo, non contempla il caso di giudizio contabile (da ritenere presumibilmente incluso in quello amministrativo), considera i procedimenti disciplinari senza precisare se si tratti solo di quelli tipici e normativamente regolati o anche, in ipotesi, di quelli previsti e regolati da disposizioni contrattuali in ambito privato.

Quanto all'estinzione del procedimento, egli concorda con il relatore Casadei Monti circa l'incongruenza di tale esito procedurale alla qualificazione come esimente, da ritenere preferibile, della fattispecie prevista dall'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Sarebbe opportuno, inoltre, precisare che l'autorità procedente trasmette alla Camera di appartenenza non già gli atti, ma copia dei medesimi, senza di che vi sarebbe una sospensione virtuale del procedimento, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. In ogni caso, la sospensione del procedimento, nel riferirsi anche alle fattispecie connesse, risulta lesiva del diritto di tutela in giudizio delle altre parti processuali, parimenti protetto da norma costituzionale. In ogni caso, egli ritiene che la pronuncia parlamentare che qualifica il fatto come manifestazione di opinioni nell'esercizio delle funzioni, sarebbe valida ed efficace anche dopo la decorrenza del termine di sospensione del procedimento. Quanto alla previsione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, del caso di conflitto di at-

tribuzioni, essa è inopportuna e impropriamente limitata, poichè esclude l'elevazione del conflitto da parte di altre autorità, che pure vi sarebbero interessate, come ad esempio il Consiglio nazionale dell'ordine forense, in sede disciplinare. L'autorità disciplinare, inoltre, dovrebbe essere contemplata anche nell'articolo 5.

Il relatore Belloni, infine, auspica una riflessione complessiva sul provvedimento, al fine di fugare ogni dubbio sulla eventuale reintroduzione dell'autorizzazione a procedere.

Il presidente CORASANITI ritiene opportuno che il Rappresentante del Governo esponga specifiche motivazioni sulle disposizioni in esame. Alcune questioni sollevate dai relatori, in particolare, evocano perplessità sia in ordine alla disciplina processuale che alla compatibilità costituzionale del provvedimento. In particolare, egli osserva che qualificare come eccezione il richiamo all'articolo 68, primo comma, contraddice la natura di esimente della relativa statuizione.

Il sottosegretario MARRA ricorda che i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge sono stati sempre riconosciuti, prende atto che la gran parte delle obiezioni esposte dai relatori si riferisce al testo dell'articolo 3, come modificato dalla Camera dei deputati, e osserva, in proposito, che in mancanza di una diversa deliberazione dell'Assemblea del Senato prima del termine di decadenza, il Governo sarebbe indotto, in ossequio a una prassi consolidata, a reiterare il decreto nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento. Egli considera tuttavia opportuno regolare la materia con provvedimento di urgenza, come confermano le stesse diversità di vedute emerse in sede parlamentare sulla regolamentazione dei rapporti tra autorità giudiziaria e Parlamento che consegna alla riforma dell'articolo 68 della Costituzione. Il testo del decreto-legge, pur imperfetto e migliorabile, costituisce d'altra parte una soluzione mediana tra le opposte tesi sostenute alla Camera dei deputati e introduce le minori interferenze nella disciplina processuale. Osserva, in proposito, che la discussione si è concentrata prevalentemente sulla declaratoria di manifesta infondatezza da parte del giudice, esclusa nel testo approvato dalla Camera dei deputati, e sulla esplicita previsione della possibilità di sollevare conflitti di attribuzione da parte dell'autorità giudiziaria, alla quale il Governo preferisce una soluzione fondata sulle norme vigenti e sulla giurisprudenza consolidata in materia. Sarebbe fondata, altrimenti, l'obiezione che la normativa in esame reintroduce alcuni poteri giurisdizionali delle Camere, che la riforma dell'articolo 68 intendeva rimuovere, mentre il provvedimento del Governo è ispirato a una logica di cooperazione istituzionale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore PERLINGIERI ritiene che le numerose reiterazioni del decreto-legge siano un indice inequivocabile della carenza di presupposti costituzionali, che lo stesso rappresentante del Governo non ha ritenuto di sostenere, essendosi infatti limitato a richiamare ragioni di opportunità e non già la necessità del decreto-legge. Si tratta, comunque, di un modo di legiferare gravemente sospetto di incostituzionalità, sia per violazione dell'articolo 3, sia per la virtuale integrazione, in senso li-

mitativo, dell'articolo 68. Il decreto, in particolare, contiene disposizioni processuali che incidono sulla piena attuazione delle norme costituzionali, alla cui eventuale inadeguatezza si dovrebbe semmai sopperire con una nuova legge costituzionale. In materia, pertanto, occorre una maggiore prudenza, evitando misure normative superficiali e contraddittorie. Ritiene, infatti, che sia il testo del decreto-legge che le modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati, contengono numerose e gravi incongruenze, come ad esempio nel richiamo al procedimento amministrativo, che non è quello giurisdizionale amministrativo, e nella intrinseca incompatibilità tra la natura di esimente dell'articolo 68, primo comma, e la sua declaratoria d'ufficio, da parte del giudice, solo nel caso in cui la sua applicabilità risulti evidente. Dichiara, infine, il proprio radicale dissenso dal decreto-legge.

La seduta termina alle ore 11.

DIFESA (4ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

112ª Seduta

Presidenza del Presidente
BERTONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il tenente generale Francesco ALTOMARE, direttore dell'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa, il generale di divisione aerea Piergiorgio CRUCIOLI, capo ufficio pianificazione generale finanziaria dello Stato Maggiore della difesa e il generale di brigata Giovanni METALLO.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione dei responsabili della programmazione finanziaria e della gestione contabile del Ministero della difesa

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C04ª, 0001ª)

Il presidente BERTONI, nel ringraziare i generali Altomare, Crucioli e Metallo, che hanno voluto raccogliere prontamente l'invito della Commissione per essere da questa ascoltati sui temi della formazione e gestione del bilancio della Difesa, ricorda brevemente le finalità conoscitive che ci si prefigge di conseguire con l'odierna audizione.

Nel prendere quindi la parola, il generale CRUCIOLI ricorda che il bilancio della Difesa rappresenta il risultato di una attività molto complessa che passa attraverso un processo di pianificazione e programmazione delle esigenze che si sviluppa nel tempo senza soluzione di continuità.

La pianificazione, che si sviluppa attualmente in un arco decennale, ma che si proietta anche verso i 15 anni, definisce realistici e compatibili obiettivi, nonché le linee d'azione e i modi per realizzarli.

La programmazione, che si sviluppa attualmente in un arco di 5 anni, predispone la realizzazione degli obiettivi, previsti nel medio termine dalla pianificazione, mediante il più efficace impiego delle risorse

finanziarie che saranno rese disponibili ed alla luce della fattibilità tecnica.

Per meglio interpretare il bilancio della Difesa, è necessario mettere in evidenza alcune caratteristiche peculiari collegate alla sua struttura operativa ed alla atipicità (rispetto alle altre Amministrazioni dello Stato) delle attività che il bilancio stesso è chiamato a finanziare. Strutturalmente il bilancio della Difesa è articolato in aree principali e settori di spesa. Le due aree di spesa principali sono denominate rispettivamente delle spese vincolate a leggi e delle spese vincolate a programmi.

L'area delle spese vincolate a leggi comprende quelle spese che rivestono carattere di obbligatorietà e comprendono gli oneri inerenti al personale militare in quiescenza, al personale militare e civile in servizio con rapporto di impiego, agli accordi internazionali ed alle attività esterne alla Difesa.

L'area delle spese vincolate a programmi comprende quelle spese la cui erogazione è soggetta a scelte, cioè a programmi, del vertice - sia esso politico o tecnico - e sono destinate a dare funzionalità ed efficienza allo strumento militare, nonchè al suo ammodernamento e rinnovamento, nelle forme previste dalla programmazione pluriennale relativa all'anno al quale il bilancio si riferisce.

Va notato che l'area delle spese vincolate a leggi e, nell'ambito delle spese vincolate a programmi, il settore dei programmi di forza, risultano praticamente incompressibili, non essendo possibile sottrarsi agli adempimenti di legge che governano l'applicazione dei trattamenti economici, di vitto e di vestiario, stabiliti per il personale; il settore dell'esercizio è solo moderatamente comprimibile in quanto le risorse ad esso assegnate sono quelle che determinano il grado di funzionalità ed il livello di efficienza - in rapporto ai mezzi in dotazione - dello strumento militare; il settore dell'investimento è infine comprimibile fino al limite estremo, rappresentato dalla assegnazione delle sole risorse necessarie a soddisfare gli impegni di carattere amministrativo già assunti.

Per accordi stabiliti a livello governativo e operanti fin dal 1949, il bilancio è, di fatto, un bilancio consolidato, nel senso che gli stanziamenti variano di solito solo alla luce degli incrementi derivanti dall'applicazione dei provvedimenti legislativi, compresi quelli riguardanti miglioramenti al trattamento economico al personale militare e civile.

Negli ultimi anni l'adozione del criterio del rigetto della spesa storica di tipo incrementale ha portato all'applicazione di un processo metodologico volto a costruire il progetto di bilancio per sommatoria di esigenze minime. In tal modo, pur rimanendo il bilancio della Difesa un bilancio cosiddetto, a tetto prefissato, è stato possibile razionalizzare meglio le spese di funzionamento, a tutto vantaggio di quelle destinate al potenziamento.

La valutazione delle possibili influenze reciproche tra le varie esigenze della Difesa, al fine di conferire il giusto grado di coesistenza e compatibilità tra i diversi settori di spesa, e l'individuazione delle priorità da assegnare ai programmi, in rapporto agli obiettivi stabiliti dal Ministro e alla disponibilità attribuita alla Difesa, è affidata al vertice militare: si tratta di 6 centri decisori o enti programmatori che, si ricorda, sono i quattro Stati maggiori, l'ufficio del Segretario generale e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Il successivo processo di elaborazione delle previsioni di spesa, che prende l'avvio dalla direttiva per la formazione dello stato di previsione della spesa, consiste in una serie di procedimenti interni, di stime e di calcoli, tecnici ed economici, portati a termine dai vari organi.

In particolare le previsioni nei singoli settori di spesa delle spese vincolate a programmi vengono formulate dagli enti programmatori: sulla base degli oneri da sostenere per il personale militare senza rapporto di impiego continuativo e alla luce di specifiche direttive emanate dallo Stato maggiore difesa, al fine di garantire allo strumento militare una adeguata funzionalità, mediante un corretto mantenimento dell'efficienza dei mezzi, dell'addestramento degli uomini e delle loro condizioni di vita, ma anche nell'intento di conferire giusto equilibrio tra le spese di cui sopra e le spese di investimento, in relazione alle presumibili disponibilità e di armonizzare le esigenze di efficienza operativa dello strumento con quelle di sicurezza e protezione sociale del personale.

Il riepilogo delle previsioni di spesa nelle due aree viene predisposto, per le spese vincolate a leggi, in primo luogo dall'Ufficio del Segretario Generale e per le spese vincolate a programmi, in primo luogo dallo Stato maggiore della difesa, sulla base dei dati elaborati dagli Stati maggiori, dall'ufficio del Segretario generale-Direttore nazionale degli armamenti e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Successivamente il Capo di Stato maggiore della difesa presenta il riepilogo generale delle previsioni di spesa al Comitato dei Capi di Stato maggiore, al fine di valutare ed armonizzare le esigenze globali della Difesa, al Ministro della difesa, che lo approva, sentito il parere del Consiglio Superiore delle Forze armate, e lo trasmette poi alla Ragioneria generale dello Stato.

Prima dell'inizio della discussione parlamentare dei provvedimenti finanziari, lo Stato maggiore della difesa predispone e trasmette all'ufficio di Gabinetto, per il successivo inoltrare alle Commissioni parlamentari, la bozza della «Nota aggiuntiva allo stato di previsione per la Difesa».

Successivamente alla approvazione parlamentare della legge di bilancio, lo Stato maggiore della Difesa promuove l'approvazione da parte del Ministro del Documento programmatico sulla base del quale è autorizzato l'impegno delle risorse da parte delle Direzioni generali, per la realizzazione delle attività riferite ai programmi in esso contenuti.

Accogliendo una richiesta del senatore FABRIS, il quale sollecita un approfondimento sugli specifici rilievi mossi al bilancio della difesa dalla Corte dei conti, il presidente BERTONI richiama l'attenzione sulla necessità di acquisire l'avviso del Ministero della difesa su quanto affermato dalla Magistratura contabile in sede di relazione sul rendiconto consuntivo per l'esercizio 1994.

Il generale ALTOMARE fa presente che le osservazioni e i rilievi critici avanzati dalla Corte dei conti in sede di relazione sul rendiconto per l'esercizio finanziario 1994 non sono condivisi integralmente dall'Amministrazione della difesa. In particolare, l'affermazione della Magistratura contabile, secondo la quale è possibile conseguire un risparmio di 2.730 miliardi riducendo del 5 per cento la spesa per il personale militare, del

10 per cento la spesa per il personale civile, del 20 per cento la spesa di esercizio e del 50 per cento, infine, quella per l'area industriale, risulta assai poco convincente e non sostenuta da una adeguata investigazione.

Rispetto alle gestioni fuori bilancio, sono stati mossi rilievi che attingono alla trasparenza e alla gestione finanziaria: a tale proposito, va precisato che la Corte dei conti ha preso in considerazione un limitato campione, non considerando, ad esempio, il fatto che, per alcune di esse, come i soggiorni, vi è una compartecipazione dell'utenza alla spesa. Peraltro, è intenzione dell'Amministrazione predisporre per tali gestioni specifiche schede anagrafiche, con notizie circostanziate sulle strutture, sul numero degli addetti e sulla gestione finanziaria. È un compito arduo, che non può essere espletato in pochi mesi, dato che alcune spese relative alle gestioni sono di difficile quantificazione, in quanto si intersecano con funzioni e strutture militari i cui oneri sono imputati al bilancio dello Stato.

Altri rilievi si appuntano sulla formazione e sulla mole dei residui passivi, considerati dalla Corte dei conti pregiudizievoli alla trasparenza del bilancio e di dimensioni patologiche. In realtà, non si può non rilevare che i residui passivi costituiscono un fenomeno normale della gestione della finanza pubblica: inoltre, per quanto riguarda l'Amministrazione della difesa, per quest'anno si registra una contrazione di essi, a fronte di una loro lievitazione in altri comparti della pubblica amministrazione.

Dopo aver illustrato alcuni dati comparativi riguardanti le tendenze dei residui passivi nei diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, il generale Altomare prosegue la sua esposizione osservando che la causa di essi è ascrivibile in larga misura alle difficoltà di carattere tecnico che sono connesse all'approvvigionamento di materiali di particolare complessità e di elevato contenuto tecnologico in relazione all'attuazione di programmi di ammodernamento. Cita quindi alcuni esempi, relativi a programmi di ammodernamento rilevando come la difficoltà di gestione delle spese pluriennali derivi anche in larga misura dalla scarsa flessibilità degli strumenti normativi e amministrativi: a tale proposito ricorda la complessità delle procedure contrattuali, le obiettive difficoltà nell'esecuzione di contratti per forniture di elevato livello tecnologico, la numerosa serie di adempimenti precontrattuali, alcuni dei quali riguardano esclusivamente il Ministero della difesa, nonché i ritardi nei pagamenti conseguenti al ritardo nelle consegne.

La Corte dei conti ha rilevato inoltre uno spostamento in aumento di 1.898,4 miliardi di lire nel raffronto tra il conto consuntivo finale, pari a circa 28.000 miliardi e lo stanziamento iniziale, pari a circa 26.000 miliardi. A tale proposito, il generale Altomare osserva che la legislazione vigente in materia di contabilità di Stato prevede che le variazioni agli stanziamenti iniziali iscritti nello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere apportate mediante provvedimenti legislativi ovvero con atti amministrativi. La legge di assestamento del bilancio per il 1994 ha comportato un incremento degli stanziamenti a disposizione della difesa pari a 400 miliardi, nei quali vanno compresi il reintegro delle spese sostenute per l'impiego delle Forze armate in operazioni fuori area e di controllo del territorio nazionale e la regolazione di partite inerenti all'attuazione di programmi relativi all'esercizio di

funzioni esterne alla difesa. Ulteriori risorse aggiuntive, per 536 miliardi, sono derivate dall'iscrizione in bilancio dei proventi riassegnabili - provenienti da cessioni di beni o da erogazioni di particolari servizi - e dal prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Per effetto di atti amministrativi, sono intervenute inoltre variazioni nello stato di previsione del Ministero della difesa per 786 miliardi, dovuti a spese per il funzionamento del SISMI, che peraltro costituiscono una partita di giro, all'adeguamento dei trattamenti economici del personale militare e civile, al compenso per lavoro straordinario, al rimborso di oneri previsti a carico del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento della missione umanitaria in Somalia e in Mozambico, all'esecuzione di decisioni giurisdizionali in materia pensionistica e all'acquisto di aeromobili destinati ad integrare la flotta dell'Arma dei carabinieri. Ulteriori risorse aggiuntive sono inoltre derivate dalla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti, per un totale di 175 miliardi, che hanno consentito di far fronte ad impegni assunti nei confronti di terzi contraenti. Peraltro, prosegue il generale Altomare, la gestione degli stanziamenti per l'anno 1995 presenta un andamento analogo a quello riscontrato nel decorso esercizio finanziario e, a fronte di uno stanziamento iniziale di 26.000 miliardi circa sono intervenute ad oggi variazioni complessive per 1498 miliardi, giustificate secondo le voci sopra illustrate.

Seguono domande di richiesta di chiarimenti.

Il senatore DE NOTARIS fa presente che nei rilievi della Corte dei conti sono state sollevate questioni di metodo che non attengono al merito delle scelte finanziarie e di gestione dell'amministrazione della difesa bensì all'esigenza di una maggiore intelligibilità dei bilanci e ad una loro maggiore valenza programmatica. La Corte dei conti, infatti, ha sollevato questioni che riguardano l'assenza di programmi di approvvigionamento e di studi di mercato, la mancata razionalizzazione delle procedure amministrative, la carente programmazione delle spese di ammodernamento e alcune opacità delle gestioni fuori bilancio.

Il senatore De Notaris chiede inoltre chiarimenti in ordine alle competenze in materia di stabilimenti e arsenali nell'ambito dell'amministrazione della difesa, osservando che da parte dei dipendenti civili della difesa, in Campania, sono state promosse alcune manifestazioni di protesta per i contenuti della manovra finanziaria per il 1996, che destano non ingiustificate preoccupazioni per quanto riguarda l'occupazione.

Il senatore FABRIS, nel domandarsi per quale motivo ai reiterati rilievi formulati da parte della Corte dei conti non sembra sia mai stata data risposta, ritiene invece necessario che debba essere migliorato il rapporto di collaborazione tra organo di controllo e amministrazione attiva; a tale riguardo è opportuno che anche gli uffici del Ministero offrano il loro contributo per la redazione di quel bilancio per funzioni che è stato illustrato ieri dai Consiglieri della Corte dei conti.

Il senatore RAMPONI, sottolineato il valore particolarmente positivo della iniziativa assunta dalla Commissione difesa di ascoltare in sede di audizione i magistrati contabili, da un lato, e i responsabili

dell'amministrazione, dall'altro, sui temi salienti della formazione e della gestione del bilancio della difesa, prende atto con soddisfazione delle puntuali considerazioni svolte dal generale Altomare sul tema delle gestioni fuori bilancio, poichè si è potuto mettere in chiaro che il fenomeno assume, in termini finanziari, una rilevanza molto più modesta di quanto fonti meno informate vorrebbero sostenere.

Anche per quanto concerne la questione dei residui passivi, va rilevato con soddisfazione che la presunta anomala dimensione della loro entità non corrisponde ad un sereno e ponderato esame dei fatti.

Il senatore Ramponi invita poi i responsabili del Ministero della difesa a rispondere puntualmente alle considerazioni svolte dalla Corte dei conti a proposito dei possibili risparmi di spesa, che andrebbero dalla misura del 5 per cento per il personale a quella addirittura del 50 per cento per l'area tecnico industriale.

Altro punto su cui occorre fare finalmente chiarezza, conclude il senatore Ramponi, riguarda la restituzione alla Difesa delle spese sostenute in favore di altri Dicasteri, poichè non si hanno dati sulla misura del ritardo con cui le reintegrazioni del bilancio vengono operate.

Il presidente BERTONI, nel far presente che i concomitanti lavori dell'Aula non consentono di proseguire la seduta, ringrazia nuovamente gli intervenuti, invitandoli a produrre per iscritto quegli ulteriori elementi di informazione che sono stati sollecitati nell'odierno dibattito. Avverte inoltre che la Commissione si riserva di ascoltare di nuovo i responsabili del bilancio della difesa per esaminare tale documentazione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 16,45.

BILANCIO (5ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

107ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda, per la sanità Condorelli e per la difesa Santoro.

La seduta inizia alle ore 9,55.

IN SEDE REFERENTE**(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che risulta assorbito l'emendamento 4.19 e dichiara preclusi gli emendamenti 4.99, 4.178 e 4.100. Avverte quindi che si passerà alla votazione congiunta degli emendamenti 4.179, 4.143, 4.130, 4.123, 4.85 e 4.52 tutti soppressivi dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4.

A favore degli emendamenti elencati si pronunciano il RELATORE e il sottosegretario GIARDA.

Annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo il senatore TAMPONI.

Il senatore MARTELLI esprime perplessità sulla soppressione dell'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 4. A suo avviso, infatti, sarebbe stato preferibile riformulare la disposizione prevedendo l'inclusione di una rappresentanza dei medici di base all'interno dei consigli sanitari, come previsto dall'emendamento 4.101 da lui sottoscritto.

La senatrice BETTONI BRANDANI, nel pronunciarsi a favore degli emendamenti soppressivi dell'ultimo periodo del comma 5, precisa che in tal modo si evita di interferire con le scelte delle regioni, tenuto presente anche che in gran parte di esse sono stati costituiti consigli sanitari nella composizione auspicata dal senatore Martelli.

Il senatore BINAGHI è contrario agli emendamenti all'esame, poichè a suo avviso sarebbe stato preferibile, ferme restando le competenze delle regioni, attribuire ai consigli sanitari funzioni propositive, come previsto dall'emendamento 4.17 da lui sottoscritto.

Il senatore CURTO concorda con le osservazioni critiche del senatore Martelli e ritiene preferibile il mantenimento dell'ultimo periodo del comma 5, eventualmente integrato con l'obbligatorietà della presenza di una rappresentanza della medicina di base nei consigli dei sanitari.

Il sottosegretario CONDORELLI ribadisce l'avviso favorevole del Governo sulla soppressione dell'ultimo periodo del comma 5, e ricorda che le problematiche affrontate nella discussione odierna potranno essere riprese anche in sede di valutazione dei decreti riguardanti la riorganizzazione del personale sanitario.

Gli emendamenti 4.179, 4.143, 4.130, 4.123, 4.85 e 4.52, posti congiuntamente ai voti, sono quindi accolti.

Il PRESIDENTE avverte che risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.142, 4.114, 4.25, 4.144, 4.64, 4.17, 4.84, 4.83 e 4.101.

I senatori MARTELLI e ZACCAGNA dichiarano quindi di sottoscrivere l'emendamento 4.145 della senatrice ALBERTI CASELLATI.

Il relatore CHERCHI propone di rinviare temporaneamente l'esame dell'emendamento 4.145, la cui trattazione potrebbe svolgersi congiuntamente con quella dell'emendamento 4.186 del Governo, di analogo tenore.

Consentono i senatori MARTELLI e ZACCAGNA.

Il PRESIDENTE avverte che la trattazione dell'emendamento 4.145 è accantonata. Si passerà pertanto alla votazione congiunta degli emendamenti 4.102, 4.4, 4.139, 4.62, tutti soppressivi del comma 6.

Su tali emendamenti esprimono parere contrario il RELATORE e il sottosegretario CONDORELLI.

A favore degli emendamenti si pronuncia il senatore MARTELLI il quale osserva che l'ulteriore proroga del termine fissato dall'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 502 del 1992 costituisce una inaccettabile dilazione, tale da vanificare disposizioni significative di una riforma che, se applicata integralmente, avrebbe potuto introdurre importanti innovazioni nel sistema sanitario, rompendo il monopolio pubblico sulla sanità che alcune parti politiche si ostinano a voler salvaguardare.

Conviene con il senatore Martelli il senatore CURTO, il quale sottolinea che la disapplicazione di fatto di parti importanti del decreto legi-

slativo n. 502, e delle norme successivamente intervenute a modificazione e integrazione di esso, è indicativo della scelta politica di negare al cittadino la possibilità di scelta tra strutture sanitarie pubbliche e private e, più in generale, dell'assunzione di precise opzioni politiche da parte del Governo in carica, che non può più in alcun modo definirsi tecnico.

Il sottosegretario CONDORELLI ricorda che una prima proroga del termine per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto era già stata disposta dalla legge finanziaria per il 1995 e precisa che il Governo ritiene necessario assicurare un maggiore margine temporale per la definizione dei contenuti dell'accreditamento e per la determinazione dei tariffari, la cui attività di predisposizione, peraltro, è in fase assai avanzata.

Contro gli emendamenti soppressivi del comma 6 si pronuncia il senatore LAVAGNINI, il quale sottolinea che il differimento ivi previsto si rende necessario anche in considerazione dell'impreparazione delle regioni nella predisposizione delle tariffazioni e dei sistemi di accreditamento.

Dopo che il senatore BINAGHI ha rappresentato l'esigenza di prevedere comunque una modifica del sistema di tariffazione per i ricoveri e per le prestazioni ambulatoriali, che potrebbe giustificare il differimento di termini previsto dalla disposizione in discussione, e che il senatore CURTO ha richiamato l'attenzione sulla necessità di assicurare nel tempo più breve possibile la piena applicazione del decreto legislativo n. 502, il senatore GALLOTTI si dichiara a favore della soppressione del comma 6.

Il senatore BUSNELLI osserva che il differimento del termine per la cessazione dei rapporti convenzionali in atto fino al 31 dicembre 1996 può apparire, soprattutto agli operatori del sistema sanitario, un rinvio a tempo indeterminato: a suo avviso sarebbe preferibile indicare, anche sulla scorta di quanto vorrà suggerire il Governo, un termine più ravvicinato.

Conviene con il senatore Busnelli il senatore ZACCAGNA, secondo il quale è in effetti possibile indicare un termine più ravvicinato di quello previsto dal comma 6.

Il senatore DIONISI si dichiara contrario alla soppressione del comma 6 e sottolinea che l'intera questione dovrebbe essere affrontata in termini più realistici, senza alcuna esasperazione ideologica e valutando l'effettiva possibilità di porre termine ai rapporti convenzionali in tempi ragionevoli.

Il senatore NAPOLI, esprimendosi anche a nome del Gruppo del Centro Cristiano Democratico, si dichiara favorevole all'abrogazione del comma 6, sottolineando l'esigenza di dare piena applicazione al decreto legislativo n. 502, che ha cercato di superare la ibrida situazione nella quale è venuta a trovarsi, in passato, la sanità privata convenzionata.

Sono quindi posti congiuntamente ai voti gli emendamenti 4.102, 4.4, 4.139 e 4.62, che risultano respinti.

Viene altresì respinto l'emendamento 4.40, dopo che su di esso hanno espresso parere contrario il RELATORE e il sottosegretario CONDORELLI.

Il senatore LAVAGNINI dichiara di ritirare l'emendamento 4.26, che viene fatto proprio dai senatori Zaccagna e Napoli.

Il senatore NAPOLI chiede inoltre al Governo di chiarire quali siano i suoi intendimenti relativamente al rinnovo delle convenzioni tra il Servizio sanitario e i medici di medicina generale, considerata l'attinenza di tale questione al testo normativo all'esame.

Su richiesta del sottosegretario CONDORELLI, che rappresenta alla Commissione l'esigenza di compiere una verifica tecnica sull'argomento, la trattazione dell'emendamento 4.26 è accantonata.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione congiunta degli emendamenti 4.147, 4.175, 4.173, 4.172, 4.1, 4.103 e 4.71, di identico contenuto normativo.

Il relatore CHERCHI osserva che l'emendamento introduce una disposizione ridondante, poichè viene ribadita la vigenza di disposizioni mai abrogate. Si esprime comunque in senso favorevole.

Convieni con le valutazioni del relatore il sottosegretario CONDORELLI.

A favore degli emendamenti si pronunciano i senatori MARTELLI e ZACCAGNA, mentre il senatore LAVAGNINI è contrario poichè ritiene che essi possano ingenerare confusione.

Gli emendamenti 4.147, 4.175, 4.173, 4.172, 4.1, 4.103 e 4.71 sono quindi posti ai voti congiuntamente e respinti.

Sull'emendamento 4.5 il relatore CHERCHI si rimette al parere del Governo.

Il sottosegretario CONDORELLI invita il proponente a ritirare l'emendamento.

Il senatore CURTO ritira l'emendamento 4.5.

Il relatore CHERCHI e il sottosegretario CONDORELLI esprimono parere contrario sull'emendamento 4.59.

Il senatore PODESTÀ ritira l'emendamento 4.59.

Il senatore MARTELLI fa proprio l'emendamento e ne raccomanda l'approvazione.

Posto ai voti, l'emendamento 4.59 viene respinto.

Prende la parola il relatore CHERCHI, il quale esprime parere contrario sull'emendamento 4.182 e su tutti i successivi di analogo contenuto, volti a modificare la modalità di contrattazione tra le regioni e le unità sanitarie locali e le strutture pubbliche e private in merito alla definizione di un piano pluriennale per definire quantità e qualità delle tipologie delle prestazioni sanitarie. Il testo predisposto dal Governo, infatti, conferisce agli enti pubblici un forte potere contrattuale.

Il sottosegretario CONDORELLI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore MARTELLI ritiene che debba essere salvaguardata innanzi tutto la libera scelta da parte dell'utente delle strutture cui è possibile rivolgersi, e che quindi la facoltà concessa alle regioni di determinare la quantità e la qualità delle tipologie delle prestazioni sanitarie si scontra con gli indirizzi liberalizzatori della riforma sanitaria.

Dopo un breve intervento del senatore COPERINI, contrario all'emendamento 4.182, la senatrice BETTONI BRANDANI puntualizza che le disposizioni recate dal comma 7 del disegno di legge collegato sono finalizzate esclusivamente a tenere sotto controllo la spesa sanitaria, tenuto conto che la libera scelta delle strutture sanitarie non può che avvenire nell'ambito delle disponibilità finanziarie.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.182.

Il relatore CHERCHI invita il proponente a ritirare l'emendamento 4.2, che viene ritirato dal senatore Lavagnini.

Sull'emendamento 4.104 il RELATORE e il sottosegretario CONDORELLI esprimono parere contrario.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore MARTELLI, posto ai voti, l'emendamento 4.104, è quindi respinto.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 4.113.

Il sottosegretario CONDORELLI concorda con il parere del relatore.

Il senatore CAMPUS, nell'annunciare il voto favorevole sull'emendamento 4.113, specifica che esso è finalizzato a prevedere l'intervento delle associazioni rappresentative delle strutture private nella contrattazione tra le regioni, le USL e le strutture sanitarie interessate.

Il senatore BINAGHI, aggiungendo la firma all'emendamento 4.113, dichiara di condividere le finalità dello stesso, giudicando essenziale l'intervento delle associazioni rappresentative delle strutture private ai fini di garantire massima trasparenza nelle contrattazioni in oggetto.

Il senatore MARTELLI aggiunge la propria firma e dichiara il voto favorevole sull'emendamento 4.113.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore DIONISI, interviene il senatore LAVAGNINI, a giudizio del quale l'emendamento 4.113 rischia di favorire un processo di accentramento delle strutture sanitarie, ferma restando la piena autonomia degli enti di programmare e definire le prestazioni di servizi da erogare nell'ambito dei tetti di spesa programmati.

Dopo l'intervento del relatore CHERCHI, che ribadisce il parere contrario precedentemente espresso, il senatore ZACCAGNA modifica l'emendamento 4.113 sopprimendo le parole «con le associazioni rappresentative delle strutture».

Il relatore CHERCHI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 4.113, come modificato dal presentatore, ritenendo essenziale prevedere un esplicito riferimento al rispetto dei tetti massimi di spesa programmati.

Il sottosegretario CONDORELLI ribadisce il parere contrario sull'emendamento 4.113, come modificato dal senatore ZACCAGNA.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.113, come modificato.

Il PRESIDENTE fa presente che l'emendamento 4.26 è stato ritirato.

Su invito del RELATORE, il senatore LAVAGNINI ritira l'emendamento 4.27.

Posti ai voti, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, sono quindi respinti gli emendamenti 4.159 e 4.72.

Il relatore CHERCHI e il sottosegretario CONDORELLI esprimono parere contrario sull'emendamento 4.43.

Il senatore DIONISI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.43, volto sostanzialmente a rendere l'intervento delle strutture sanitarie private integrativo di quello pubblico.

Dichiarano il voto contrario sull'emendamento 4.43 i senatori CAMPUS e MARTELLI.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.43.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 4.168.

Il sottosegretario CONDORELLI concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore DELFINO preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.168.

Il senatore CAMPUS preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.168.

Posto ai voti l'emendamento è quindi respinto.

Su invito del relatore CHERCHI, la senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 4.68.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 4.9.

Su invito del relatore, il senatore CARPENEDO ritira l'emendamento 4.176.

Su invito del RELATORE e del Rappresentante del Governo, il senatore COPERCINI ritira l'emendamento 4.53.

Il RELATORE e il sottosegretario CONDORELLI esprimono parere contrario sull'emendamento 4.149.

Aggiungono la firma e annunciano il voto favorevole i senatori CAMPUS, MARTELLI e MONTELEONE, il quale contestualmente ritira l'emendamento 4.119.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 4.149.

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.148 e 4.63.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 4.169.

Il sottosegretario CONDORELLI concorda con il parere espresso dal RELATORE.

Si pronunziano a favore dell'emendamento 4.169 i senatori DELFINO, CAMPUS e MARTELLI, i quali sottolineano la necessità che le regioni determinino non il tetto massimo delle tariffe, bensì definiscano univocamente le tariffe, senza alcun margine di oscillazione.

Interviene quindi il senatore LAVAGNINI il quale ricorda che il testo del Governo è volto ad evitare che le regioni adottino riduzioni indiscriminate delle tariffe.

Il senatore BINAGHI ricorda che le tariffe fissate in sede ministeriale non possono essere ulteriormente ridotte dalle regioni, pena la impossibilità di erogare i relativi servizi.

Il senatore DIONISI preannuncia il voto contrario sull'emendamento 4.169, ritenendo opportuno consentire una determinazione elastica delle tariffe da parte delle regioni.

Con separate votazioni vengono respinti quindi gli emendamenti 4.169 e 4.106, di identico contenuto.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 4.6, nonchè la prima parte dell'emendamento 4.160.

Il relatore CHERCHI, esprime parere contrario sull'emendamento 4.160, per quella parte che va dalle parole «sopprimere» fino alle parole «1994», mentre si rimette al parere del Governo sull'ultima parte dell'emendamento.

Il sottosegretario CONDORELLI esprime parere favorevole sull'ultima parte dell'emendamento a condizione che le parole «entro il 31 marzo 1996» siano sostituite dalle parole «entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Il senatore MONTELEONE accetta di modificare l'emendamento 4.160 come proposto dal Sottosegretario e ne chiede la votazione per parti separate.

Interviene quindi il senatore BUSNELLI il quale sollecita il rappresentante del Governo a predisporre gli strumenti per il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni in esame.

Posta ai voti, è quindi respinta la seconda parte dell'emendamento 4.160.

Posta ai voti è invece approvato l'ultimo periodo dell'emendamento 4.160, come modificato dal proponente.

Il RELATORE e il sottosegretario CONDORELLI esprimono parere contrario sull'emendamento 4.22, per la parte non preclusa da precedenti votazioni.

Il senatore BINAGHI raccomanda l'approvazione dell'emendamento, volto ad evitare eccessive riduzioni delle tariffe da parte delle regioni.

Dopo un intervento del senatore D'Alì, che propone di modificare l'emendamento consentendo alle regioni di variare le tariffe stabilite in sede ministeriale, con il parere contrario del sottosegretario CONDORELLI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.22, per la parte non dichiarata preclusa.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CONDORELLI, è quindi respinto l'emendamento 4.14.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 4.73 e 4.105.

Il Relatore CHERCHI esprime parere favorevole sull'emendamento 4.131.

Il sottosegretario CONDORELLI invita a ritirare l'emendamento 4.131.

Accogliendo l'invito del rappresentante del Governo la senatrice BETTONI BRANDANI ritira l'emendamento 4.131, sottolineando al contempo la necessità che l'intervento sostitutivo del Ministero nella determinazione delle tariffe avvenga con il concerto della Conferenza permanente Stato-regioni.

Ritenendo condivisibili le considerazioni testè svolte dalla senatrice BETTONI BRANDANI, il senatore CAMPUS fa proprio l'emendamento 4.131.

Si apre quindi un breve dibattito al quale partecipano i senatori LAVAGNINI, DELFINO e NAPOLI in relazione all'inadempimento delle regioni nella determinazione delle tariffe.

Dopo un intervento del senatore BUSNELLI, il sottosegretario GIARDA chiede al proponente di modificare l'emendamento 4.131, sostituendo le parole «di concerto con» con la parola «sentita».

Il senatore CAMPUS modifica nel senso richiesto l'emendamento 4.131 che, posto ai voti con il parere favorevole del RELATORE, è approvato.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CONDORELLI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 4.7.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 4.150.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario CONDORELLI, posti ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.166 e 4.154.

Il Presidente BOROLI, considerato il concomitante inizio di votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 12,40.

108ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

CAVAZZUTI

indi del Presidente

BOROLI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas, per il bilancio, la programmazione economica e il coordinamento delle politiche dell'Unione europea Ratti, per il lavoro e la previdenza sociale Liso e per la sanità Condorelli.

La seduta inizia alle ore 15,55.

*IN SEDE REFERENTE***(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

L'emendamento 4.107 è ritirato dal senatore MONTELEONE, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo hanno manifestato il proprio avviso contrario.

Con il parere contrario del RELATORE e del Governo sono quindi respinti, in distinte votazioni, gli emendamenti 4.8, 4.167, 4.151, 4.16 e 4.13.

Il Presidente CAVAZZUTI ricorda che gli emendamenti 4.11 e 4.15, sono stati dichiarati inammissibili.

Previo avviso contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo, è quindi respinto l'emendamento 4.153, mentre l'emendamento 4.152 è dichiarato precluso.

Il senatore MONTELEONE, in assenza dei proponenti, fa proprio l'emendamento 4.10, sul quale motiva il proprio voto favorevole, sottolineando che la disposizione è diretta a tutelare l'interesse dei pazienti, assicurando la libera scelta delle strutture. Contrari il RELATORE e i rappresentanti del Governo, l'emendamento viene quindi respinto.

Sull'emendamento 4.74 si pronunciano negativamente sia il RELATORE che il rappresentante del Governo, mentre il senatore LAVAGNINI raccomanda di considerare, per la discussione in Assemblea, una riformulazione del comma 9. L'emendamento viene poi respinto.

Quanto agli emendamenti 4.185 e 4.180, d'iniziativa del Governo il relatore CHERCHI si dichiara favorevole e la Commissione con separate votazioni li accoglie.

Il PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento 4.31, che si intende riferito al primo periodo del comma 11. In proposito il RELATORE si rimette alla Commissione e il Sottosegretario CONDORELLI si dichiara favorevole ritirando l'emendamento 4.181, di contenuto analogo. La Commissione, quindi, accoglie l'emendamento.

Quanto all'emendamento 4.20, il relatore CHERCHI ricorda di aver avanzato una proposta di stralcio dei commi da 12 a 15: egli osserva, in proposito, che presso la Commissione competente è in corso di elaborazione una nuova normativa, diretta ad integrare i servizi della sanità militare con il Servizio sanitario nazionale.

Il Sottosegretario CONDORELLI si dichiara favorevole alla proposta di stralcio.

Il senatore LAVAGNINI concorda su tale soluzione, auspicando una normativa che escluda l'istituzione di un servizio sanitario parallelo o riservato, ma ne preveda la disponibilità per tutti i cittadini.

Il senatore D'Alì ritiene preferibile acquisire la valutazione del relatore e del Governo sul merito delle disposizioni in esame.

Il RELATORE, precisato che esse non hanno contenuto finanziario, conferma l'opportunità di stralciarle dal testo.

Il senatore DELFINO, favorevole allo stralcio, auspica che tale soluzione sia estesa anche ad altre disposizioni del disegno di legge, prive di contenuto finanziario.

La proposta di stralcio dei commi 12, 13, 14 e 15, posta in votazione, è accolta dalla Commissione. Sono pertanto preclusi gli emendamenti 4.20, 4.44, 4.134, 4.135, 4.32, 4.33, 4.38, 4.34, 4.136, 4.164 e 4.137.

Quanto all'emendamento 4.35, il relatore CHERCHI si rimette al Governo e il Sottosegretario CONDORELLI si dichiara contrario, pur precisando che la questione è allo studio dell'Esecutivo, ed esige un apposito provvedimento. Concorda la senatrice BETTONI BRANDANI, che peraltro reputa preferibile, quanto meno, introdurre il principio sotteso all'emendamento. Ad avviso del senatore DELFINO, si tratta di una modifica condivisibile ed importante, da integrare con la previsione di sanzioni finanziarie per eventuali inadempienze da parte delle regioni. Il Sottosegretario GIARDA osserva che sono necessari criteri precisi per ripartire le risorse tra le regioni, mentre i parametri indicati nell'emendamento non corrispondono a quelli definiti nell'accordo Stato-regioni. Conferma, pertanto, l'avviso contrario del Governo.

Il senatore LAVAGNINI ritiene opportuno non commisurare la quota di risorse esclusivamente alla popolazione: tuttavia, tenendo conto dell'accordo concluso al riguardo tra Stato e regioni, ritira l'emendamento, riservandosi di trasformarlo in ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Il Presidente CAVAZZUTI ricorda che gli emendamenti 4.95, 4.42, 4.93, 4.81 e 4.80, sono stati dichiarati inammissibili.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 4.157, 4.117 e 4.66, sui quali hanno espresso parere contrario sia il RELATORE che il rappresentante del Governo.

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 4.75, 4.76 e 4.77, sono stati dichiarati inammissibili.

Si procede all'esame congiunto degli emendamenti 4.186 e 4.145, precedentemente accantonati.

Il RELATORE ritiene opportuno integrare il contenuto dell'emendamento 4.145 nel comma 16 di cui all'emendamento 4.186; propone di conseguenza l'emendamento 4.186(nuovo testo), chiedendo la votazione per parti separate dei commi 16 e 17.

Approvata la prima parte dell'emendamento, nella quale risulta assorbito l'emendamento 4.145 il RELATORE si riserva di pronunciarsi sul comma 17.

Il senatore CARPENEDO ne censura l'ultima parte, alla quale ritiene preferibili le corrispondenti disposizioni dell'emendamento 4.0.3, che introducono una procedura più ragionevole. Concorda la senatrice BETTONI BRANDANI, mentre il senatore LAVAGNINI rileva che la disposizione richiamata accolla alle Regioni un debito enorme.

Il Sottosegretario GIARDA si dichiara disponibile a rinunciare all'ultima parte del comma 17 e il RELATORE modifica di conseguenza l'emendamento (4.186 nuova formulazione).

Il Presidente CAVAZZUTI precisa che la disposizione in esame ha un contenuto esclusivamente procedurale, mentre il citato emendamento 4.0.3 comporta un impegno finanziario non coperto, ed è stato pertanto dichiarato inammissibile.

La Commissione, quindi, approva anche la seconda parte dell'emendamento, nel testo riformulato.

Si procede alle dichiarazioni di voto sull'articolo 4.

Il senatore D'ALÌ motiva il voto contrario del Gruppo di Forza Italia, considerando che le disposizioni in materia sanitaria costituiscono un regresso rispetto alla manovra finanziaria dello scorso anno e non ne confermano il positivo indirizzo di liberalizzazione. Egli si dichiara preoccupato da alcune disposizioni, come quelle contenute nei commi 6 e 7, ed esprime disappunto per il mancato consenso a ragionevoli proposte di modifica, concernenti la riduzione di risorse per le regioni autonome, che non possono assicurare un servizio sanitario adeguato, con particolare riferimento alla Sicilia e alla Sardegna. Trova inopportuno, inoltre, l'ulteriore differimento di disposizioni in via di esaurimento temporale, mentre censura le modifiche apportate all'articolo, che ne alterano negativamente il contenuto già discutibile. Avverte, infine, che ove le indicazioni provenienti dalla sua parte politica dovessero riscontrare analoga, radicale opposizione anche su altre parti del disegno di legge, ciò inevitabilmente, determinerà nel proprio Gruppo, un atteggiamento non collaborativo nelle ulteriori fasi dell'iter, avvalendosi di ogni strumento regolamentare.

Il senatore CAPONI motiva il voto contrario del Gruppo di Rifondazione comunista, lamentando il mancato accoglimento di emendamenti innovativi per il sistema sanitario pubblico. Pur apprezzando la soppressione del comma 2, egli censura la reintroduzione di analogo meccanismo di prelievo in forma dissimulata.

Il senatore PODESTÀ preannuncia il suo voto contrario, sottolineando la formulazione contraddittoria e discutibile che risulta dalle modifiche accolte sull'articolo 4: esso, peraltro, incide impropriamente sull'ordinamento del settore sanitario.

Il senatore DELFINO motiva il voto di astensione sull'articolo 4, giudicando positivamente la soppressione del *ticket* per le prestazioni in pronto soccorso, e tenuto conto del sostanziale accantonamento della questione delle quote spettanti ai farmacisti. Particolare rilievo assume anche l'impegno del Governo ad affrontare la questione dei debiti pregressi delle USL.

Il senatore FARDIN dichiara il proprio voto favorevole sull'articolo 4, giudicando positivamente l'impegno del Governo a predisporre una normativa di sanatoria per i debiti pregressi delle USL.

Il senatore LAVAGNINI preannuncia il voto favorevole sull'articolo 4, giudicando positivamente le modifiche introdotte.

Il senatore PEPE preannuncia il voto favorevole sull'articolo 4, sottolineando positivamente la soppressione del comma 2 del medesimo articolo.

Il senatore DI MAIO annuncia il voto favorevole sull'articolo 4.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 4 nel testo modificato.

Il Presidente CAVAZZUTI ricorda che l'emendamento 4.0.1 risulta precluso, mentre l'emendamento 4.0.3 è stato dichiarato inammissibile. Quanto all'emendamento 4.0.2, sul quale si pronunciano negativamente sia il RELATORE che il rappresentante del Governo, esso - posto in votazione - non risulta accolto.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore CHERCHI illustra l'emendamento 5.100, suppressivo dell'intero articolo, sottolineando, peraltro, di condividere l'originario orientamento del Governo di determinare un livello di reddito oltre il quale non è possibile percepire la indennità per invalidità civile. Per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla soppressione dell'articolo 5, l'emendamento modifica il comma 2 dell'articolo 11 del disegno di legge collegato, definendo, per gli anni 1997 e 1998, la quantificazione in Tabella C della legge finanziaria dei capitoli relativi ai contributi dello Stato ad enti e ad altri organismi, fermo restando per il 1996 il taglio del 20 per cento degli importi dei trasferimenti risultanti sulla base della legislazione vigente. Il relatore pertanto invita tutti i proponenti a ritirare gli emendamenti suppressivi dell'articolo 5.

Interviene quindi il sottosegretario GIARDA il quale, pur rimettendosi alle decisioni della Commissione, puntualizza che il Governo ritiene preferibile definire un livello di reddito massimo oltre il quale non si percepisce l'indennità per invalidità.

Accettando l'invito del relatore, ritirano gli emendamenti suppressivi dell'articolo i senatori D'ALI, DELFINO e DI MAIO preannunciando il voto favorevole sull'emendamento 5.100.

Il senatore **CAPONI**, dichiara voto favorevole sull'emendamento 5.100, ritirando contestualmente l'emendamento 5.10. Sottolinea peraltro che la sua parte politica giudica negativamente qualsiasi intervento che correli il diritto alla indennità con il livello del reddito.

Il senatore **ROSSI** ritira l'emendamento 5.12, dichiarando il voto favorevole sull'emendamento 5.100, chiedendo al Governo di fornire informazioni sui contributi statali ricevuti da enti e associazioni.

Dopo la dichiarazione di voto contrario del senatore **CARPENEDO**, dichiarano il voto favorevole i senatori **COPERCINI** e **MONTELEONE**.

A titolo personale il senatore **GRILLO** dichiara il voto contrario sull'emendamento 5.100.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 5.100.

Risultano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 5.

Il relatore **CHERCHI** chiede al proponente di accantonare l'emendamento 5.0.500, per consentirne una più approfondita valutazione.

Il senatore **COPERCINI**, accogliendo l'invito del relatore, sottolinea che la sua parte politica annette particolare rilevanza alla questione delle pensioni di invalidità.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore **CHERCHI** esprime parere contrario sull'emendamento 6.32 .

Il sottosegretario **VEGAS** concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore **CAPONI**, nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento, sottolinea negativamente la richiesta continua di sacrifici a carico dei lavoratori, in continuità con una politica economica che mira unicamente allo smantellamento dello Stato sociale.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 6.32.

Il **RELATORE** illustra brevemente l'emendamento 6.49, sostitutivo dei commi 1 e 2 dell'articolo 6, volto ad escludere i lavoratori agricoli dalle limitazioni del tetto retributivo ai fini della cassa integrazione guadagni e a conservare il regime di cassa integrazione guadagni speciale per tutto il comparto agricolo. La copertura per i maggiori oneri, quantificabili in circa 90 miliardi, è garantita dal mantenimento per il 1996 del salario medio convenzionale per il 1995, ai fini dei trattamenti temporanei.

Prende la parola quindi il sottosegretario LISO, il quale, specificando che l'intera materia è oggetto di trattative tra il Governo e le parti sociali in vista di un accordo che possa tener presente le esigenze delle categorie interessate, esprime parere favorevole sull'emendamento 6.49, a condizione che il proponente lo modifichi sopprimendo le parole «ivi compreso il trattamento di integrazione salariale».

Il Relatore CHERCHI modifica l'emendamento 6.49 nel senso richiesto dal rappresentante del Governo.

Il senatore CAPONI giudica inaccettabile la copertura finanziaria illustrata dal relatore, in quanto i maggiori oneri si addossano esclusivamente sugli altri lavoratori agricoli.

Il senatore DELFINO, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario, dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.49.

Il senatore GRILLO preannuncia il voto contrario sull'emendamento 6.49, giudicando assolutamente inidonea la copertura finanziaria.

Posto ai voti è quindi approvato l'emendamento 6.49 (nuovo testo).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 6.37, 6.39, 6.4, 6.10 e 6.19.

Il relatore CHERCHI esprime parere contrario sull'emendamento 6.28.

Il sottosegretario GIARDA concorda con il parere espresso dal relatore.

Il senatore CAPONI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 6.28, finalizzato a riproporre la riduzione dell'orario di lavoro, quale unico strumento per contrastare efficacemente la crisi occupazionale.

Il senatore DELFINO dichiara il voto contrario sull'emendamento 6.28.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.28.

Con il parere contrario del RELATORE e del Governo è quindi respinto l'emendamento 6.31.

Il relatore CHERCHI, invita a ritirare l'emendamento 6.18 e tutti gli altri emendamenti relativi al comma 3 dell'articolo 6, giudicando opportuno valutare le possibili convergenze su un unico emendamento da riproporre in Assemblea, che prenda lo spunto dalla necessità - largamente condivisa - a rendere meno rigide le disposizioni del testo del Governo. In particolare occorre graduare l'indicazione del lavoro straordinario in relazione alle particolari esigenze produttive, atteso che l'intervento legislativo in questo tema costituisce uno strumento particolarmente efficace per contrastare la disoccupazione.

Interviene il sottosegretario LISO il quale ritiene opportuno accantonare la questione dichiarando la piena disponibilità del Governo a valutare eventuali proposte di modifiche che attenuino la rigidità delle disposizioni recate dal comma 3 conferendo maggiore elasticità della determinazione del lavoro straordinario in relazione alle differenziate esigenze produttive.

Interviene quindi il senatore GRILLO, il quale, nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 6.18, ribadisce la netta contrarietà della sua parte politica in ordine ad interventi legislativi che limitano l'autonomia contrattuale delle parti e penalizzano le imprese attraverso un indiretto aumento del costo del lavoro. Prendendo atto quindi della disponibilità del Governo ritiene che una riformulazione delle disposizioni in esame debba necessariamente ribaltare il principio dell'intervento legislativo.

Il senatore CURTO, insiste per la votazione dell'emendamento 6.18, sottolineando il negativo impatto di un diretto intervento legislativo su materie oggetto di contrattazione tra le parti, che si risolve in una sostanziale penalizzazione delle piccole imprese.

Il senatore TAMPONI dichiara il voto favorevole sull'emendamento 6.18.

Il senatore CHERCHI, prendendo atto dell'orientamento dei proponenti di non accogliere la proposta precedentemente avanzata, ribadisce la efficacia di un intervento legislativo che ridetermini la definizione di lavoro straordinario a partire dalla settimana lavorativa di 48 ore.

Il senatore CAPONI, nel dichiarare il voto contrario sull'emendamento 6.18, giudicando positivamente l'intervento del legislatore in tema di organizzazione del lavoro.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.18.

Con il parere contrario del RELATORE e del Governo, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.27.

Su invito del RELATORE, il senatore DE LUCA, ritira l'emendamento 6.40.

Fatto proprio dal senatore CAPONI, posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 6.40.

Il relatore CHERCHI, invita il proponente a ritirare l'emendamento 6.7, che potrà essere utilmente riproposto al Governo in sede di riesame delle modifiche al comma 3 dell'articolo 6.

Dopo l'espressione di parere contrario da parte del rappresentante del Governo, il senatore PODESTÀ ritira l'emendamento 6.7.

Preso atto del parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, i senatore ZACCAGNA e TAMPONI, aggiungono la firma e ritirano gli emendamenti 6.3 e 6.21.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario LISO, posti ai voti vengono quindi respinti gli emendamenti 6.26 e 6.1.

Accantonata momentaneamente la votazione dell'emendamento 6.33 viene accolto l'emendamento 6.50 (nuovo testo), risultando decaduto il sub-emendamento 6.50/1.

La Commissione accoglie successivamente l'emendamento 6.36, con il parere favorevole del RELATORE e del Governo.

Quanto all'emendamento 6.46, si dichiarano contrari sia il RELATORE che il sottosegretario GIARDA. Il senatore TAMPONI auspica maggiori disponibilità, da parte del Governo, su una proposta emendativa della quale sottolinea l'importanza, annunciando il proprio voto favorevole.

Il senatore D'ALÌ contesta la disattenzione del Parlamento e del Governo per le questioni di merito sollevate sull'istituto della cassa integrazione; ricorda, in proposito, di aver presentato una interrogazione parlamentare, rimasta senza risposta, al fine di apprendere l'entità dei contributi corrisposti alla FIAT, per la cassa integrazione speciale, nell'anno 1994, quando tale azienda realizzò un utile netto superiore a 1.100 miliardi e ridusse sensibilmente il proprio organico di personale. Denuncia, al riguardo, la corrispondenza di intenti e di interessi tra alcuni gruppi industriali e alcune parti politiche.

Il sottosegretario LISO osserva che l'emendamento solleva un'esigenza reale, risolta in modo improprio; ricorda che vi sono già, nell'ordinamento vigente, alcuni deterrenti all'uso della cassa integrazione, mentre afferma l'impegno del Governo a rivedere gli strumenti di sostegno sociale, il cui sistema è peraltro assai complesso e iniquo.

Il senatore CAPONI si dichiara contrario all'emendamento e rileva che la cassa integrazione guadagni è uno strumento di solidarietà sociale, finanziato con la fiscalità generale. Precisa, quindi, che la sua parte politica non intende in alcun modo condividere le iniziative personali dell'onorevole Berlusconi contro gli interessi di alcuni gruppi industriali, che peraltro non stanno certamente a cuore alla sua parte politica.

Il senatore MORANDO osserva che per la cassa integrazione guadagni sussiste un onere cospicuo per le imprese già nell'ordinamento vigente, mentre l'emendamento aggrava i costi di carico delle imprese in misura considerevole. Se ne desume una notevole confusione negli indirizzi di politica economica delle forze politiche che propongono nuovamente tale disposizioni.

L'emendamento viene quindi respinto.

In ordine all'emendamento 6.14, il sottosegretario GIARDA si dichiara contrario e il relatore CHERCHI invita i proponenti a ritirarlo.

Il senatore ROSSI motiva il suo voto favorevole e la Commissione respinge la proposta di modifica.

Si procede alla votazione dell'emendamento 6.33 precedentemente accantonato: con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, esso viene respinto dalla Commissione.

Sull'articolo 6, interviene per dichiarazione di voto contrario il senatore D'ALI, che stigmatizza l'arretramento nel processo di liberalizzazione del mercato del lavoro, derivante dalle disposizioni in questione. Censura, inoltre, la declaratoria di inammissibilità per emendamenti diretti a riaprire i termini del condono previdenziale, tradizionalmente considerato quale fonte di gettito.

Il senatore CAPONI motiva il parere contrario del suo Gruppo osservando che l'articolo 6 contiene misure inique e vessatorie nei confronti della parte più debole del mondo del lavoro.

Il senatore TAMPONI annuncia il proprio voto contrario e invita il Governo a riconsiderare il proprio atteggiamento, per la discussione in Assemblea, su alcune proposte di modifica avanzate dalla sua parte politica.

Il senatore PODESTÀ preannuncia il suo voto contrario e lamenta il mancato accoglimento di proposte migliorative da lui avanzate.

Il senatore CARPENEDO dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione, quindi, accoglie l'articolo 6 nel testo modificato.

Si procede alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.

L'emendamento 6.0.9 è respinto, dopo che RELATORE e rappresentante del Governo si sono dichiarati contrari e il senatore CAPONI ne ha motivato il contenuto, diretto a ripristinare un meccanismo di indicizzazione per i salari e gli stipendi dei lavoratori.

Sull'emendamento 6.0.8, si pronunciano negativamente il RELATORE e il Rappresentante del Governo. Il senatore CAPONI si riserva di riformulare l'emendamento e invita alla riflessione sulla questione sociale che vi è sottesa, dichiarando la disponibilità a ritirare la proposta, ove il relatore si impegna ad esaminare una soluzione adeguata.

Il relatore CHERCHI accoglie l'invito, e il senatore CAPONI ritira l'emendamento.

Quanto all'emendamento 6.0.2, il relatore CHERCHI invita i proponenti a ritirarlo, precisando che della questione si sta occupando la Commissione lavoro, mentre la proposta di modifica introdurrebbe un sistema di gestione non praticabile da parte di molte Regioni.

Il senatore COPERCINI sottolinea il tenore innovativo dell'emendamento, ma si risolve a ritirarlo.

L'emendamento 6.0.10, inammissibile nei commi 6, 10 e 11, è posto in votazione dopo che il RELATORE e il GOVERNO si sono dichiarati contrari. Il senatore D'ALì annuncia il suo voto favorevole, confermando le proprie riserve sull'inammissibilità delle proposte di riapertura dei termini per il condono previdenziale. Parimenti favorevole è la dichiarazione di voto del senatore TAMPONI. L'emendamento viene poi respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 6.0.15, i cui commi 6 e 10 sono stati dichiarati inammissibili, il RELATORE e il rappresentante del Governo si dichiarano contrari, il senatore D'ALì annuncia il suo voto favorevole, e la Commissione lo respinge.

L'emendamento 6.0.49, viene ritirato dal proponente su richiesta del RELATORE.

La Commissione accoglie quindi l'articolo 6 nel testo modificato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C05*, 0034*)

Il presidente BOROLI comunica che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato il termine, precedentemente previsto per il giorno 29 ottobre, a giovedì 2 novembre per la trasmissione all'Assemblea della relazione generale sui documenti di bilancio e sul disegno di legge collegato. Propone pertanto che la Commissione prosegua i lavori nella giornata di domani con un'unica seduta dalle ore 9.30 alle ore 16. Non avrebbero più luogo quindi le sedute pomeridiana e notturna di domani.

La settimana prossima la Commissione riprenderà i lavori lunedì 30 ottobre, alle ore 15,30 e alle ore 21. I lavori della Commissione proseguiranno successivamente fino a giovedì 2 novembre con tre sedute al giorno.

Dopo un breve dibattito al quale partecipano i senatore PODESTÀ, FARDIN, DUJANY, COPERCINI, ZACCAGNA e MORANDO, viene accolta la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 20.

109ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Giarda e Vegas.

La seduta inizia alle ore 21,25.

*IN SEDE REFERENTE**(2157) Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 7.

Sull'emendamento 7.46 esprimono parere contrario il relatore CHERCHI e il sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CAPONI, l'emendamento risulta respinto.

Il presidente BOROLI dichiara precluso l'emendamento 7.42.

Sugli emendamenti 7.36, 7.33 e 7.87, di identico contenuto, il RELATORE si rimette al parere del rappresentante del GOVERNO, il quale esprime parere contrario.

Posti congiuntamente ai voti, risultano respinti.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 7.24, 7.52 e 7.60.

Sull'emendamento 7.92 esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del Governo.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 7.96, 7.40, 7.44, 7.69, 7.43, 7.6, 7.66, 7.59 e 7.58.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 7.57, sul quale il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo e il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara preclusi gli emendamenti 7.56, 7.103 e 7.93 (col relativo subemendamento 7.93/1).

Sull'emendamento 7.106 il RELATORE esprime parere favorevole e ritiene comunque di dover segnalare alla riflessione del Governo il suo contenuto.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario sull'emendamento, che a suo avviso potrebbe dar luogo ad un contenzioso assai vasto.

Il senatore TAMPONI dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento, sottolineando che il limite di età per la partecipazione

ai concorsi finisce per penalizzare coloro che hanno effettuato studi più lunghi.

Interviene quindi il senatore CURTO che, pur dichiarando di comprendere le perplessità del Governo, ritiene necessario affrontare gli effetti negativi che i blocchi delle assunzioni hanno comportato per molti giovani.

Il senatore CASTELLANI, pur dichiarando di condividere le finalità dell'emendamento, ritiene opportuna una sua riformulazione.

Dopo la proposta avanzata dal senatore CARPENEDO di affrontare in altra sede il problema sottostante all'emendamento, il senatore CURTO dichiara di ritirare l'emendamento 7.106.

Il presidente BOROLI dichiara precluso l'emendamento 7.48.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento 7.32 e dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario GIARDA.

Il senatore TAMPONI, annunciando di far proprio l'emendamento, dichiara voto favorevole.

Il senatore D'ALÌ annuncia il voto favorevole della sua parte politica sull'emendamento.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, gli emendamenti 7.32, 7.64 e 7.85 risultano respinti.

Con l'avviso contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, vengono altresì respinti gli emendamenti 7.31, 7.65 e 7.86.

Sull'emendamento 7.95 esprimono parere contrario sia il RELATORE che il sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Il senatore COPERCINI ritira quindi l'emendamento 7.7.

Sull'emendamento 7.75 esprime parere favorevole il relatore CHERCHI mentre il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 7.75 risulta respinto.

Sugli emendamenti 7.53 e 7.54, di identico contenuto, esprimono parere contrario tanto il RELATORE quanto il sottosegretario GIARDA.

Posti congiuntamente ai voti, i due emendamenti risultano respinti.

Sull'emendamento 7.77 esprime parere favorevole il RELATORE, mentre esprime parere contrario il sottosegretario GIARDA.

Posto ai voti, l'emendamento 7.77 risulta accolto.

Il RELATORE ritira in primo luogo l'emendamento 7.80 e, dopo averli fatti propri, ritira successivamente anche gli emendamenti 7.76 e 7.79.

Ritira infine gli emendamenti 7.0.1 e 7.0.6, ribadendo tuttavia la necessità di affrontare le questioni relative alla finanza locale che con questi emendamenti venivano in considerazione.

Intervengono quindi i senatori D'ALÌ, PODESTÀ e CAPONI per annunciare il voto contrario delle rispettive parti politiche sull'articolo 7, che, posto ai voti nel testo emendato, risulta accolto.

Si passa quindi all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati all'articolo 8.

Il senatore CAPONI lamenta l'assenza di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Il RELATORE e il sottosegretario GIARDA esprimono parere contrario sull'emendamento 8.9.

Il senatore BERGONZI annuncia il proprio voto favorevole, ribadendo quanto già affermato nell'illustrazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento risulta respinto.

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l'emendamento 8.14 è inammissibile, si passa all'esame dell'emendamento 8.33 e del subemendamento 8.33/1.

Il RELATORE esprime parere contrario sull'emendamento, mentre esprime il proprio parere favorevole sulla prima parte del subemendamento 8.33/1 e sulla soppressione della parola «tendenzialmente» della seconda parte. Si dichiara invece contrario all'altro inciso che con la seconda parte il subemendamento intende sopprimere.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario tanto sul subemendamento quanto sull'emendamento.

Si apre quindi una discussione, nella quale interviene il senatore BISCARDI, che dà conto delle ragioni del subemendamento, richiamando gli accordi ai quali la 7ª Commissione era giunta con il Ministro sull'argomento oggetto del subemendamento.

Il senatore CASTELLANI si dichiara favorevole al subemendamento 8.33/1 e il senatore BERGONZI dichiara il proprio voto favorevole tanto sul subemendamento quanto sull'emendamento.

Il senatore TAMPONI si dichiara invece contrario alla soppressione della parola «tendenzialmente» che rappresenta un aspetto fondamentale dell'emendamento 8.33.

Dopo interventi del RELATORE e del sottosegretario GIARDA, il senatore TAMPONI si dichiara quindi favorevole alla soppressione della parola «tendenzialmente», mentre il senatore BISCARDI accetta l'invito rivoltagli dal senatore CHERCHI di rinunciare alla soppressione dell'inciso: «senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa».

Posto ai voti, il subemendamento 8.33/1, così modificato, risulta quindi accolto e successivamente, posto ai voti, risulta accolto l'emendamento 8.33 nel testo emendato.

Il senatore ZACCAGNA segnala che la presenza del Ministro competente sarebbe utile per l'esame di emendamenti con rilevante contenuto tecnico.

Il RELATORE e il rappresentante del Governo esprimono parere contrario sull'emendamento 8.2, che, posto ai voti, risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 8.15.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo l'emendamento 8.10, posto ai voti, risulta respinto.

Il senatore CURTO, su invito del RELATORE, ritira quindi l'emendamento 8.4.

Sull'emendamento 8.17 il RELATORE si rimette al parere del sottosegretario GIARDA, che si dichiara contrario.

Annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento 8.17 i senatori BISCARDI, CASTELLANI e TAMPONI.

Posto ai voti, l'emendamento 8.17 risulta accolto.

Sull'emendamento 8.18 il RELATORE si rimette al Governo e il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

La senatrice PAGANO fa presente che l'emendamento in esame andrebbe coordinato con il seguente 8.19 nonchè con l'emendamento 8.33 già approvato.

Il senatore CASTELLANI osserva che la portata dell'emendamento appare limitativa, in quanto fa riferimento esclusivamente alle aree depresse.

Il RELATORE invita il proponente a riformulare l'emendamento, eliminando il riferimento esclusivo alle aree depresse.

Il senatore ZACCAGNA fa proprio l'emendamento riformulandolo nei termini suggeriti dal relatore.

Il senatore BERGONZI dichiara voto contrario sull'emendamento riformulato.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario anche sulla nuova formulazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 8.18 è quindi accolto.

Il relatore CHERCHI invita i proponenti dell'emendamento 8.19 a ritirarlo.

Il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Dopo che il senatore TAMPONI ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento, il RELATORE esprime su di esso parere contrario.

Il senatore COPERCINI dichiara il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 8.19 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.11 il parere del RELATORE e del sottosegretario GIARDA è contrario.

Il senatore BERGONZI, nel dichiarare il proprio voto favorevole, osserva che l'emendamento è finalizzato alla soppressione di una norma che determina una involuzione nella materia dell'organizzazione didattica.

Il senatore BISCARDI sottolinea che tale norma si applica esclusivamente alle piccole isole e ai comuni di alta montagna, cioè ad ipotesi in cui è preferibile la soluzione delle pluriclassi rispetto al disagio derivante agli alunni da scomodi spostamenti.

Il senatore TAMPONI dichiara di concordare sul merito della proposta emendativa in esame, ma di essere contrario sulla copertura finanziaria utilizzata, per cui dichiara il proprio voto contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 8.11 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.20 il parere del RELATORE e del sottosegretario GIARDA è contrario.

La senatrice PAGANO dichiara il proprio voto contrario.

Il senatore CARPENEDO si associa alle considerazioni prima svolte dal senatore Biscardi e sottolinea che si potrebbe adottare nei casi in questione la soluzione già sperimentata per le comunità montane.

Il senatore BERGONZI sottolinea che la norma di cui si propone la soppressione riguarda solo 750 classi su tutto il territorio nazionale, per cui il risparmio di spesa che da essa deriva è assai limitato.

Il senatore ZACCAGNA dichiara la propria astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.20 risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 8.7.

Il relatore CHERCHI fa presente che gli emendamenti 8.21, 8.22, 8.31 e 8.23 propongono modifiche del comma 2 dell'articolo 8 che egli condivide, per cui propone l'accantonamento dei suddetti emendamenti allo scopo di formularne una versione unificata.

Gli emendamenti 8.21, 8.22, 8.31 e 8.23 sono quindi accantonati.

Sull'emendamento 8.32 il parere del RELATORE è favorevole, mentre quello del sottosegretario GIARDA è contrario.

Il senatore DUJANY, nel dichiarare il proprio voto contrario, fa presente di essere contrario altresì sul testo del comma 2, che prevede un parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

L'emendamento 8.32 viene quindi posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Il senatore CASTELLANI ritira l'emendamento 8.21.

Sull'emendamento 8.24 il RELATORE si rimette al Governo e il sottosegretario GIARDA esprime parere contrario.

Il senatore DELFINO dichiara voto favorevole, sottolineando che l'emendamento è finalizzato a garantire la continuità didattica per gli alunni portatori di *handicap* e che da esso non conseguono oneri per il bilancio dello Stato.

Il senatore CASTELLANI invita i proponenti al ritiro dell'emendamento, che, pur essendo ispirato ad una esigenza meritevole di apprezzamento, appare di fatto inapplicabile o eccessivamente penalizzante per gli insegnanti.

Posto ai voti, l'emendamento 8.24 risulta respinto.

Sull'emendamento 8.13 il parere del RELATORE e del sottosegretario GIARDA è favorevole.

Il senatore CASTELLANI esprime perplessità sull'emendamento, che incongruamente prevede un'ulteriore proroga delle graduatorie proprio nel momento in cui sono stati espletati o banditi nuovi concorsi.

Il senatore BISCARDI, pur condividendo tali perplessità, dichiara voto favorevole.

Il RELATORE invita il Governo a ritirare l'emendamento.

Il senatore ZACCAGNA dichiara la propria astensione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.13 risulta respinto.

Il sottosegretario GIARDA presenta il subemendamento 8.25/1, sul quale il parere del RELATORE è favorevole.

I senatori BERGONZI, BISCARDI e ZACCAGNA dichiarano voto contrario sul subemendamento, che a loro avviso appare pleonastico.

Il sottosegretario GIARDA ritira il subemendamento 8.25/1.

Il RELATORE invita i proponenti a ritirare l'emendamento 8.25, sul quale il parere del sottosegretario GIARDA è contrario.

Il senatore D'ALÌsi chiede per quale motivo i presentatori vogliano sostituire la norma proposta al comma 5 del testo e non abbiano presentato invece un emendamento aggiuntivo.

Il senatore CASTELLANI invita i proponenti al ritiro dell'emendamento, che appare contraddittorio con gli indirizzi formulati dal Ministro della pubblica istruzione nel corso dell'esame della norma presso la 7ª Commissione.

Il senatore BISCARDI chiarisce che l'emendamento si propone esclusivamente di lasciare inalterata la situazione esistente, finalizzando i risparmi di spesa da realizzare nel settore della pubblica istruzione a interventi riguardanti le scuole di ogni ordine e grado e l'amministrazione scolastica.

Il senatore TAMPONI dichiara voto contrario sull'emendamento, che a suo giudizio potrebbe penalizzare la scuola privata.

Il senatore MORANDO, pur ritenendo condivisibili le esigenze che ispirano l'emendamento, invita i proponenti al ritiro.

I senatori BISCARDI e PAGANO aderiscono a tale invito.

Il senatore BERGONZI fa proprio l'emendamento, sottolineando che sulla base della norma governativa soltanto una quota esigua di risparmi di spesa verrebbe utilizzata per esigenze del sistema scolastico.

Il senatore D'ALÌ dichiara voto contrario, richiamando il parere espresso sull'articolo in esame dalla 7ª Commissione.

Posto ai voti, l'emendamento 8.25 risulta respinto.

Dopo che il RELATORE e il sottosegretario GIARDA hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 8.26, questo viene posto ai voti e risulta accolto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA viene quindi posto ai voti l'emendamento 8.1, che risulta respinto.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 8.12, sul quale il parere del RELATORE e del sottosegretario GIARDA è contrario, e risulta respinto.

Il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 8.8.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA viene quindi posto ai voti l'emendamento 8.5, che risulta respinto.

Sull'emendamento 8.27 il parere del RELATORE e del sottosegretario GIARDA è contrario.

Il senatore CARPENEDO ritiene pienamente condivisibile l'emendamento in esame, finalizzato a prevedere la detraibilità fiscale delle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione. Fa presente peraltro che esso dovrebbe essere riformulato in modo da ridurre la perdita di gettito, e da utilizzare una diversa modalità di copertura finanziaria, per cui invita i proponenti al ritiro.

Il senatore BERGONZI dichiara voto contrario, sottolineando che appare preferibile ottenere un contenimento delle spese per la frequenza di corsi piuttosto che maggiori detrazioni delle spese stesse ai fini fiscali.

Il senatore TAMPONI dichiara il proprio voto favorevole, sottolineando che l'emendamento consente l'attuazione del principio di cui all'articolo 33 della Costituzione, e che la sua copertura finanziaria appare adeguata. Auspica pertanto che su di esso il Governo possa manifestare attenzione e disponibilità.

Il senatore D'ALÌ, nel dichiarare il proprio voto favorevole, sottolinea che l'emendamento rappresenta un punto fondamentale del programma della sua parte politica nella materia scolastica.

Posto ai voti, l'emendamento 8.27 risulta respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del sottosegretario GIARDA vengono posti ai voti separatamente gli emendamenti 8.29, 8.28 e 8.3, che risultano respinti.

Il relatore CHERCHI illustra una nuova formulazione unificata degli emendamenti 8.22, 8.23 e 8.31, che erano stati precedentemente accantonati (emendamento 8.100).

Il senatore BERGONZI illustra il subemendamento 8.100/1, finalizzato ad escludere esplicitamente la cofrequenza.

Tale subemendamento viene quindi posto ai voti e, dopo prova e controprova, risulta respinto.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 8.100, col conseguente assorbimento degli emendamenti 8.22, 8.23 e 8.31.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dell'articolo 8 nel suo complesso.

Il senatore DUJANY fa presente che la sua parte politica non ha presentato emendamenti all'articolo 8, nel presupposto che esso non si applichi alle regioni a statuto speciale.

Il RELATORE ribadisce che il disegno di legge collegato non si pone in contraddizione con le prerogative costituzionali delle suddette regioni.

Il senatore ZACCAGNA dichiara il proprio voto contrario, rilevando che nessuno degli emendamenti presentati dal suo Gruppo è stato accolto.

Dichiarano altresì il voto contrario delle rispettive parti politiche i senatori TAMPONI, MONTELEONE e BERGONZI.

Viene quindi posto ai voti l'articolo 8 nel suo complesso ed è accolto.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 0,10 del 27 ottobre.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2157**Art. 4.**

Al comma 5, quarto periodo, dopo la parola: «avvalendosi» sostituire le parole: «di personale adeguatamente formato» con le seguenti: «di società, di istituzioni e società specializzate».

4.99

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «personale adeguatamente formato» è soppressa la virgola.

4.178

IL GOVERNO

Al comma 5, quarto periodo, dopo le parole: «Ministero della sanità» inserire le seguenti: «, dalle Società scientifiche specifiche e dalla Società italiana verifica e qualità. Il Ministro della sanità definisce con proprio decreto entro il 31 dicembre 1995 i requisiti per l'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e i criteri per la verifica della qualità e quantità delle prestazioni sanitarie di cui all'articolo 10 del predetto decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni. Qualora il Ministero della sanità non provveda entro il termine suindicato, le regioni possono provvedere in via sostitutiva».

4.100

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso.

4.179

IL GOVERNO

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

4.143

ALBERTI CASELLATI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.130 GREGORELLI, DI ORIO, BETTONI BRANDANI,
CARELLA, LAVAGNINI, MODOLO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, CASADEI
MONTI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

4.123 CARPENEDO

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

4.85 CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 5.

4.52 BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici e deve prevedere la rappresentanza di tutte le figure professionali, dirigenti di secondo e primo livello del ruolo sanitario, personale infermieristico e tecnico-sanitario sulla base di uno specifico regolamento emanato dalle singole regioni. Nelle unità sanitarie locali il consiglio deve prevedere inoltre una idonea rappresentanza dei medici di medicina generale».

4.142 CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito da medici, in maggioranza, e da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica, è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

4.114 MONTELEONE, CURTO

Al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri il consiglio dei sanitari, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 30 dicembre 1992, n. 502, deve altresì comprendere una rappresentanza dei medici di medicina generale».

4.25

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo il seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie locali dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici, nonché da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica, è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

4.144

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle aziende ospedaliere e nelle unità sanitarie dotate di presidi ospedalieri, il consiglio dei sanitari, organo elettivo presieduto dal direttore sanitario, è costituito in maggioranza da medici, nonché da una rappresentanza del personale infermieristico e del personale tecnico sanitario laureato. Nella componente medica è garantita la presenza maggioritaria dei medici ospedalieri con equa e proporzionale ripartizione tra dirigenti di primo e secondo livello. È altresì assicurata la presenza del medico veterinario».

4.64

PODESTA, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole da: «presieduto» fino alla fine del comma con le seguenti: «la cui costituzione è demandata a disposizioni regionali è considerato organo di consultazione e di proposizione il cui parere è obbligatorio per il Direttore generale sugli argomenti tecnico-scientifici inerenti la gestione e lo sviluppo delle strutture sanitarie in oggetto».

4.17

BINAGHI

Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «da tutti i dirigenti di secondo livello» con le seguenti: «da una rappresentanza di dirigenti di secondo livello».

4.84

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del ruolo sanitario» aggiungere le seguenti: «da una rappresentanza dei medici di medicina generale convenzionati con il sistema sanitario nazionale».

4.83

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI

Al comma 5, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «, nonchè da un rappresentante della medicina di base».

4.101

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono a predisporre un piano, da realizzarsi entro il 30 giugno 1997 per alienare gli immobili destinati ad usi sanitari che siano sottoutilizzati o non ancora completati e che, comunque, non siano indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie individuati nei piani sanitari regionali. Con il piano suddetto si procederà anche a liberare gli immobili presi in dotazione e sottoutilizzati».

4.145

ALBERTI CASELLATI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alle regioni è fatto obbligo di espletare prove di concorso riservato per tutti coloro che, applicati nei SERT (Servizi tossicodipendenze), abbiano convenzioni stipulate da almeno diciotto mesi»

4.162

COSTA, TAMPONI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministro della sanità al fine di realizzare una più economica ed efficiente gestione delle attività scientifiche ed assistenziali degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico può disporre, sentite le Regioni interessate, l'accorpamento e l'integrazione delle strutture e presidi ospedalieri e delle risorse umane e strumentali degli istituti stessi attraverso anche la gestione dei beni ed il trasferimento del personale fra gli istituti, ivi compresi quelli con personalità giuridica di diritto privato, che abbiano dichiarato la loro disponibilità a cedere o acquistare i predetti beni e personale. I conseguenti rapporti attivi e passivi sono regolati da convenzioni tra gli istituti».

4.109

CUSIMANO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

4.102 MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 6.

4.4 COZZOLINO, DEMASI, CURTO, MULAS

Sopprimere il comma 6.

4.139 CAMPUS, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI

Sopprimere il comma 6.

4.62 PODESTA, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. L'articolo 8, comma 7, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è soppresso».

4.40 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 6, dopo la parola: «atto», sono inserite le seguenti: «tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le farmacie pubbliche e private».

4.26 LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 6, sono aggiunte le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni del comma 6 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.147 CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.175 MARTELLI, MONTELEONE, XIUMÈ, SIGNORELLI, CURTO

Al comma 6, alla fine aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le procedure già attuate a norma dell'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.173 CUSUMANO, TAMPONI

Alla fine del comma 6, aggiungere le seguenti: «fatte salve le procedure già attuate a norma dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.172 DELFINO, TAMPONI, DE GAUDENZ

All'articolo 4, nel comma 6, dopo le parole: «31 dicembre 1996» aggiungere le seguenti: «fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.1 GREGORELLI, LAVAGNINI

Al comma 6, aggiungere le seguenti parole: «fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.103 MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 6 aggiungere alla fine dopo la parola: «1996» le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.71 PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Alla fine del comma 6, aggiungere il seguente periodo: «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni devono comunque provvedere al disposto dell'articolo 6, comma 6, della legge».

4.5

CURTO, COZZOLINO, DEMASI, MULAS

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In carenza delle tariffe stabilite secondo i criteri di cui al decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 15 maggio 1994, le tariffe degli accordi nazionali di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 119, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1988, n. 120, vigenti in regime di proroga, sono aggiornate secondo gli indici ISTAT maturati dalla data di scadenza degli accordi di cui ai predetti decreti del Presidente della Repubblica n. 119 e n. 120 del 1988 fino al 31 dicembre 1995, applicati alle tariffe ivi previste, parzialmente riconfermate con il decreto del Ministro della sanità 7 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 6 dicembre 1991. Tale aggiornamento riguarda anche i tariffari adottati anche in via provvisoria dalle regioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.12

CURTO, MULAS

Sopprimere il comma 7.

4.59

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità, le regioni stabiliscono con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni più rappresentative delle strutture private e dei professionisti, relativamente a ciascun livello assistenziale individuato dal Piano sanitario nazionale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 luglio 1994, un piano preventivo pluriennale che definisca quantità presunte e tipologia delle prestazioni sanitarie, assicurando agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti le prestazioni sanitarie secondo il sistema stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dell'articolo 6, commi 6 e 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.182

CUSUMANO, TAMPONI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni nonché dell'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724, le Regioni, anche ai fini degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative, assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.2

GREGORELLI, LAVAGNINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità, le Regioni stabiliscono con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni rappresentative delle strutture private e dei professionisti, un piano preventivo annuale che definisca in modo globale quantità presunte e tipologia delle prestazioni sanitarie da erogare, anche ai fini degli oneri da sostenere, assicurando agli assistiti la facoltà di libera scelta delle strutture e dei professionisti eroganti secondo il sistema stabilito dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 6, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

4.104

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dei commi 6 e 7 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica di qualità, le regioni contrattano con le strutture pubbliche e con le associazioni rappresentative delle strutture private e dei professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che ne stabilisca quantità presunte e tipologia anche ai fini degli oneri da sostenere, con riguardo alle relative dimensioni e capacità operative, assicurando ai cittadini la facoltà di libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.113

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI, ROSSO, ALBERTI CASELLATI, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAMPONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nell'ambito dei nuovi rapporti instaurati ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive

modificazioni e integrazioni, le regioni, al fine di equilibrare la domanda e l'offerta dei servizi sanitari, concordano con le strutture pubbliche, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali piani preventivi per individuare quantità e qualità delle prestazioni sanitarie, ai fini della copertura degli oneri da sostenere».

4.27

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 7, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè dell'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724»; sostituire le parole da: «e le unità sanitarie locali» fino alla fine del comma con le seguenti: «Le Regioni, anche ai fini degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.159

MONTELEONE, CURTO

Al comma 7 dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «nonchè del comma 6 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Sostituire le parole da: «le regioni» fino alla fine del comma con le seguenti: «le regioni, anche al fine degli oneri da sostenere, concordano con le strutture pubbliche e, tramite le associazioni rappresentative, con le strutture private ed i professionisti eroganti prestazioni sanitarie, un piano preventivo che ne rispetti le relative dimensioni e capacità operative assicurando ai cittadini il diritto alla libera scelta del luogo di cura e del medico».

4.72

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Al comma 7, sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del periodo con le seguenti: «dei dati conferiti dai servizi epidemiologici e dei dati storici fissano le quantità di prestazioni da acquisire presso le strutture private accreditate per integrare quelle erogabili dalle strutture pubbliche automaticamente accreditate. Le regioni e le aziende dei servizi sanitari contrattano con le strutture sanitarie private e con i professionisti eroganti prestazioni sanitarie un piano annuale preventivo che stabilisca le quantità presunte e la tipologia delle prestazioni e fissano il limite degli oneri da sostenere. Le strutture sanitarie private, al fine dell'accreditamento per integrare quelle pubbliche sono tenute a rispettare i livelli qualitativi e quantitativi di strutture tecnologiche e di servizi sanitari, nonché delle piante organiche di personale e sono tenute ad applicare ed a rispettare il contratto di lavoro collettivo del comparto sanitario pubblico».

4.43

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 7, sostituire le parole: «con le strutture pubbliche e private ed i professionisti» con le seguenti: «con i rappresentanti delle strutture pubbliche e con le associazioni più rappresentative delle strutture private e dei professionisti».

4.168

DEGAUDENZ, FABRIS Pietro, TAMPONI

Al comma 7, sostituire le parole: «con le strutture pubbliche e private ed i professionisti eroganti» con le seguenti: «con i professionisti e le aziende pubbliche e private fornitori di».

4.68

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CASADEI MONTI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In riferimento all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le voci che concorrono a determinare la base retributiva su cui calcolare l'equiparazione sono esclusivamente quelle pensionabili».

4.94

PALOMBI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compresa tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima, fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

4.9

. COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le relative tariffe».

4.176

CARPENEDO

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministero della sanità individua le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale».

4.53

BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni fissano il livello delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazioni compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private ed i relativi regolamenti».

4.149

ALBERTI CASELLATI

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni determinano il valore delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori sulla base di quello individuato dal Ministro della sanità con propri decreti, salva la puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero della sanità 15 aprile 1994, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

4.119

MONTELEONE, CURTO

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le regioni determinano il valore delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori sulla base di quello individuato dal Ministro della sanità con propri decreti, salva la puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1994».

4.148

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: «massimo delle tariffe» a: «non superiore al 20 per cento» con le parole: «delle tariffe da corrispondere nel proprio territorio ai soggetti erogatori entro un intervallo di variazione compreso tra il valore delle tariffe individuate dal Ministro della sanità con propri decreti, da intendersi quale tariffa massima, ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa».

4.14

CURTO, MULAS

Al comma 8 sostituire le parole: «il livello massimo delle» con la seguente: «le»; sopprimere le parole da: «fatti salvi» fino a: «10 maggio 1994»; inserire dopo la parola: «individua» le seguenti: «entro il 31 marzo 1996».

4.73

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Al comma 8, al secondo periodo, dopo le parole: «il Ministro della sanità individua» inserire le parole: «entro il 31 marzo 1996».

4.105

MARTELLI, XIUMÈ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, dopo le parole: «individuate dal Ministro della sanità con propri decreti» inserire le seguenti: «di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.131

BETTONI BRANDANI, LAVAGNINI, GREGORELLI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, CASADEI MONTI

Al comma 8, dopo le parole: «al 20 per cento,» aggiungere le seguenti: «secondo protocolli di economia di scala, da ritenersi quale tariffa minima,»

4.7

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, sopprimere le parole: «fatti salvi» sino alla fine del periodo.

4.150

CAMPUS, GALLOTTI

Al comma 8 sostituire le parole: «fatti salvi i livelli inferiori individuati in base alla puntuale applicazione dei criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994», con le seguenti: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a visita, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private, nonché i relativi regolamenti. Le regioni, entro novanta giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali si uniformeranno alle nuove norme».

4.166

CUSUMANO, TAMPONI

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: «20 per cento» sostituire le parole da «fatti salvi» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le tariffe potranno essere livellate su valori inferiori solo a seguito della puntuale applicazione dei criteri elencati nell'articolo 3 del decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. A seguito della applicazione degli stessi criteri le regioni adottano parametri percentuali correttivi di incremento delle tariffe per dar conto delle singole situazioni e tipologie di cui al comma 4 dello stesso articolo».

4.154

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole da: «ed una riduzione» a: «10 maggio 1994» con le seguenti: «da rivedere annualmente, e con un incremento o un decremento non superiore al 20 per cento».

4.107

MARTELLI, XIUMÉ, MONTELEONE, SIGNORELLI, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 8, sopprimere l'intero periodo da: «Per l'assistenza specialistica» fino alla fine del comma.

4.8

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a visita, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private nonché i relativi regolamenti. Le regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali si uniformeranno alle nuove norme».

4.167

DELFINO, TAMPONI

Al comma 8, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi comprese la diagnostica strumentale e di laboratorio e la medicina fisica e riabilitativa, il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, oltre alle suddette tariffe, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private ed i relativi regolamenti».

4.151

CAMPUS, GALLOTTI, ALBERTI CASELLATI

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per l'assistenza specialistica ambulatoriale di diagnostica strumentale, di laboratorio e di medicina fisica e riabilitativa, ivi comprese le branche a visita il Ministro della sanità individua, entro il 31 marzo 1996, le tariffe, le prestazioni erogabili dal servizio sanitario nazionale, le norme per gli accreditamenti delle strutture pubbliche e private, nonché i relativi regolamenti».

4.16

BINAGHI

Al comma 8, sostituire all'ultimo periodo le parole da: «le prestazioni erogabili» fino alla fine del comma con le parole: «nel rispetto della unità del nomenclatore tariffario, identico per le strutture pubbliche e per quelle private e i professionisti accreditati, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, provvedendo ad eliminare le prestazioni obsolete, ad introdurne di nuove, tecnologicamente significative e differenziando fasce di prestazioni erogabili in assistenza diretta, indiretta, o condizionata dallo stato di necessità comprovato da visita fiscale seguita da specialista pubblico».

4.13

CURTO, MULAS

Dopo il comma 8-bis aggiungere il seguente comma:

«8-ter. Sono abrogati l'ottavo comma dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e le successive modificazioni di cui all'articolo 3 legge 26 gennaio 1982 n. 12 e all'articolo 19, punto 1 secondo capoverso legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti i termini temporali relativi alle prestazioni fornite agli utenti dalle strutture sanitarie pubbliche, non compatibili con quanto fissato all'articolo 8, comma 5, quarto capoverso del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo aggiornato pubblicato sul supplemento ordinario n. 3 alla GURI n. 4 del 7 gennaio 1994».

4.11

COZZOLINO, DEMASI, MULAS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Sono abrogate le disposizioni di cui ai commi sesto e settimo dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificate dall'articolo 3 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito dalla legge 26 gennaio 1982, n. 12, al comma 8 dello stesso articolo 25 della legge n. 833 del 1978, nonché le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, secondo capoverso, della legge 11 marzo 1988, n. 67».

4.15

CURTO, MULAS

Al comma 8, dopo le parole: «diagnostica strumentale, di laboratorio» inserire le seguenti: «e la medicina fisica e riabilitativa».

4.153

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 8, dopo la parola: «individua» inserire le seguenti: «entro il 31 marzo 1996».

4.152

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per l'assistenza specialistica ambulatoriale, ivi compresa la diagnostica strumentale e di laboratorio, il Ministro della sanità individua, oltre alle suddette tariffe, nel rispetto della unicità del nomenclatore tariffario, identico per le strutture pubbliche e per quelle private e i professionisti accreditati, le prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, provvedendo ad eliminare le prestazioni obsolete, ad introdurne di nuove, tecnologicamente significative e differenziando fasce di prestazioni erogabili in assistenza diretta, indiretta, o condizionata dallo stato di necessità comprovato da visita fiscale eseguita da specialista pubblico».

4.10

COZZOLINO, DEMASI, MULAS, CURTO

Sopprimere il comma 9.

4.28

LAVAGNINI, GREGORELLI

Sopprimere il comma 9.

Al relativo onere di lire 25 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1503 del Ministero degli affari esteri.

4.55

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre: «5.285 miliardi, 3.500 miliardi, 3.500 miliardi» con le seguenti: «5.295 miliardi, 3.510 miliardi, 3.510 miliardi».

4.74

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della sanità si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle USL e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonché dalle somme corrisposte da enti o privati a favore della Aziende USL per prestazioni e servizi di assistenza medico veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

4.120

MONTELEONE, CURTO

Il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sui fondi di incentivazione previsti per il comparto della Sanità, si intendono non applicabili ai fondi di incentivazione definiti dagli articoli 130 e 131 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. A far data dal 1° gennaio 1996 i fondi per l'incentivazione dei medici veterinari delle unità sanitarie locali e degli Istituti zooprofilattici sperimentali potranno essere integrati dalle somme corrisposte da enti o privati paganti le prestazioni erogate per le attività di autocontrollo definite dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, dal decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 531, dal decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 65, dal decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1992, n. 227, nonché dalle somme corrisposte da enti o privati a favore delle Aziende dei servizi sanitari per prestazioni e servizi di assistenza medico-veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270».

4.29

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 9 sopprimere le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Al relativo onere di lire 25 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 1503 del Ministero degli affari esteri.

4.56

BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Al comma 9, sostituire le parole: «1° gennaio 1994» con le seguenti: «1° gennaio 1996».

4.132

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, LAVAGNINI, GREGORELLI, CASADEI MONTI

Al comma 9, dopo le parole: «1° gennaio 1994», aggiungere le seguenti: «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto sanità».

4.65

PODESTA, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Al comma 9 aggiungere in fine, le seguenti parole: «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto della sanità».

4.155

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 9, dopo le parole: «1° gennaio 1994», inserire le seguenti: «e fino alla definizione del primo contratto collettivo nazionale dell'area della dirigenza medico-veterinaria del comparto della sanità».

4.118

MONTELEONE, CURTO

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Tale norma non si applica alle prestazioni fornite a terzi paganti in proprio».

4.133BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, CASADEI
MONTI

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, qualora tali fondi non siano già completamente finanziati dal pagamento delle prestazioni rese ai privati nell'anno antecedente».

4.156

ALBERTI CASELLATI

Al comma 9 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione dei fondi finanziati dalle somme corrisposte da enti o privati per prestazioni erogate per le attività di autocontrollo e per prestazioni e servizi di assistenza medico-veterinaria eccedenti i livelli minimi assistenziali definiti dal piano sanitario nazionale e dalle somme a favore degli Istituti zooprofilattici sperimentali per servizi e prestazioni erogati a pagamento».

4.37

BEDIN, CASTELLANI

Il comma 10, è sostituito dal seguente:

«10. Fermo restando che le unità sanitarie locali devono assicurare i livelli uniformi di assistenza di cui al Piano sanitario nazionale approvato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le Regioni che mantengono le proprie occorrenze finanziarie nei limiti dello stanziamento determinato in ragione della quota capitaria, ragguagliata ai suddetti livelli, determinano i limiti di spesa delle singole tipologie di prestazioni sanitarie e dei relativi fattori produttivi impiegati in conformità della programmazione sanitaria regionale».

4.54

BRUGNETTINI, MANARA, ROVEDA, COPERCINI

Al comma 10, dopo le parole: «tipologie di prestazioni sanitarie», inserire le seguenti: «ivi compresa l'assistenza farmaceutica».

4.185

IL GOVERNO

Al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Per il 1996 l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica può registrare un incremento non superiore all'8 per cento rispetto a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti suddetti».

4.180

IL GOVERNO

Dopo il comma 10, è inserito il seguente:

«10-bis. L'erogazione delle somme previste dalla presente legge ai fini della parziale copertura dei debiti delle USL, è subordinata alla presentazione, da parte delle regioni, dei bilanci consuntivi per gli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, certificati da apposite dichiarazioni di responsabilità dei direttori generali e dei collegi sindacali delle USL e delle aziende ospedaliere. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati sulla base delle dichiarazioni di cui al presente comma e predispone l'ipotesi di un piano di rientro dal debito pregresso, stabilendo la quota a carico dello Stato e quella a carico delle regioni».

4.30

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 11, le parole da: «attraverso» a: «n. 724» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso osservatori di spesa o altri strumenti di controllo appositamente individuati».

4.31

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 11, le parole: «anche attraverso» sono sostituite dalle seguenti: «attraverso propri strumenti ivi compresi».

4.181

IL GOVERNO

Sopprimere i commi 12, 13, 14 e 15.

4.20

BINAGHI

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15.

4.44

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 12.

4.134

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI MONTI

Sopprimere il comma 13.

4.135

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI MONTI

Al comma 12, dopo le parole: «Forze armate» sono inserite le seguenti: «e compatibilmente con la programmazione sanitaria regionale.».

4.32

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 12, le parole da «il coniuge» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «tutti gli utenti del servizio sanitario nazionale.».

4.33

LAVAGNINI, GREGORELLI

Al comma 12 sopprimere le parole: «il coniuge ed i familiari di primo grado o conviventi di detto personale» e sostituirle con le altre: «i cittadini che ne facciano richiesta.».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

4.38

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 13, le parole da «senza» alla fine sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni con apposite disposizioni disciplinano l'attuazione di tali norme».

4.34

LAVAGNINI, GREGORELLI

Sopprimere il comma 14.

4.136

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MODOLO, CASADEI MONTI

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. In tutti i presidi ospedalieri sono ammessi al corso di specializzazione i medici chirurghi che sosterranno l'esame annuale conclusivo presso le università competenti per territorio. Il Ministro della sanità di concerto con quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica fisserà i posti per ogni singolo ospedale e le modalità di ammissione e di verifica periodica conclusiva».

4.164

DEGAUDENZ, TAMPONI

Sopprimere il comma 15.

4.137

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI,
PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MO-
DOLO, CASADEI MONTI

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Le regioni, allo scopo di favorire i programmi di utilizzo del patrimonio disponibile finalizzati a fronteggiare le esigenze di gestione dei servizi, anche mediante l'affidamento in gestione ad organismi specializzati, il conferimento come garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito ovvero mediante l'alienazione nei limiti di legge, adottano i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

15-ter. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e propongono per l'approvazione dei competenti organi regionali un piano di estinzione. In deroga ad ogni altra disposizione, dalla data di approvazione del piano di estinzione da parte della regione, i debiti insoluti non producono più interessi, rivalutazioni monetarie o altro, sono dichiarate estinte dal giudice, previa liquidazione dell'importo dovuto per capitale, accessori e spese, le procedure esecutive pendenti e non possono essere promosse nuove azioni esecutive».

4.186

IL GOVERNO

Dopo il comma 15, sono aggiunti i seguenti:

«16. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, allo scopo di fronteggiare le esigenze dei rispettivi servizi sanitari, provvedono a predisporre un piano, da realizzarsi entro il 30 giugno 1997, per alie-

nare ovvero per affidare in gestione anche ad organismi specializzati, a titolo di garanzia per la contrazione di mutui o per l'accensione di altre forme di credito, gli immobili destinati ad usi sanitari sottoutilizzati o non ancora completati o comunque non indispensabili al mantenimento dei livelli delle prestazioni sanitarie. Adottano altresì i provvedimenti di trasferimento dei beni alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi, ove necessario, di organismi specializzati per la rilevazione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari. Scaduto tale termine, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, previa diffida, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

17. Per l'accertamento della situazione debitoria delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unità sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono trasformate in gestioni liquidatorie. Le sopravvenienze attive e passive relative a dette gestioni, accertate successivamente al 31 dicembre 1994, sono registrate nella contabilità delle citate gestioni liquidatorie. I commissari entro il termine di tre mesi provvedono all'accertamento della situazione debitoria e presentano le risultanze ai competenti organi regionali».

4.186 (nuova formulazione)

IL RELATORE

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Sono ammessi alle scuole di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ovvero che la conseguano entro il primo semestre del corso. Per coloro che siano sprovvisti della predetta abilitazione, il periodo di tirocinio di cui alla lettera h) della tabella XVIII, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, è compatibile con l'espletamento delle attività assistenziali, purchè svolte sotto la guida e la responsabilità di un tutore. Il mancato conseguimento, entro il primo semestre del corso, della abilitazione, comporta l'esclusione dalla scuola di specializzazione».

4.161

MANCINO, CARPENEDO, GREGORELLI, LAVAGNINI, CASTELLANI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È data facoltà alle Regioni di sostituire, con il consenso, ove possibile, dell'interessato e comunque del relativo nucleo familiare, la lungodegenza in assistenza domiciliare da parte del nucleo familiare medesimo. A quest'ultimo viene corrisposto un contributo dell'ammontare fino ad un terzo del costo della predetta prestazione ospedaliera. I trasferimenti alle USL interessate vengono corrispondentemente ridotti»

4.3

PEDRIZZI, MULAS, CURTO

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, a partire dal 1° gennaio 1996 stabilisce nuovi criteri di ripartizione tra le regioni del Fondo sanitario nazionale, i quali, in modo ponderato, tengano conto di una quota fissa, di una quota variabile secondo la popolazione, e di una quota basata sulla quantità, la qualità e i livelli di innovazione relativi alle prestazioni erogate».

4.35

LAVAGNINI, GREGORELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L'assegno aggiuntivo non pensionabile, di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dovuto al personale universitario docente e l'indennità di tempo pieno assistenziale dovuta al personale tecnico laureato medico e odontoiatra, non sono utili a determinare la base retributiva universitaria complessiva da confrontare, ai fini di quanto previsto all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con le retribuzioni del personale ospedaliero di pari qualifica ed anzianità».

4.95

PALOMBI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. In riferimento all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, le voci che concorrono a determinare la base retributiva su cui calcolare l'equiparazione sono esclusivamente quelle pensionabili».

4.42

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:

«15-bis. Sulla base del criterio dell'integrale autofinanziamento delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, stabilito dall'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 della presente legge, nonchè i divieti stabiliti dall'articolo 3, commi 23 e 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Nell'ambito della determinazione dei livelli di assistenza sanitaria regionale, spetta altresì alla Regione autorizzare l'adozione, a titolo sperimentale o definitivo, di modelli gestionali di tipo aziendalistico purchè finalizzati ad un risparmio di risorse».

4.93

DUJANY, THALER, AUSSEHOFER, FERRARI
Karl, Riz

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Al personale dei ruoli delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, già soppressi ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, vengono attribuite funzioni dirigenziali, fermo restando l'inquadramento giuridico ed economico nel predetto ruolo».

4.81

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Aggiungere i seguenti commi:

«15-bis. Il personale medico degli enti previdenziali che ha conseguito, in concorso per titoli ed esami, la idoneità ai fini dell'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di medico superiore, conseguendo l'idoneità stessa e che formalmente non ha conseguito la suddetta qualifica in seguito all'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è inquadrato nella qualifica di primario medico legale dalla data della delibera originaria di inquadramento del personale sanitario ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 giugno 1984, n. 222, e comunque dall'istituzione degli enti di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nella seconda fascia della dirigenza medica, anche se non in possesso della idoneità primariale.

15-ter. L'inquadramento di cui al comma 15-bis deve decorrere ai fini giuridici e di anzianità nella qualifica dalla data della delibera originaria di inquadramento ai sensi del succitato articolo 13 della legge n. 222 del 1984, ed ai fini economici dall'effettivo inizio di svolgimento delle mansioni di primario medico legale, fatti salvi i diritti acquisiti dei sanitari che hanno svolto o svolgono mansioni superiori ai sensi dell'articolo 2136, primo comma, del codice civile e dell'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29».

4.80

PEPE, MENSORIO

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Riacquista efficacia l'articolo 40, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia l'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "a decorrere" fino a "giusta causa».

4.157

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Riacquista efficacia l'articolo 40, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel suo testo originario;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia l'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel suo testo originario;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "A decorrere..." fino a "giusta causa".».

4.117

MONTELEONE, CURTO

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Sono altresì abrogati:

a) l'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Il disposto dell'originario articolo 40, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riacquista efficacia;

b) l'articolo 1, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Riacquista efficacia il disposto originario dell'articolo 8, comma 15, della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

c) l'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dalle parole "A decorrere..." fino a "giusta causa".».

4.66

PODESTÀ, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO,
ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, ARMANI

Dopo il comma 15 aggiungere i seguenti:

«15-bis. Il diritto all'accesso programmato, in presenza di zone carenti, alle funzioni di medico di medicina generale del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è consentito a medici in possesso dell'attestato di corso di formazione specifica di medicina generale di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, o titolo equipollente ai sensi del predetto decreto, nonchè:

a) ai medici titolari o sostituti di incarico nel servizio di guardia medica al 31 dicembre 1994;

b) ai medici titolari o sostituti di incarico nella medicina dei servizi al 31 dicembre 1994;

c) ai medici sostituti nella graduatoria della medicina generale per l'anno 1994.

15-ter. Per il conferimento di sostituzione di guardia medica si utilizzano le graduatorie in vigore al 31 dicembre 1994 e le norme di cui all'articolo 16 dell'accordo collettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. Le unità sanitarie locali procedono alla assegnazione delle zone carenti di cui all'articolo 4 del predetto accordo di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1991 pubblicate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517».

4.75

PALOMBI, PEPE, GEI, MENSORIO, FRONZUTI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per l'acquisto di apparecchiature e materiali di consumo ad alta tecnologia, intendendosi per tali apparecchiature e materiali quelli per il cui impiego sia prescritto l'intervento di medici ed operatori specializzati, le regioni provvedono alla predisposizione di capitali, sentite le organizzazioni rappresentative a livello nazionale dei settori produttivi interessati».

4.76

PALOMBI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Il personale medico di ruolo, appartenente alla X posizione funzionale, svolgente mansioni superiori su posto vacante, con provvedimento formale o in regime di *prorogatio*, in possesso dell'idoneità nazionale nella disciplina, è inquadrato, a domanda, nel ruolo della XI posizione funzionale, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio 1996».

4.77

PALOMBI, PEPE, GEI, MENSORIO, FRONZUTI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. I soggetti affetti dalle forme morbose di cui all'allegato 1 sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria, eccetto la quota fissa, per le prestazioni correlate alle specifiche patologie.

2. I cittadini appartenenti ad una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa per la generalità delle prestazioni sanitarie, con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie da 1 a 5;

- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- c) invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 1 a 5;
- d) invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore ai due terzi;
- e) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- f) ciechi e sordomuti indicati rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482;
- g) ex deportati nei campi di sterminio nazisti K.Z.

3. I cittadini appartenenti a una delle categorie sottoelencate sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria limitatamente alle prestazioni correlate alla patologia invalidante con esclusione comunque dei farmaci diversi da quelli inclusi nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537:

- a) invalidi di guerra appartenenti alle categorie da 6 a 8;
- b) invalidi per lavoro con una riduzione della capacità lavorativa inferiore a due terzi;
- c) infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali;
- d) invalidi per servizio appartenenti alle categorie da 6 a 8;
- e) vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

4. Sono parimenti esentati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria:

- a) le prestazioni sanitarie per tutti coloro che sono stati sottoposti a trapianti di organi e di midollo e ai relativi controlli periodici obbligatori;
- b) le prestazioni sanitarie correlate ai trattamenti di disassuefazione dei tossicodipendenti;
- c) le prestazioni sanitarie fruite dai tossicodipendenti residenti in comunità di recupero.

5. È esclusa l'applicazione di facilitazioni prescrittive o di esenzione dal contributo di spesa farmaceutica, nonché di multiprescrizione farmaceutica, essendone la rideterminazione rinviata ai decreti ministeriali di rideterminazione delle confezioni farmaceutiche; sino ad allora si applica la vigente normativa.

6. L'esistenza delle forme morbose deve essere accertata esclusivamente presso strutture universitarie o strutture sanitarie ospedaliere e ambulatoriali delle unità sanitarie locali con certificazione rilasciata dal personale medico dipendente.

7. Sono esclusi dagli accertamenti previsti dal comma 6 i soggetti di cui al comma 11. Nel caso di patologie psichiatriche l'accertamento può essere effettuato anche a domicilio da un medico appartenente alle strutture indicate nel comma 1.

8. Con successivo decreto, sentito il Consiglio superiore della sanità, che si avvarrà degli esperti in medicina generale, saranno determinati gli indirizzi diagnostici che si riconnettono alle suddette forme morbose, tenendo conto delle infermità plurime e delle menomazioni concorrenti e coesistenti. Con lo stesso decreto saranno individuate le forme morbose che danno diritto alla non decurtazione di un terzo degli assegni spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo straordinario.

9. L'unità sanitaria locale, sulla base della certificazione redatta dalle strutture di cui al comma 6, corredata con l'indicazione degli indizi diagnostici di cui al comma 8, rilascia attestato di esenzione dalla spesa sanitaria dal quale devono risultare, in forma codificata, le patologie che danno diritto all'esenzione.

10. Sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche richieste nell'ambito di interventi e campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle regioni con assunzione da parte di queste ultime della relativa copertura finanziaria.

11. Le donne in corso di gravidanza sono esenti dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria per le prestazioni diagnostiche usufruite presso strutture pubbliche.

12. Sono parimenti esentate le prestazioni sanitarie prescritte nell'ambito di sperimentazioni diagnostiche praticate per malattie rare i cui protocolli risultino preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità.

13. Le prestazioni sanitarie sono parimenti esenti quando derivano da obblighi di legge e sono disposte nel prevalente interesse della collettività.

ALLEGATO I

1. *Malattie del sistema nervoso*

Psicosi schizofreniche e distimiche;
Anoressia nervosa;
Morbo di Parkinson;
Spasticità da cerebropatia;
Sclerosi laterale amiotrofica;
Siringomielia;
Epilessia;
Demenza di Alzheimer;
Demenze multi-infartuali;
Sclerosi multipla;
Sindrome di Guillain-Barrè;
Corea di Huntington;
Malattie neurodegenerative;
Ictus cerebrale;
Insufficienza cerebrovascolare grave;
Cefalea a grappolo;
Bulimia nervosa.

2. *Stati tossici*

Avvelenamento acuto;
Stati di tossicodipendenza (in corso di trattamento di disassuefazione).

Malattie dell'apparato osteoarticolare e della muscolatura

Miopatie congenite;
Miastenia grave;
Distrofia muscolare progressiva; distrofia muscolare di Steinert;
Morbo di Paget.

4. *Malattie dell'apparato visivo*

Glaucoma;
Retinopatie pigmentose;
Malattie infiammatorie croniche: uveite e iridociclite.

5. *Malattie del sangue*

Angioedema ereditario;
Emoglobinopatie e altre anemie congenite;
Emofilia e altre coagulopatie congenite, emorragiche, trombotiche;
Emocromatosi, emosiderosi;
Trombocitopenia cronica autoimmune;
Anemie emolitiche croniche autoimmuni;
Morbo di Rendu-Osler.

6. *Malattie dell'apparato cardiovascolare*

Affezioni dell'apparato cardiovascolare nel corso di trattamenti che richiedono un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione;
Insufficienza cardiaca;
Tromboembolismo venoso e polmonare;
Cardiopatía ischemica;
Cardiopatía dilatativa;
Sindrome di Takayasu;
Ischemia acuta e cronica degli arti.

7. *Malattie infettive*

Morbo di Hansen;
TBC attivabacillifera;
Infezioni da HIV;
Meningoencefalite.

8. *Malattie dell'apparato digerente*

Fibrosi cistica;
Cirrosi epatica scompensata;
Rettocolite ulcerosa e morbo di Crohn;
Epatite cronica attiva;
Mucoviscidosi;
Morbo cellaco;
Pancreatite cronica.

9. *Malattie dell'apparato respiratorio*

Insufficienza respiratoria cronica;
Sarcoidosi polmonare;

Asma bronchiale;
Bronchite cronica desquamativa eosinofila.

10. *Neoplasie maligne e stati precancerosi*

Neoplasie maligne;
Stati precancerosi.

11. *Malattie endocrine e metaboliche*

Spasmodifilia;
Morbo di Addison;
Dislipidemie e ipercolesterolemie genetico-familiari;
Diabete insipido;
Diabete mellito;
Acromegalia;
Nanismo ipofisario, sindrome di Turner e altre endocrinopatie congenite;
Fenilchetonuria e altre alterazioni congenite del metabolismo;
Ipotiroidismo grave - congenito.

12. *Malattie della cute*

Pemfigo, pemfigoidi, dermatite erpetiforme;
Psoriasi eritrodermica, atropatica, volgare, diffusa;
Genodermatosi gravi;
Dermatite atopica grave,
Sarcoldosi cutanea.

13. *Malattie dell'apparato urinario*

Insufficienza renale cronica;
Nefropatie croniche.

14. *Trapianti e atti di donazione*

Donatori e riceventi di trapianti di organo e midollo;
Pazienti in attesa di trapianto per quanto riguarda gli atti preparatori e le terapie connesse al trapianto stesso.

15. *Malattie immunitarie*

Artrite reumatoide;
Dermatomiosite;
Panarterite nodosa e arteriti sistemiche autoimmuni;
Lupus eritematoso sistemico;
Connettivite sistemica progressiva;
Sclerosi sistemica progressiva;
Morfea generalizzata;
Immunodeficienze congenite;
Immunodeficienze acquisite, non provocate da retrovirus, determinanti gravi difetti delle difese immunitarie.

16. *Malattie otorinolaringoiatriche*

Otosclerosi;
Sindrome di Ménière;
Ozena nasale».

Conseguentemente, all'articolo 30, comma 2, sopprimere la lettera d).

4.0.1

GUALTIERI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Accertamenti sanitari delle minorazioni civili e relativo contenzioso giurisdizionale)

1. Gli accertamenti sanitari relativi a domande di riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo, finalizzate al conseguimento dei benefici attribuiti ai minorati civili, compresi i benefici economici, ivi incluse quelle giacenti presso le commissioni mediche operanti presso le unità sanitarie locali, alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono effettuati, presso le stesse unità sanitarie locali, da un collegio di due medici dipendenti nell'ambito del servizio di medicina legale delle USL di cui uno, specialista in medicina legale, ne assume la presidenza. Il collegio può essere integrato con un medico di fiducia dell'istante, anche appartenente alle associazioni nazionali di categoria.

2. A tal fine le unità sanitarie locali si avvalgono, oltre che delle figure di dipendenti previste nel comma 1, delle seguenti categorie di sanitari, secondo l'ordine di preferenza indicato:

a) medici appartenenti al ruolo medico legale di altre amministrazioni od enti pubblici, previa autorizzazione degli stessi, su richiesta della USL;

b) medici specialisti in medicina legale e delle assicurazioni, convenzionati interni ex articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

3. Nei procedimenti giurisdizionali concernenti il riconoscimento dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo il giudice, ai sensi dell'articolo 445 del codice di procedura civile, nomina consulenti tecnici prescelti tra medici specialisti in medicina legale o appartenenti al ruolo medico legale di enti pubblici.

4. All'articolo 10 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

“Nei giudizi concernenti gli accertamenti sanitari dell'invalidità civile, della cecità civile e del sordomutismo nonché la concessione dei benefici economici ai minorati civili innanzi alle preture e nei procedimenti esecutivi le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti difesi

a norma dell'articolo 43 del presente testo unico sono rappresentati da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti salvo che, in relazione a singoli affari su richiesta motivata dell'amministrazione interessata, l'Avvocatura dello Stato ritenga opportuno di assumere il patrocinio.

In caso di disposta consulenza tecnica di ufficio medico il consulente tecnico di parte dovrà essere scelto tra i medici dipendenti nell'ambito del servizio di medicina legale della USL o tra medici appartenenti al ruolo medico legale di altre amministrazioni ed enti pubblici, o, in mancanza, tra specialisti in medicina legale convenzionati interni.

In tali provvedimenti giudiziari, tranne il caso che il patrocinio sia stato assunto dall'Avvocatura dello Stato, in deroga all'articolo 11, la notifica degli atti processuali e le comunicazioni delle cancellerie e delle segreterie devono essere fatte direttamente alle amministrazioni sanitarie competenti per l'accertamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, presso la sede dell'ufficio medico legale relativo.

L'erronea individuazione della sede è causa di nullità, a meno che l'amministrazione si costituisca in giudizio o che la parte rinnovi la notifica nel termine assegnato dal giudice.

Le attività svolte dai funzionari ai sensi del secondo comma non danno luogo ad alcun particolare compenso e non possono costituire ragione di attribuzione di mansioni superiori».

4.0.2

MONTELEONE, MARTELLI, XIUMÈ, SIGNORELLI, MULAS, MOLINARI, MOLTISANTI, CURTO, PEDRIZZI, TURINI

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Debito pregresso)

«1. Entro il 31 marzo 1996 il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla verifica dei disavanzi accumulati a tutto il 1995, sulla base delle certificazioni dei bilanci delle unità sanitarie locali relativi agli anni 1992, 1993, 1994 e 1995, sottoscritte con dichiarazione di responsabilità da parte dei direttori generali e predispone l'ipotesi di un piano di copertura dei debiti pregressi, stabilendo i criteri di assunzione delle responsabilità finanziarie a carico dello Stato e a carico delle regioni».

4.0.3

BETTONI BRANDANI, DI ORIO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO, CARELLA, MOLOLO, CASADEI-MONTI

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente all'articolo 11, sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. La dotazione dei capitoli di cui al comma 1 è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. Per l'anno 1996 la predetta dotazione è ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente. Per gli anni 1997 e 1998 viene iscritta la dotazione per il 1996».

5.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Le aziende che hanno usufruito per più di 500 unità lavorative del trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora conseguano utili di bilancio nello stesso anno di utilizzo di tale trattamento o nei due anni successivi, sono tenute a rimborsare il relativo importo all'INPS fino alla concorrenza del 20 per cento dell'utile lordo conseguito. Il rimborso non potrà in ogni caso essere superiore al 50 per cento dell'importo del trattamento di cui si è beneficiato.

2. L'importo del rimborso detraibile dalle imposte sul reddito deve esser versato entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio che certifichi il risultato economico positivo, con le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Su richiesta dell'interessato il rimborso può avvenire in cinque rate annuali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli utilizzi di trattamento straordinario di integrazione salariale avvenuti a decorrere dall'anno 1995».

5.24

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Sopprimere l'articolo.

Consequentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le parole da: «5.285 miliardi» fino alla fine con le seguenti: «lire 5.361 miliardi per l'anno 1996, lire 3.606 miliardi per l'anno 1997, e lire 3.656 miliardi per l'anno 1998».

5.23

TAMPONI, FOLLONI, DEGAUDENZ, PALOMBI

Sopprimere l'articolo.

5.21

VILLONE, D'ALESSANDRO PRISCO

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. Per il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, il limite di 150 milioni di lire è elevato a 180 milioni di lire».

Conseguentemente ancora sostituire il comma 3 dell'articolo 39 con il seguente:

«3. Le misure delle tasse previste negli articoli 14 e 15 delle tariffe di cui al comma 1 sono elevate di lire 50.000».

5.4

CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI, ABRAMONTE

Sopprimere l'articolo.

5.1

CASTELLANI, DIANA, LAURIA, BACCARINI

Sopprimere l'articolo.

5.3

PAROLA

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 55-bis.

(Contributo di solidarietà)

1. Per il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, il limite di 150 milioni di lire è elevato a 180 milioni di lire».

Conseguentemente ancora sostituire il comma 3 dell'articolo 39 con il seguente:

«3. Le misure delle tasse previste negli articoli 14 e 15 delle tariffe di cui al comma 1 sono elevate di lire 50.000».

5.4 CARELLA, FALQUI, ROCCHI, RONCHI, ABRA-
MONTE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 15, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. È soppressa ogni previsione di trasferimenti all'Ente nazionale per le strade di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, inerenti a programmi di nuove realizzazioni non connesse con ammodernamento della rete esistente».

5.10 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente all'articolo 39, comma 1, dopo le parole: «i passaporti» inserire le seguenti: «la registrazione delle persone giuridiche e modificazione di atti costitutivi e statuti» e dopo le parole: «agli articoli 2», inserire le seguenti: «3, comma 2.».

5.12 SERRI, GALLO, ROSSI

Sopprimere l'articolo.

5.13 CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 1, sopprimere le parole da: «erogata» fino a: «non autosufficienti».

5.7 DANIELE GALDI, DE GUIDI, PELELLA,
GRUOSSO, DE LUCA, CASADEI MONTI

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «redditi personali» aggiungere la parola: «netti», al secondo periodo dopo le parole: «redditi cumulati» aggiungere la parola: «netti».

5.19 D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» e «70 milioni» rispettivamente con le seguenti: «70 milioni» e «90 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 30 sopprimere, al comma 2, la lettera d).

5.9 DANIELE GALDI, DE GUIDI, PELELLA,
GRUOSSO, DE LUCA, CASADEI MONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» e «70 milioni» rispettivamente con le seguenti: «60 milioni» e «80 milioni».

Conseguentemente, all'articolo 30 sopprimere, al comma 2, la lettera d).

5.8 DANIELE GALDI, DE GUIDI, PELELLA,
GRUOSSO, DE LUCA, CASADEI MONTI

Al comma 1, sostituire le parole: «50 milioni» con: «860 milioni» e le parole: «70 milioni» con: «80 milioni».

5.14 MULAS, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, CURTO,
PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a lire 50 milioni» e dopo le parole: «superiore a lire 70 milioni» inserire le seguenti: «al netto di imposte, tasse e contributi correlati al reddito».

5.2 ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Al comma 1, dopo le parole: «superiore a lire 50 milioni» e dopo le parole: «superiore a lire 70 milioni» inserire le seguenti: «al netto delle imposte, tasse e contributi correlati al reddito».

5.6 ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Al comma 1, sostituire le parole: «non legalmente ed effettivamente separati» con le altre: «non legalmente separati o per i quali non è stata accertata la reale separazione».

5.5 BASTIANETTO, MANFROI, COPERCINI

Al comma 3, sostituire le parole: «che comporti il superamento dei limiti stessi» con le seguenti: «che comportino il superamento dei limiti stessi non oltre il 10 per cento».

Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.

5.15

MULAS, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, CURTO,
PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L'articolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 5 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

5.11

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Pensioni per i minorati civili)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minorati civili che, alla data predetta risultino titolari di pensioni, assegni od indennità, sono tenuti a presentare al Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - una certificazione del medico curante che ne attesti le condizioni di salute, con particolare riferimento alle infermità che hanno dato luogo all'invalidità civile o alla minorazione. La certificazione comporta responsabilità ai sensi dell'articolo 481 del codice penale.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine stabilito, determina l'avvio dei necessari accertamenti ai fini della revoca della provvidenza economica e, comunque, la sospensione dell'erogazione del beneficio economico.

3. Con regolamento da emanarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, del Ministro del tesoro, del Ministro della sanità, nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede a definire le caratteristiche del modello di certificazione di cui al comma 1».

50.500

COPERCINI

Art. 6.

Sopprimere il comma 1.

6.15

MULAS, CUSIMANO, MAGLIOCCHETTI, MOLTISANTI, FLORINO, MOLINARI, TURINI, CURTO, PEDRIZZI

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente all'articolo 30, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento».

6.32

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONSI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricoltura.

2. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee ivi compreso il trattamento di integrazione salariale, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995».

6.49

IL RELATORE

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Nell'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, la disposizione di cui all'ultimo periodo continua a trovare applicazione limitatamente al settore agricoltura.

2. Nel settore agricolo, ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995».

6.49 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il trattamento d'integrazione salariale e quello di mobilità nelle modalità e nelle misure previste dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, è esteso, con effetto dal 1° gennaio 1996, ai lavoratori dipendenti operanti nel comparto del credito e dell'assicurazione. A tal fine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad emanare un apposito decreto attuativo delle disposizioni suddette, comprendente la determinazione dell'aliquota contributiva da porre a carico dei datori di lavoro operanti nei comparti del credito e delle assicurazioni, al fine di provvedere alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma».

6.23

MAGLIOCCHETTI, MULAS, FLORINO, CURTO,
PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 2.

6.16

CUSIMANO, MOLTISANTI, PEDRIZZI, CURTO,
MOLINARI, TURINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole da: "nonchè, limitatamente" fino alla fine del comma sono soppresse».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1996, relative alla categoria IV (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento, con l'esclusione di quelle relative all'amministrazione giudiziaria. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.12

SERRI, GALLO, ROSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parole: "i primi sei mesi di fruizione" sono sostituite dalle seguenti: "i primi tre mesi di fruizione"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1996, relative alla categoria IV (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento, con l'esclusione di quelle relative all'amministrazione giudiziaria. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.11

SERRI, GALLO, ROSSI

Sopprimere il comma 2.

6.17

CUSIMANO, MOLTISANTI, MULAS, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, TURINI, MOLINARI, PEDRIZZI, CURTO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 39 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tasse sulle concessioni governative di cui alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, sono dovute limitatamente agli atti e provvedimenti previsti nelle voci concernenti i passaporti, la registrazione delle persone giuridiche, il porto d'armi, le case da gioco, la proprietà industriale e intellettuale, le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore e al comando o alla condotta di imbarcazioni da diporto, la radiodiffusione, il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, i libri e registri, e il numero di partita IVA di cui, rispettivamente, agli articoli 2, 3, comma 2, 14, 15 e 29, comma 1, agli articoli da 48 a 53, 61, comma 1, 62, commi 2 e 3, agli articoli da 76 a 79, 80, 85 e 88 della predetta tariffa».

6.37

DE LUCA, DANIELE GALDI, GRUOSSO, DE GUIDI, PELELLA, SCIVOLETTO, CHERCHI, CASADEI MONTI, GUALTIERI, CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI, TERZI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 36, sostituire le parole: «10 per mille» con le seguenti: «11,7 per mille».

6.39

SCRIVANI, BORRONI, BARBIERI, DI BELLA, CORVINO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 55, al comma 1, sostituire le cifre: «5.285», «3.500», «3.500», rispettivamente con le cifre: «5.375», «3.590», «3.590».

6.4

PALOMBI, BELLONI, BONANSEA, BRIENZA, CAPONE, CORMEGNA, FRONZUTI, GEI, LA RUSSA, MONGIELLO, NAPOLI, PEPE, RIGHETTI, SILIQUINI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente modificare come segue gli importi del comma 1 dell'articolo 55: «lire 5375 miliardi per l'anno 1996; lire 3590 miliardi per l'anno 1997; lire 3590 miliardi per l'anno 1998».

6.10

DUJANY

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) una riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 90 miliardi per il 1996, a lire 90 miliardi per il 1997 ed a lire 90 miliardi per il 1998».

6.19

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTÀ, GRILLO, ZACCAGNA

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis

(Riduzione di spesa).

1. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 100 miliardi di lire».

6.13

SERRI, GALLO, ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione è elevata al 40 per cento dal 1° gennaio 1996».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pub-

blici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

6.5

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In attesa dell'attuazione della delega di cui all'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi gli aumenti contributivi previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, per le aziende agricole ubicate nelle zone montane, in quelle svantaggiate e nel Mezzogiorno».

6.42

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il Governo si impegna ad attuare in tempo brevissimo la delega di cui all'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e nel contempo a sospendere immediatamente gli aumenti contributivi previsti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, per le aziende ubicate nelle zone montane, svantaggiate e nel Mezzogiorno».

6.41

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. L'orario normale della settimana lavorativa dei dipendenti e delle dipendenti da datori di lavoro privati e pubblici non può eccedere

le trentacinque ore di lavoro effettivo. Per il lavoro a turni sono stabiliti regimi di orario di durata massima non superiore alle sei ore al giorno per cinque giorni settimanali. Per le attività usuranti, particolarmente usuranti, faticose, pericolose ed insalubri è demandata alla contrattazione collettiva la definizione di un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro, pari ad almeno altre tre ore settimanali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale e di poter sottoporre a tassazione quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2 e 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale; al superamento del segreto bancario ai fini dei controlli tributari e alla attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede altresì alla costruzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

6.28

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 10-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è sostituito dal seguente:

“10-bis. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 luglio 1991, n. 223, per coloro che siano stati posti o che vengano posti in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 223 del 1991, ammessi a beneficiare dell'indennità ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7

dell'articolo 7 della legge stessa, e che all'atto dell'avvio delle procedure abbiano compiuto 55 anni se uomini e 50 se donne, il requisito di età per il pensionamento di vecchiaia rimane quello previsto dalle disposizioni legislative in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Tale beneficio viene esteso ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 della presente legge».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, *sostituire le parole:* «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, *sostituire le parole:* «fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «gli studi di settore fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, *sostituire le parole da:* «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

6.29

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Nelle aree di crisi dove sono stati sottoscritti accordi di programma o protocolli di intesa finalizzati alla reindustrializzazione tra Governo, istituzioni regionali o locali e eventualmente forze sociali, si provvede, ai sensi del presente comma, ad attivare misure di sostegno al reddito per i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo ed attualmente beneficianti del trattamento straordinario di integrazione salariale o inclusi nelle liste di mobilità fino al loro reimpiego nelle strutture realizzate nell'ambito della reindustrializzazione e comunque per un periodo non superiore ai tre anni. Per i suddetti lavoratori per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano cessati o cessino a partire dalla medesima data i trattamenti di integrazione salariale e di mobilità per il periodo in cui non fruiscono di alcuno dei predetti trattamenti compete, a partire dalla data di cessazione del trattamento stesso, un sussidio pari al 64 per cento dell'importo mensile di cui alla lettera a)

dell'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

6.30

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 1, primo comma, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, le parole: "le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo" sono sostituite dalle seguenti: "le sette ore al giorno o le trentacinque ore settimanali di lavoro effettivo"».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale e di poter sottoporre a tassazione quella parte di reddito che non

si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2 e 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze, con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale; al superamento del segreto bancario ai fini dei controlli tributari e alla attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede altresì alla costruzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

6.31

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 3.

6.25

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Sopprimere il comma 3. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del capitolo 1503 dello stato di previsione del Ministero affari esteri.

6.6

BASTIANETTO, COPERCINI

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 250 miliardi per il 1996, a lire 250 miliardi per il 1997 ed a lire 250 miliardi per il 1998”

6.18

LA LOGGIA, MACERATINI, PALOMBI, FOLLONI,
ROSSO, D'ALI, CURTO, MONGIELLO, TAM-
PONI, PODESTA, GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 3 sostituire il primo periodo con il seguente: «Agli effetti delle norme in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza sociale si considera lavoro straordinario la prestazione lavorativa aggiuntiva rispetto all'orario normale giornaliero e settimanale previsto dal contratto collettivo di lavoro o dalla legge, che non superi un'ora al giorno, le sette ore settimanali, le venti ore mensili, salvi comunque i limiti annuali inferiori stabiliti dai contratti collettivi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale e di poter sottoporre a tassazione quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5 miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale; al superamento del segreto bancario ai fini dei controlli tributari e alla attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede altresì alla costruzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

6.27

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCA-
RINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI,
MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis si considera lavoro straordinario per tutti i lavoratori, ad eccezione del personale che svolge funzioni direttive, quello che eccede le quaranta ore settimanali ovvero, nel caso di regimi di orario plurisettemanali, previsti dai contratti collettivi, anche di livello inferiore a quello nazionale, quello previsto in eccesso rispetto alla media settimanale di quaranta ore calcolata in un periodo di riferimento non superiore a nove mesi.

3-bis. L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese industriali, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a favore del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di una ulteriore somma pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le quarantaquattro ore settimanali ferma restando la misura prevista dal quarto comma dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. Le predette somme sono destinate, in via prevalente, al finanziamento delle misure previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, le cui disposizioni trovano applicazione anche successivamente al 31 dicembre 1995.

3-ter. Il versamento di cui al comma 3-bis non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.

3-quater. Il Governo è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'orario di lavoro in attuazione della direttiva 93/104/CE del Consiglio del 23 novembre 1993, nel rispetto dei principi generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere periodi minimi di riposo giornaliero e di riposo settimanale, la durata minima delle ferie annuali retribuite, nonché una pausa quando l'orario di lavoro giornaliero superi le sei ore;

b) definire la durata settimanale del lavoro ovvero la durata media dell'orario di lavoro, che per ogni periodo di sette giorni non deve superare le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario, prevedendo la possibilità di deroghe, ai sensi dell'articolo 17 della citata direttiva comunitaria, in relazione alle caratteristiche delle attività esercitate o delle funzioni espletate dal lavoratore;

c) prevedere la tutela dell'integrità psicofisica dei lavoratori a turni e dei lavoratori notturni, in particolare mediante l'individuazione di un orario massimo di svolgimento del lavoro notturno e la valutazione periodica dello stato di salute dei lavoratori notturni;

d) definire i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia.

3-quinquies. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le confederazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono congiuntamente dichiarare al Governo la loro intenzione di dare applicazione in via contrattuale alla citata direttiva 93/104/CE. In questo caso il termine per l'esercizio della delega di cui al comma *3-quater* viene differito al 23 novembre 1996 e la delega viene esercitata sulla base dei contratti collettivi a tal fine appositamente sottoscritti.

3-sexies. Ai fini dell'esercizio della delega prevista dal comma *3-quater*, i contratti di cui al comma *3-quinquies* possono prevedere altresì modifiche alla disciplina contenuta nei commi 3, *3-bis* e *3-ter* a parità di gettito contributivo».

6.44

BEDIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La durata massima settimanale dell'orario normale di lavoro è stabilita in trentanove ore. I contratti collettivi possono prevedere un orario normale inferiore. I contratti collettivi nazionali di lavoro e, nei limiti da questi stabiliti, i contratti collettivi aziendali possono prevedere che detti limiti siano riferiti all'orario medio di un periodo plurisettimanale non superiore a diciotto settimane. Agli effetti delle norme in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza sociale si considera lavoro straordinario quello prestato in eccedenza ai limiti di cui al presente comma».

6.40

DE LUCA

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Agli effetti delle norme in materia di lavoro e previdenza e di assistenza sociale si considera lavoro straordinario quello che eccede le quaranta ore settimanali.

3-bis. Nel caso di regimi di orario plurisettimanali, previsti dai contratti collettivi si considera lavoro straordinario quello prestato in eccesso rispetto alla media settimanale di quaranta ore. Il periodo di riferimento non può essere superiore a un anno.

3-ter. Le imprese, ad eccezione di quelle agricole, sono tenute a versare al Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, una somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Le predette somme sono destinate al finanziamento delle misure previste dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Il pagamento di cui al presente comma non è dovuto nei casi in cui le ore di lavoro straordinario creino in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro.

3-*quater*. È abrogato il quarto comma dell'articolo 5-*bis* del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni».

6.2

BEDIN, CASTELLANI

Al comma 3, dopo le parole: «su base nazionale», sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le disposizioni in cui sia prevista la ripartizione normale su periodi ultra-settimanali».

6.7

PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, CAPPELLI, AR-
MANI, GUGLIERI, GANDINI, ELLERO

Al comma 3, dopo le parole: «su base nazionale» sono aggiunte le seguenti: «ivi comprese le disposizioni in cui sia prevista la ripartizione dell'orario normale su periodi ultra-settimanali».

6.3

PALOMBI

Al comma 3, dopo le parole: «su base nazionale», inserire le seguenti: «ivi comprese le disposizioni in cui sia prevista la ripartizione dell'orario normale su periodi ultra-settimanali».

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre: «5285, 3500, 3500» con cifre integrate dell'onere aggiunto.

6.21

PALOMBI

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «In assenza di contrattazione collettiva si considera lavoro straordinario quello che eccede le trentacinque ore settimanali».

Conseguentemente, dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Imposta straordinaria sui grandi patrimoni)

1. Al fine di restringere l'area dell'evasione e dell'elusione fiscale e di poter sottoporre a tassazione quella parte di reddito, che non si riesce a tassare all'atto della sua trasformazione in patrimonio, a partire dal corrente anno fiscale è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni.

2. L'imposta si applica in modo progressivo ai patrimoni costituiti da beni mobiliari ed immobiliari complessivamente superiori a lire 0,5

miliardi, 1 miliardo, 5 miliardi, 10 miliardi, con aliquote rispettivamente dell'1, 1,5, 2, 2,5 per mille.

3. Sono escluse dal computo del patrimonio la prima casa di abitazione e le strutture immobiliari indispensabili alle attività operative delle imprese.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle finanze con proprio decreto, provvede alla regolamentazione delle modalità di calcolo e di valutazione del patrimonio; alla modifica della modulistica della dichiarazione dei redditi; all'istituzione di apposite procedure per il controllo delle dichiarazioni e della consistenza patrimoniale; al superamento del segreto bancario ai fini dei controlli tributari e alla attivazione dell'anagrafe tributaria per i controlli incrociati.

5. Con proprio decreto, il Ministro delle finanze provvede altresì alla costruzione, nell'ambito dell'Amministrazione finanziaria, di un ufficio a cui sono demandate le verifiche patrimoniali a partire dai patrimoni più grandi».

6.26

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il settore privato».

6.1

BATTAGLIA, CURTO, PEDRIZZI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 382, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

6.33

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

All'emendamento 6.50, dopo le parole: «direttamente i predetti lavoratori» inserire le seguenti: «nell'ambito del comune di residenza ed in mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta».

6.50/1

FORCIERI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. I comuni, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, provvedono ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di appartenenza».

6.50

IL RELATORE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. I comuni, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono provvedere ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di residenza».

6.50 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative della categoria».

6.36

DE LUCA, PELELLA, DANIELE GALDI,
GRUOSSO, DE GUIDI, CASADEI MONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "Sino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 1997"».

6.43

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 21 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "Sino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 1997"».

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie in misura non inferiore a lire 5285 miliardi per il 1996, a lire 3500 miliardi per il 1997 e a lire 3500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 20 miliardi per il 1996, a lire 20 miliardi per il 1997 ed a lire 20 miliardi per il 1998».

6.45

TAMPONI, BALLESI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1996 l'impresa che in base, alle disposizioni vigenti ha diritto di ricorrere all'istituto della Cassa integrazione guadagni, è obbligata ad istituire nel suo bilancio un fondo speciale denominato "Fondo di solidarietà aziendale" da prelevarsi nella misura del 10 per cento sugli utili netti risultanti dal conto economico.

3-ter. L'impresa può ricorrere alla Cassa integrazione guadagni soltanto dopo aver esaurito il Fondo di solidarietà aziendale. Prima di ricorrere al Fondo di solidarietà aziendale l'impresa dovrà avviare il procedimento d'integrazione salariale come previsto dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e dall'articolo 2 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, al fine di ottenere la dovuta ammissione».

6.46

PERLINGIERI, TAMPONI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole "Sino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 1997"».

6.47

COPERCINI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le percentuali dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano fino all'entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-bis sono posti a carico delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

6.38

FERRARI FRANCESCO, BORRONTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole "Sino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 1997"».

Conseguentemente all'articolo 55 comma 1 sostituire le cifre: «5285», «3500» e «3500» con cifre integrate dell'onere aggiunto.

6.22

PALOMBI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: «Sino al 31 dicembre 1995» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 1997».

6.20

PALOMBI, MONGIELLO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. La durata settimanale legale dell'orario normale di lavoro dei dipendenti privati e pubblici e dei prestatori d'opera coordinata e continuativa è stabilita in 40 ore effettive. La contrattazione collettiva può prevedere riduzioni di tale orario di lavoro. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con il presente articolo».

6.14

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le percentuali dei contributi previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 11, commi 27 e 28, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, non si applicano fino all'entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3-ter. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma *3-bis* sono posti a carico delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488».

6.9 CUSIMANO, NATALI, RECCIA, MOLTISANTI

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis.* All'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le parole: "Sino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 1997"».

6.8 PODESTÀ, ROSSO, DELL'UOMO, ARMANI, ELLERO, CAPPELLI, GANDINI, GUGLIERI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Entro la fine di ogni singolo anno, a partire dal 1996, tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a corrispondere ai dipendenti delle loro imprese, in occasione del versamento della retribuzione relativa a quel mese, una somma equivalente al discostamento tra l'inflazione reale verificatasi nel corso dell'anno precedente e l'inflazione programmata tra le parti sociali in base alla quale erano stati contrattualmente determinati gli aumenti retributivi».

Conseguentemente, dopo l'articolo 42, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

1. Ai possessori dei titoli pubblici è data facoltà di optare fra due diversi regimi di tassazione di titoli di cui all'articolo 42: il primo mediante la nominatività del titolo e l'inserimento del relativo reddito nel calcolo della base imponibile ai fini dell'IRPEF per la parte eccedente un valore del titolo di 200 milioni di lire, il secondo mediante il pagamento di una ritenuta alla fonte a titolo sostitutivo di imposta pari al 25 per cento del valore del titolo. Con la maggiore entrata di lire 10.000 miliardi si provvede in parte alla copertura dell'onere di cui all'articolo 6-bis, e la quota rimanente è utilizzata a riduzione del disavanzo».

6.0.9 CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Per i sussidi di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, trovano applicazione le disposizioni in materia di mobilità e di indennità di mobilità, ivi compreso il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Per l'indennità di cui al comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione le norme in materia di indennità di mobilità limitatamente al riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della citata legge n. 223 del 1991; il contributo figurativo è calcolato sulla base dell'indennità effettivamente percepita».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

6.0.8

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di condono contributivo verso gli enti previdenziali)

1. Entro il 31 dicembre 1995 gli interessati possono presentare specifica domanda di condono contributivo, senza oneri derivanti da sanzioni civili, e da interessi di mora per il tardato pagamento sino a tutto quanto dovuto al 30 giugno 1995.

2. Le somme da versare ai rispettivi enti previdenziali competenti corrispondono all'ammontare dei contributi dovuti, maggiorati degli interessi legali maturati dalla data di formazione del debito sino alla sua completa estinzione, secondo le seguenti modalità:

- a) il 10 per cento: all'atto della presentazione della domanda;
- b) il restante 90 per cento: in tre quadrimestralità, con scadenza, rispettivamente, al 30 aprile 1996, 30 agosto 1996 e 31 dicembre 1996.

3. Sono esonerati dal pagamento del 10 per cento all'atto della domanda coloro che abbiano già provveduto al pagamento di una o più rate del precedente condono contributivo di cui all'articolo 4, comma 9 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416.

4. Le società in amministrazione controllata, in concordato preventivo, in concordato fallimentare, in liquidazione nonchè quelle in amministrazione straordinaria possono presentare domanda di condono entro sessanta giorni dalla data di chiusura delle rispettive procedure concorsuali - e non entro il 31 dicembre 1995 - provvedendo al pagamento in due rate del 50 per cento ciascuna, la prima entro sessanta giorni e la seconda entro centoventi giorni dal termine suddetto.

5. La regolarizzazione dei contributi di cui al presente articolo può essere effettuata dai datori di lavoro anche mediante la cessione di crediti vantati, a titolo originario, nei confronti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni maturate a qualsiasi titolo. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari possono trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro a congruaggio delle anticipazioni di tesoreria. Il trasferimento ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti, a partire dalla data di cessione del credito da parte dei datori di lavoro.

6. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, previo parere vincolante del Servizio legale delle rispettive direzioni generali, possono procedere a transazioni anche per importi a stralcio, per i crediti vantati dall'INPS e dall'INAIL e contestati in sede giudiziaria dal debitore.

7. Il 90 per cento delle entrate provenienti dall'applicazione del presente articolo sono interamente destinate ai lavori socialmente utili previsti dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

6.0.7

MAGLIOCCHETTI, MULAS, FLORINO, PEDRIZZI,
CURTO, MOLINARI, TURINI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regime contributivo della retribuzione legata a parametri di efficienza aziendale)

1. Sono escluse dalla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12, secondo capoverso, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modi-

ficazioni ed integrazioni, nonchè dalla retribuzione pensionabile di cui all'ultimo capoverso di detto articolo, le erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo aziendale all'andamento economico dell'impresa o alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.

2. Agli effetti dell'esclusione dalla retribuzione imponibile, l'importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al comma 1 è stabilito dal contratto collettivo nazionale di categoria entro il limite massimo del 3 per cento della retribuzione contrattuale percepita nell'anno solare di riferimento dai lavoratori che ne godono.

3. Le erogazioni di cui al comma 1 sono assoggettate ad un contributo di solidarietà del 10 per cento, a carico del datore di lavoro, in favore delle gestioni pensionistiche istituite per legge cui sono iscritti i lavoratori. Il predetto contributo non è dovuto quando tali erogazioni sono destinate alle finalità di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124. Se è destinata a tale finalità solo una parte di dette erogazioni, il predetto contributo si applica sulla parte residua.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai fini della determinazione della retribuzione soggetta a contribuzione nelle forme pensionistiche sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'INPS.

5. Il regime contributivo di cui ai commi da 1 a 4 non si applica quando risulti che ai dipendenti siano stati corrisposti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

6. Ai fini dell'applicazione della presente legge i contratti collettivi aziendali di cui al comma 1 devono essere sottoscritti dalle strutture territoriali delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e devono essere depositati presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, entro quindici giorni dalla loro stipula, a cura del datore di lavoro o dell'associazione alla quale egli aderisce.

7. In mancanza di espressa volontà delle parti stipulanti, le erogazioni di cui al comma 1 non sono utili per il calcolo di alcun istituto legale o contrattuale.

8. Quando insorgono controversie sull'interpretazione dei contratti o accordi collettivi di cui al comma 1, o sulla realizzazione dei programmi concordati, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato del testo controverso. L'accordo interpretativo deve essere depositato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e l'Ispettorato provinciale del lavoro competenti per territorio entro quindici giorni dalla sua stipulazione. Esso è inoppugnabile, anche ai sensi dell'articolo 2113 del codice civile, ed ha effetto su eventuali controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo.

9. Il datore di lavoro che ha indebitamente beneficiato del regime contributivo di cui al comma 1, oltre al versamento dei contributi omessi, è tenuto al pagamento delle sanzioni civili ed amministrative previste dalle vigenti disposizioni di legge».

Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:

«Art. 6-bis.

(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)

1. È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro, con lo scopo di erogare contributi a favore delle imprese che, nell'organizzazione del tempo di lavoro, adottino regimi che comportino una riduzione dell'orario normale contrattuale pari ad almeno il 10 per cento ovvero che adottino orari ridotti.

2. Il Fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato dai maggiori introiti derivanti dall'introduzione delle norme di cui al comma 3 dell'articolo 6 della presente legge.

Art. 6-ter.

(Interventi a favore della riduzione dell'orario)

1. Per le aziende soggette a riduzione di orario contrattuale, il contributo erogato dal Fondo di cui all'articolo 6-bis è commisurato all'entità della riduzione di orario e all'incremento di occupazione che essa consente; per ogni impresa, dato il numero di dipendenti effettivo dopo la riduzione di orario e la retribuzione oraria effettiva, si calcola il monte retributivo che si sarebbe rilevato per quella occupazione e per quella retribuzione col vecchio orario contrattuale e se ne calcola la differenza rispetto al monte retributivo rilevato col nuovo orario contrattuale; il contributo è erogato per tre anni, in misura decrescente per ciascun anno del triennio e pari rispettivamente allo 0,65 per cento, allo 0,40 per cento e allo 0,20 per cento della differenza così calcolata. Il contributo è ripartito tra impresa e lavoratori in parti uguali.

2. Il contributo del Fondo di cui all'articolo 6-bis è alternativo ai fondi per i contratti di solidarietà».

Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1996, relative alla categoria IV (acquisto di beni e servizi), sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento, con l'esclusione di quelle relative all'amministrazione giudiziaria. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Provvedimenti per le aziende in crisi)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme intese a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un assegno per la cessazione dell'attività correlato al trattamento pensionistico spettante per i titolari di impresa commerciale ed artigiana, nonchè per i coadiutori, che abbiano superato i 62 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60, se donne.

2. L'accesso al trattamento di cui al comma 1 terrà conto dell'età anagrafica del richiedente e sarà quindi consentito ai soggetti con età più elevata rispetto all'età minima richiesta, entro i limiti di spesa derivanti dal comma 5.

3. Il riconoscimento del diritto è subordinato alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonchè alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi, e dal registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Il trattamento di cui ai commi da 1 a 3 è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato od autonomo.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono annotate in un apposito elenco istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di individuare i criteri per il migliore utilizzo delle superfici resesi disponibili è altresì istituita, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una apposita Commissione composta dai rappresentanti dei consumatori e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni tengono conto dei criteri forniti dalle Commissioni nella predisposizione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

6. Per il 1996, gli oneri per il trattamento sono a carico delle gestioni artigiani e commercianti, nel limite di 40 miliardi per ciascuna gestione. Per gli anni successivi sono a carico del Fondo di garanzia costituito nell'ambito delle predette gestioni ed alimentato da un'aliquota dello 0,07 per cento che gli iscritti corrisponderanno per quattro anni dal 1997 al 2000».

Conseguentemente, all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre 5285 per il 1996, 3500 per il 1997 e 3500 per il 1998 con le cifre integrate dell'onere aggiunto.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

Art. 6-bis.

(Cessazione dell'attività di commercianti e artigiani)

«1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta norme intese a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un assegno per la cessazione dell'attività correlato al trattamento pensionistico spettante per i titolari di impresa commerciale ed artigiana, nonché per i coadiutori, che abbiano superato i 62 anni d'età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60, se donne.

2. L'accesso al trattamento di cui al comma 1 terrà conto dell'età anagrafica del richiedente e sarà quindi consentito ai soggetti con età più elevata rispetto all'età minima richiesta, entro i limiti di spesa derivanti dal comma 5.

3. Il riconoscimento del diritto è subordinato alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonché alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi, e dal registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4. Il trattamento di cui ai commi da 1 a 3 è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato od autonomo.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono annotate in un apposito elenco istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di individuare i criteri per il migliore utilizzo delle superfici rese disponibili è altresì istituita, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una apposita Commissione composta dai rappresentanti dei consumatori e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni tengono conto dei criteri forniti dalle Commissioni nella predisposizione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

6. Per il 1996, gli oneri per il trattamento sono a carico delle gestioni artigiani e commercianti, nel limite di 40 miliardi per ciascuna gestione. Per gli anni successivi sono a carico del Fondo di garanzia costituito nell'ambito delle predette gestioni ed alimentato da un'aliquota dello 0,07 per cento che gli iscritti corrisponderanno dal 1997 al 2000».

6.0.3

PODESTA, ROSSO, DELL'UOMO, ELLERO, GUGLIERI, GANDINI, CAPPELLI, ARMANI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Norme in materia di Cassa integrazione guadagni)

1. La Cassa integrazione guadagni viene gestita dalle singole regioni.

2. Ogni azienda è tenuta a versare alla regione le trattenute effettuate al singolo dipendente, considerata la località ove è ubicata la sede del prestatore di lavoro.

3. Ciascuna regione si fa carico, per diversi settori di attività, di gestire in maniera distinta i contributi versati al fondo dalle grandi imprese da quelli versati dalle piccole e medie imprese seguendo quanto specificato in materia di classificazione dalle direttive CEE.

4. La regione, per quanto riguarda la concessione dell'indennità di disoccupazione o di mobilità, non può attingere ad un fondo diverso da quello riguardante il settore di azienda dichiarata in crisi, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.

5. Viene costituito un fondo di solidarietà nazionale gestito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale fondo sono tenute a partecipare tutte le regioni con la stessa quota percentuale calcolata sul totale ammontare dei versamenti raccolti. Tale quota percentuale verrà definita annualmente nell'ambito della legge finanziaria in ragione delle reali esigenze previste e tenuto conto dell'andamento dell'economia nazionale.

6. Il fondo di solidarietà nazionale dovrà sopperire alle necessità straordinarie di quelle regioni che hanno momentaneamente esaurito uno dei propri fondi».

6.0.2

COPERCINI, LOMBARDI-CERRI, STEFANI,
WILDE, PERIN

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolarizzazione del versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali)

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, nonché presso le casse di previdenza e di assistenza dei liberi professionisti, possono versare entro il 31 dicembre 1995 i contributi ed i premi relativi a periodi precedenti alla anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 7 per cento annuo nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi scaduti alla data del 31 dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1.

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in dieci rate trimestrali di cui la prima entro

trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Le rate successive alla prima saranno maggiorate dell'interesse del 5 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

5. Per i datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale trova applicazione la maggiorazione degli interessi per il periodo di differimento prevista dal comma 3 e restano confermate le disposizioni contenute nell'articolo 18, commi da 6 a 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e nell'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per effetto delle modifiche apportate dal predetto articolo 14-bis del citato decreto-legge n. 41 del 1995, i termini previsti dall'articolo 18, commi 7, 9 e 11, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni, devono intendersi unificati al 30 giugno 1996 e nel comma 14 del medesimo articolo 18 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, la parola: "1995" è sostituita dalla seguente: "1996".

6.0.14

ZACCAGNA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Provvedimenti per le aziende in crisi)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto inteso a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un assegno per la cessazione dell'attività correlato al trattamento pensionistico spettante per i titolari di impresa commerciale ed artigiana, nonchè per i coadiutori, che abbiano superato i 62 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60, se donne.

2. L'accesso al trattamento di cui al comma 1 terrà conto dell'età anagrafica del richiedente e sarà consentito ai soggetti con età più elevata rispetto all'età minima richiesta, entro i limiti di spesa di cui al comma 6.

3. Il riconoscimento del diritto al trattamento di cui al comma 1 è subordinato alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonchè alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi, e dal registro delle ditte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Il trattamento di cui ai commi da 1 a 3 è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato od autonomo.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono annotate in un apposito elenco istituito presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di individuare i criteri per il migliore utilizzo delle superfici resesi disponibili è altresì istituita, presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una apposita commissione composta dai rappresentanti dei consumatori e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni tengono conto dei criteri forniti dalle Commissioni nella predisposizione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

6. Per il 1996, gli oneri per il trattamento pensionistico sono a carico delle gestioni pensionistiche relative agli artigiani e ai commercianti, nel limite di lire 40 miliardi per ciascuna gestione. Per gli anni successivi sono a carico del Fondo di garanzia costituito nell'ambito delle predette gestioni ed alimentato mediante una maggiorazione dello 0,07 per cento dei contributi che gli iscritti corrisponderanno dal 1997 al 2000».

6.0.1

PALOMBI

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Viene ammessa la regolarizzazione di contributi e premi, senza onere alcuno di sanzione civile o interessi di mora per omesso o ritardato pagamento sino a tutto quanto dovuto al 30 giugno 1995 stabilendo che la domanda per il condono stesso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

2. All'atto della presentazione della domanda entro e non oltre il 31 dicembre 1995, dovrà essere versato il 10 per cento dei contributi dovuti maggiorato dell'interesse legale, dalla data di formazione del debito sino alla sua effettiva estinzione secondo le modalità di pagamento di cui al comma 3.

3. Premesso il versamento anticipato del 10 per cento, il restante 90 per cento verrà pagato in tre quadrimestralità successive del 30 per cento ciascuna rispettivamente scadenti al 30 aprile, al 31 agosto e al 31 dicembre dell'esercizio 1996. Coloro che abbiano adempiuto ad uno o più rate del precedente provvedimento di condono, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 1995, n. 416, vengono esonerati dal versamento anticipato del 10 per cento.

4. Il termine per usufruire del condono è differito per le società in amministrazione controllata, in concordato preventivo, in concordato fallimentare, in liquidazione ed in amministrazione straordinaria entro 60 giorni dalla data di chiusura delle rispettive procedure, con pagamento in due rate del 50 per cento ciascuna entro 60 giorni ed entro 120 giorni dal termine suddetto.

5. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonchè con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6. La regolarizzazione di cui al comma 4 può essere effettuata dai datori di lavoro anche mediante la cessione di crediti vantati a titolo originario nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni e maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido.

7. Tali cessioni non sono soggette ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

8. Gli enti cessionari possono trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro a conguaglio delle operazioni di Tesoreria.

9. Il trasferimento ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito da parte dei datori di lavoro.

10. Per i crediti vantati dall'INPS e contestati dal debitore in sede giudiziaria è consentito all'INPS, motivatamente per i soli fini delle reali possibilità di recupero totale o parziale dei crediti stessi di procedere a transazioni anche con importi a stralcio con provvedimento sempre riservato ai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, sentito il parere vincolante del servizio legale degli enti stessi.

11. Per l'anno 1996 le spese per frequenza di corsi di istruzione primaria, secondaria e universitaria sono detraibili dall'IRPEF».

6.0.10

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, D'ALI, PO-
DESTÀ, GRILLO, CURTO, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Viene ammessa la regolarizzazione di contributi e premi, senza onere alcuno di sanzione civile o interessi di mora per omesso o ritardato pagamento, sino a tutto quanto dovuto al 30 giugno 1995, stabilendo che la domanda per il condono stesso dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 1995.

2. All'atto della presentazione della domanda dovrà essere versato il 10 per cento dei contributi dovuti maggiorato dell'interesse legale, dalla data di formazione del debito sino alla sua effettiva estinzione secondo le modalità di pagamento di cui al comma 3.

3. Premesso il versamento anticipato del 10 per cento, il restante 90 per cento verrà pagato in tre quadrimestralità successive del 30 per cento ciascuna rispettivamente scadenti al 30 aprile, al 31 agosto e al 31

dicembre dell'esercizio 1996. Coloro che abbiano adempiuto ad uno o più rate del precedente provvedimento di condono, di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 1995, n. 416, vengono esonerati dal versamento anticipato del 10 per cento.

4. Il termine per usufruire del condono è differito per le società in amministrazione controllata, in concordato preventivo, in concordato fallimentare, in liquidazione e in amministrazione straordinaria, entro sessanta giorni dalla data di chiusura delle rispettive procedure, con pagamento in due rate del 50 per cento ciascuna entro sessanta giorni ed entro centoventi giorni dal termine suddetto.

5. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

6. La regolarizzazione di cui al comma 5 può essere effettuata dai datori di lavoro anche mediante la cessione di crediti vantati a titolo originario nei confronti dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni e maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido.

7. Le cessioni di cui al comma 6 non sono soggette ad azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo o di registro.

8. Gli enti cessionari possono trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro a conguaglio delle operazioni di Tesoreria.

9. Il trasferimento ha l'effetto di accreditare a favore degli enti medesimi importi pari a quelli dei crediti ceduti a partire dalla data della cessione del credito da parte dei datori di lavoro.

10. Per i crediti vantati dall'INPS e contestati dal debitore in sede giudiziaria è consentito all'INPS, motivatamente per i soli fini delle reali possibilità di recupero totale o parziale dei crediti stessi, di procedere a transazioni anche con importi a stralci con provvedimento sempre riservato ai direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, sentito il parere vincolante del servizio legale degli enti stessi».

6.0.15

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Provvedimenti per le aziende in crisi)

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto contenente disposizioni intese a consentire, per il periodo transitorio di tre anni, l'erogazione di un assegno per la cessazione dell'attività correlato al trattamento pensionistico spettante per i titolari di impresa com-

merciale ed artigiana, nonchè per i coadiutori, che abbiano superato i 62 anni di età e non abbiano raggiunto i 65, se uomini, e che abbiano superato i 57 e non raggiunto i 60, se donne.

2. L'accesso al trattamento di cui al comma 1 tiene conto dell'età anagrafica del richiedente ed è quindi consentito ai soggetti con età più elevata rispetto all'età minima richiesta, entro i limiti di spesa di cui al comma 6.

3. Il riconoscimento del diritto al trattamento di cui al comma 1 è subordinato alla cessazione definitiva dell'attività, alla riconsegna delle autorizzazioni e dei permessi alle autorità competenti nonchè alla cancellazione dai rispettivi albi od elenchi, dal registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

4. Il trattamento di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato od autonomo.

5. Le autorizzazioni di cui al comma 3 sono annotate in un apposito elenco istituito presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Al fine di individuare i criteri per il migliore utilizzo delle superfici resesi disponibili è altresì istituita, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura una apposita commissione composta dai rappresentanti dei consumatori e delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Le regioni tengono conto dei criteri forniti da tali commissioni nella predisposizione delle indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale di cui all'articolo 30 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375.

6. Per il 1996, gli oneri per il trattamento sono a carico delle gestioni pensionistiche relative ad artigiani e commercianti, nel limite di lire 40 miliardi per ciascuna gestione. Per gli anni successivi sono a carico del Fondo di garanzia costituito nell'ambito delle predette gestioni ed alimentato da un'aliquota aggiuntiva dello 0,07 per cento ai contributi che gli iscritti corrisponderanno dal 1997 al 2000».

6.0.12

COPERCINI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996 le imprese comunicano ai sindaci dei comuni i nominativi dei lavoratori residenti, sospesi dal lavoro ed in favore dei quali sia riconosciuto il diritto al trattamento straordinario di integrazione salariale, non impegnati in attività formative o di orientamento. I comuni, ovvero i soggetti promotori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, provvedono ad avviare direttamente i predetti lavoratori in attività socialmente utili, anche in deroga all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416. I lavoratori che rifiutano di essere impegnati perdono il diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di tempo pari a quello dell'attività ad essi offerta, ferme restando le eccezioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le imprese che fanno richiesta di concessione del trattamento di integrazione salariale sono tenute a darne contestuale informazione ai comuni di appartenenza».

6.0.48

CHERCHI

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

*(Attività di pubblico interesse dei lavoratori
che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione)*

1. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo procede a disciplinare il ricorso obbligatorio da parte dei comuni ai lavoratori che usufruiscono del trattamento di cassa integrazione ordinaria e straordinaria per lo svolgimento di attività di pubblico interesse, anche attraverso le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni normative necessarie, conformemente ai seguenti criteri e principi:

a) i comuni devono predisporre all'inizio di ogni semestre un piano di programmazione nel quale sono stabilite le attività di interesse pubblico che devono essere svolte nel periodo amministrativo di riferimento, con la relativa durata, le esigenze di organico e i nomi dei soggetti che si trovano in cassa integrazione a cui fare ricorso, aventi la residenza nel comune stesso,

b) nella definizione delle modalità di ricorso al personale di cui al presente articolo si deve tenere conto dell'età e del titolo di studio. L'orario di lavoro è commisurato al trattamento di cassa integrazione percepito;

c) lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a) in nessun caso costituisce titolo o aspettativa per l'inserimento nel pubblico impiego;

d) i piani di programmazione di cui alla lettera a) devono essere trasmessi entro trenta giorni all'INPS, che provvede a trasferire ai comuni le risorse necessarie a erogare il trattamento di cassa integrazione, e al Ministero dell'interno, a cui è demandata, per quanto di competenza, la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni del regolamento o dei regolamenti di cui al presente articolo;

e) i piani di programmazione possono essere aggiornati mensilmente anche al fine di evitare ogni pregiudizio alle procedure di mobilità e di reimpiego del personale utilizzato ai sensi del presente articolo. Gli aggiornamenti devono essere trasmessi entro quindici giorni all'INPS e al Ministero dell'interno;

f) la mancata osservanza da parte dei comuni delle disposizioni previste dal regolamento di cui al presente articolo o del piano di programmazione determina per i comuni stessi l'insorgenza dell'obbligo di far fronte all'onere finanziario sopportato dall'INPS per erogare il trattamento di cassa integrazione al personale che doveva essere utilizzato ai fini di cui alla lettera a);

g) il personale che rifiuta l'inserimento nel piano di programmazione perde il diritto al trattamento di cassa integrazione».

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

7.46

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1, sostituire le parole: «e 10» con le seguenti: «10 e 11» e sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 30 sopprimere la lettera d) del comma 2 e a copertura dell'ulteriore onere utilizzare quota parte dei maggiori introiti derivanti dall'emendamento 6.37.

7.42

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI, TERZI, GUALTIERI, CASADEI MONTI

Al comma 1, alla fine, aggiungere le parole: «previa autorizzazione del Ministro vigilante».

7.36

MAFFINI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «previa autorizzazione del Ministro vigilante».

7.33

PALOMBI

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «previa autorizzazione del Ministro vigilante».

7.87

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «In deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 26, della medesima legge n. 537 del 1993, il CNR può procedere, entro il 31 dicembre 1998, alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in ragione di un terzo ogni anno e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno».

7.8

ZECCHINO, BEVILACQUA, MASULLO, PRESTI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le università e per gli enti di ricerca si intende riconfermato il disposto dell'articolo 5, comma 26, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

7.83

MERIGLIANO, PELLITTERI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, primo periodo, si applicano anche agli idonei delle graduatorie di concorsi approvate dall'organo competente a decorrere dal 1° gennaio 1991».

7.9

CASTELLANI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 1 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità e di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. Non si applicano altresì, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995».

7.24

PODESTÀ, ARMANI, GANDINI, CAPPELLI,
ROSSO, DELL'UOMO, GUGLIERI, ELLERO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 1 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanità e di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale. Non si applicano altresì, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze, limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonché a quelli comunque già autorizzati alla data del 30 settembre 1995».

7.52

MONTELEONE, CURTO

Al comma 2, dopo le parole: «non si applicano» inserire le seguenti: «agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, o che, pur avendo dichiarato il dissesto, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.»; al comma 3 sopprimere le parole da: «gli enti locali» fino a: «n. 504»; al comma 7 aggiungere, in fine, le parole: «ed agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, o che, pur avendo dichiarato il dissesto, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

7.68

VILLONE, GUERZONI

Al comma 2, dopo le parole: «non si applicano per le assunzioni di personale», inserire le seguenti: «dell'Amministrazione della giustizia e».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «gli studi di settore fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, *sostituire le parole da:* «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

7.60

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 2, sopprimere le parole: «sanità, di quello» *e dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Le regioni autorizzeranno le aziende sanitarie a procedere a nuove assunzioni per la copertura dei posti vacanti esclusivamente allo scopo di consentire la graduale perequazione tra le varie componenti del personale nelle seguenti proporzioni:

a) per le unità sanitarie locali: 16 per cento di personale medico e veterinario; 53 per cento di altro personale sanitario di cui 2 per cento di personale laureato; 16 per cento di personale professionale tecnico di cui 0,5 per cento di personale laureato; 15 per cento di personale amministrativo di cui tra 1 e 2 per cento di personale laureato;

b) per le aziende ospedaliere: 16 per cento di personale medico e veterinario; 53 per cento di altro personale sanitario di cui 2 per cento di personale laureato; 24 per cento di personale professionale tecnico, di cui 0,5 per cento di personale laureato; 7 per cento di personale amministrativo, di cui tra 1 e 2 per cento di personale laureato.

2-ter. Non è comunque possibile procedere alle nuove assunzioni di cui al comma 2-bis se non sono state previamente esperite le procedure di mobilità, da effettuarsi tra il personale del comparto sanità in ambito locale, regionale, interregionale e d'ufficio, per motivate esigenze di servizio, e dopo che le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere abbiano provveduto all'utilizzazione del personale risultante in esubero a seguito della disattivazione di cui all'articolo 4, comma 5, ed a seguito degli accorpamenti e delle riorganizzazioni delle strutture e dei servizi del territorio di competenza».

7.92

ALBERTI CASELLATI

Al comma 2, sostituire le parole: «del comparto sanità,» *con le seguenti:* «dei comparti sanità e giustizia,».

7.50

BUCCIERO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Al comma 2, dopo le parole: «del comparto sanità» inserire le seguenti: «di quello amministrativo del Ministero di grazia e giustizia.»

Conseguentemente dopo l'articolo 32, inserire il seguente articolo:

«Art. 32-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 1996 la ritenuta prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere operata, all'atto del pagamento, anche sui redditi indicati nella lettera l) del comma 1 dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere. La ritenuta non deve essere operata per gli obblighi assunti nell'esercizio di imprese, anche se non residenti nel territorio dello Stato».

7.96

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, dopo le parole: «del comparto sanità» inserire le seguenti: «e da parte dell'Amministrazione giudiziaria e dell'ispettorato del lavoro».

Conseguentemente, dopo l'articolo 39 inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Canoni di concessione per la radiodiffusione sonora televisiva)

1. A partire dal 1° gennaio 1996 i canoni previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223, per i titolari delle concessioni per radiodiffusione sonora televisiva in ambito locale o nazionale a carattere commerciale, sono determinati in una somma pari all'1 per cento del loro fatturato lordo annuale.

2. In ogni caso i canoni di cui al comma 1 non potranno essere inferiori a quelli definiti per ogni tipologia di concessione dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

7.44

ROSSI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto sanità» inserire le seguenti: «dell'ispettorato del lavoro»

7.40

GALLO, ROSSI, SERRI

Al comma 2, dopo le parole: «comparto sanità» aggiungere le seguenti: «per le Università e gli enti di ricerca che siano in grado di coprire le relative spese con fondi propri».

7.35

MODOLO, FARDIN, SELLITI, BALDELLI,
BARRA, GUBBINI, VOZZI

Al comma 2, sostituire le parole da: «e, per il solo» fino alla fine del comma con il seguente periodo: «Per l'anno 1996 le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano limitatamente ai concorsi per l'assunzione di personale del Ministero delle finanze, ultimati o in via di ultimazione, nonchè a quelli già autorizzati alla data del 30 settembre 1995».

7.69

BETTONI BRANDANI, CARELLA, DI ORIO, GREGORELLI, LAVAGNINI, MODOLO, PETRUCCI, PIETRA LENZI, TORLONTANO

Al comma 2, dopo le parole: «per il traffico aereo generale», inserire le seguenti: «, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative federazioni e consigli nazionali».

7.25

PEPE

Al comma 2, dopo le parole: «per il traffico aereo generale» inserire le seguenti: «, di quello del Ministero di grazia e giustizia».

Conseguentemente all'articolo 30, comma 2, sopprimere la lettera d).

7.43

CHERCHI, CARPENEDO, ROCCHI, BALDELLI, GUALTIERI, CASADEI MONTI

Al comma 2, dopo le parole: «traffico aereo generale», inserire le seguenti: «per le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, della legge 19 luglio 1993, n. 236».

7.10

DI ORIO

Al comma 2, dopo le parole: «di personale» aggiungere: «del Ministero di grazia e giustizia».

7.47

BUCCIERO, CURTO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e per il solo anno 1996» alla fine del comma.

7.6

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Al comma 2, dopo le parole: «anno 1996» inserire le seguenti: «per le assunzioni di personale degli enti territoriali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legisla-

tivo 30 dicembre 1992, n. 504, e, comunque, nei limiti delle disponibilità di bilancio».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

7.30

FONTANINI, BASTIANETTO, COPERCINI

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle finanze» è soppressa la virgola.

7.66

IL GOVERNO

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Ministero delle finanze», inserire le seguenti: «compresi i dirigenti risultati idonei in seguito a pubblici concorsi,».

7.88

DI BENEDETTO

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «Ministero delle finanze», inserire le seguenti: «compresi i dirigenti risultati idonei in seguito a pubblici concorsi,».

7.82

DI BENEDETTO, D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 2, dopo le parole: «Ministero delle finanze», inserire le seguenti: «e del Ministero di grazia e giustizia».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «gli studi di settore fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, *sostituire le parole da:* «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

7.59

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 2 sopprimere le parole: «alla data del 30 settembre 1995».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «31 dicembre 1995» *con le seguenti:* «31 dicembre 1996»;

b) *al comma 3, sostituire le parole:* «Fino all'approvazione degli studi di settore» *con le seguenti:* «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) *al comma 3, sostituire le parole da:* «possono essere effettuati» *fino a:* «del volume d'affari» *con le seguenti:* «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

7.58

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano altresì per le assunzioni di personale da parte del Consorzio Milano-Cremona-Po fino a concorrenza dell'esaurimento della pianta organica dello stesso Consorzio approvata con nota n. 300/154 del 23 ottobre 1989 del Ministro dei lavori pubblici. I rapporti di lavoro posti in essere in applicazione della presente disposizione sono istituiti a tempo determinato per un periodo di un anno e sono rinnovabili. Gli stessi rapporti non possono durare oltre la data di cessazione dell'attività del Consorzio Milano-Cremona-Po di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 giugno 1995, n. 234».

7.94

COPERCINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 1 non si applicano per le assunzioni di personale del Ministero di grazia e giustizia».

7.34

PALOMBI

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. È fatto salvo e continua ad applicarsi quanto previsto dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni; dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121, dal decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Gli enti locali non dissestati e non strutturalmente deficitari, ai fini del funzionamento dei servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, possono bandire, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo lavorativo complessivo non inferiore a 24 mesi.

2-ter. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che alla data di entrata in vigore della presente legge utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato secondo le procedure di cui ai commi 2 e 6 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pub-

blici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

7.57

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis Le disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 non si applicano, altresì, alle nuove sedi universitarie istituite come autonome in seguito all'attuazione del piano triennale 1994-1996».

Conseguentemente all'articolo 55, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 50 miliardi per il 1996, a lire 50 miliardi per il 1997 ed a lire 50 miliardi per il 1998.».

7.103

PERLINGIERI, TAMPONI

Sopprimere il comma 3.

7.45

SERRI, GALLO, ROSSI

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

7.56

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARENO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Per l'anno 1996 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in condizioni di equilibrio finanziario ancorchè abbiano provveduto alla definizione delle dotazioni organiche e, comunque, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, possono coprire, fino al limite del 60 per cento, i posti resisi disponibili per cessazione dal servizio nell'anno 1995, previo espletamento delle procedure previste in materia di mobilità dalle vigenti disposizioni».

7.102

PERLINGIERI, TAMPONI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Per l'anno 1996, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in condizioni di equilibrio finanziario e le regioni che abbiano provveduto o provvedano alla definizione delle dotazioni organi-

che, nel rispetto del limite di spesa per il personale pari al 50 per cento delle spese correnti, possono procedere alla copertura dei posti vacanti nella misura del 50 per cento.

3-bis. Gli enti di cui al comma 3 che ancora non abbiano provveduto alla definizione delle dotazioni organiche e, sempre nel rispetto dei limiti di spesa di cui al medesimo comma 3, possono procedere a nuove assunzioni, anche previa trasformazione di profilo professionale, nel limite dei posti resisi vacanti a far data dal 31 agosto 1993.

3-ter. Gli enti di cui al comma 3, al fine di corrispondere ad esigenze di organizzazione e qualora debbano effettuare assunzioni, fino alla quarta qualifica funzionale, possono prioritariamente espletare prove selettive cui partecipa il personale già in servizio presso l'ente stesso.

3-quater. Gli enti di cui al comma 3 prima di bandire i concorsi devono aver espletato le procedure previste in materia di mobilità dalle vigenti disposizioni ad eccezione dei concorsi finalizzati alla copertura delle qualifiche apicali di area o settore».

7.61

STANISCIA

Al comma 3 dopo le parole: «per l'anno 1996» sopprimere le parole: «gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504».

7.12

CADDEO, VIGEVANI, SARTORI, BONAVITA

All'emendamento 7.93, inserire, dopo il capoverso 3-bis, i seguenti:

«3-ter. È disposta altresì la decadenza dei Sindaci e delle Giunte di Comuni dissestati e dei Presidenti delle Giunte delle Amministrazioni provinciali:

a) per violazione dell'articolo 11 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito in legge 28 ottobre 1994, n. 596, e dell'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (distrazione di somme destinate a specifica destinazione in spese correnti);

b) per non aver provveduto alla messa in mobilità del personale in esubero della pianta organica, o non aver approvato la pianta organica con la previsione dello stato di mobilità del personale.

3-quater. Sindaci, Presidenti di Provincia, Assessori comunali e provinciali che siano incorsi in tali violazioni non possono candidarsi alle successive elezioni amministrative e politiche».

7.93/1a

CORRAO

Al comma 3 sopprimere le parole da: «gli enti locali» fino a: «n. 504» e le parole: «e le regioni».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per l'anno 1996, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e le regioni possono assumere personale nell'ambito delle disponibilità di bilancio. Qualora a seguito di assunzione di personale il bilancio in corso o quello successivo alle assunzioni effettuate dovessero presentare disavanzi per un importo superiore al 50 per cento del costo annuo delle suddette assunzioni, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, che hanno disposto tali assunzioni, decadono dalla loro carica e non possono candidarsi nelle elezioni politiche ed amministrative di qualsiasi ordine immediatamente successive, nè per lo stesso periodo rivestire incarichi nel governo nazionale, nelle giunte regionali o nelle giunte degli enti locali».

Conseguentemente all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995 saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 127 miliardi per il 1996.

Conseguentemente, dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo l'articolo 122 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

“Art. 122-bis. - 1. In caso di trasformazione di una società soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in società non soggetta a tale imposta, o viceversa, è consentito il riporto dei dati di bilancio desunti dalla perizia giurata di stima effettuata ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile limitatamente ai beni di cui all'articolo 67.

2. Il saldo attivo risultante dal maggior valore imponibile di perizia indicato in bilancio, deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente testo unico, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

3. Il maggior valore imponibile, determinato in base a perizia di stima giurata riportata in bilancio, dovrà scontare l'imposta sostitutiva del 10 per cento.

4. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle

disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

5. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci e ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

6. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate al comma 5 al soggetto che ha eseguito il riporto dei saldi attivi di perizia è attribuito un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.

7. Il maggior valore dei beni iscritto in bilancio a seguito della perizia giurata si considera riconosciuto a fini delle imposte sui redditi. A decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la trasformazione, le quote di ammortamento dei beni indicati nello stato patrimoniale di perizia, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, di cui all'articolo 67, nel limite del 5 per cento, sono commisurate al nuovo valore ad essi attribuito.

8. Le quote di ammortamento riferite ai beni di cui all'articolo 67 sono deducibili a partire dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la società è stata iscritta nel registro delle imprese".

2. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, è soppressa. Il conferimento di beni o di aziende per la costituzione di società di persone o di capitali è soggetto all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54. Le società di persone o di capitali che si sono trasformate nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge possono optare per il riporto in bilancio dei valori rivalutati a mezzo perizia di stima giurata».

7.93

GRILLO, ZACCAGNA

Al comma 3 sopprimere le parole da: «le camere di commercio» fino a: «equilibrio finanziario e».

7.98

TAMPONI

Al comma 3, sopprimere le parole: «le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in condizioni di equilibrio finanziario» e dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura possono procedere, nei limiti delle vacanze risultanti nelle piante organiche rideterminate ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nonché delle disponibilità di bilancio, ad assunzioni al fine di assicurare i servizi connessi all'applicazione della legge 29 dicembre 1993 n. 580».

7.23

TURINI, MOLINARI, PEDRIZZI, CURTO, PONTONE, MAGLIOCCHETTI, FLORINO

Al comma 3, sopprimere le parole: «fino al limite del 60 per cento».

7.3 MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI, PEDRIZZI,
CURTO, BATTAGLIA

Al comma 3, sostituire le parole da: «fino al limite del» fino alla fine del comma con le seguenti: «i posti previsti dalle nuove piante organiche approvate».

7.51 MAGLIOCCHETTI, MULAS, FLORINO, MOLINARI,
TURINI, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 3, le parole: «previo espletamento delle procedure previste in materia di mobilità dalle vigenti disposizioni» sono soppresse.

7.15 FALQUI, RONCHI, ROCCHI, PIERONI, CARELLA,
LUBRANO DI RICCO, MANCONI, ABRAMONTE,
CAMPO, CANGELOSI, DE NOTARIS, DI MAIO,
MANCUSO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora non vi siano state cessazioni da servizio, tale copertura potrà avere luogo nei limiti del 50 per cento delle vacanze risultanti in pianta organica al fine di assicurare i servizi connessi all'applicazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580; ai maggiori oneri si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51».

7.26 ROVEDA, COPERCINI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora non vi siano state cessazioni da servizio, tale copertura potrà avere luogo nei limiti del 50 per cento delle vacanze risultanti in pianta organica al fine di assicurare i servizi connessi all'applicazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; ai maggiori oneri si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni».

7.99 TAMPONI, PERLINGERI

Al comma 3, inserire, in fine, il seguente periodo: «Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, qualora non vi siano state cessazioni da servizio, tale copertura potrà avere luogo nei limiti del 50 per cento delle vacanze risultanti in pianta organica al fine di assicurare i servizi connessi all'applicazione dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580; ai maggiori oneri si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni».

7.91

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tale copertura potrà avere luogo nei limiti del 50 per cento delle vacanze risultanti in pianta organica, nonché delle relative disponibilità di bilancio al fine di assicurare i servizi connessi all'applicazione degli articoli 2, comma 4, e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

7.20

PONTONE, TURINI, MAGLIOCCHETTI, FLORINO,
CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego è aumentato di un periodo corrispondente a quello del blocco delle assunzioni previsto dai commi da 1 a 3».

7.106

CURTO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni del comma 3 non si applicano agli enti locali che hanno conseguito un equilibrio economico-finanziario di bilancio e che hanno un rapporto tra dipendenti ed abitanti inferiore alla media nazionale».

7.97

TAMPONI, PERLINGIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le province istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono provvedere alla copertura del 60 per cento dei posti in organico, previo espletamento delle procedure di mobilità e comunque nel limite del 30 per cento delle spese correnti».

Conseguentemente, dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di plusvalenza)

1. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, si applica alle plusvalenze realizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, da ultimo sostituito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 458, è sostituito dal seguente:

«3. Nel caso di opzione di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva si applica nella misura del 15 per cento sulla plusvalenza risultante dalla applicazione del 90 per cento sul corrispettivo pattuito».

7.48

BEVILACQUA, PEDRIZZI, CURTO, TURINI, MOLINARI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le province istituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono provvedere alla copertura del 60 per cento dei posti in organico, previo espletamento delle procedure di mobilità e comunque nel limite del 30 per cento delle spese correnti».

7.49

BEVILACQUA, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere ad assunzioni nei limiti del 60 per cento dei posti vacanti nella pianta organica, nonchè delle relative disponibilità di bilancio».

7.21

PONTONE, TURINI, MAGLIOCCHETTI, FLORINO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere ad assunzioni nei limiti del 60 per cento dei posti disponibili nella pianta organica. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51».

7.27

ROVEDA, COPERCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere ad assunzioni nei limiti del 60 per cento dei posti disponibili nella pianta organica. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni».

7.101

TAMPONI, PERLINGIERI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere ad assunzioni nei limiti del 60 per cento dei posti disponibili nella pianta organica. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni».

7.90

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di mobilità, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere ad assunzioni nei limiti del 60 per cento dei posti disponibili nella pianta organica. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvederà utilizzando le somme percepite ai sensi dell'articolo 34 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni».

7.74

MICILE, LARIZZA, BAGNOLI, PAPPALARDO,
PREVOSTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, possono procedere ad assunzioni, nei limiti del 60 per cento dei posti vacanti in pianta organica e delle relative disponibilità di bilancio. Analogamente procedono le restanti camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, al fine esclusivo di assicurare i servizi connessi all'applicazione degli articoli 2, comma 4, e 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

7.71

PREVOSTO, BAGNOLI, LARIZZA, MICELE, PAPPALARDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il superamento dei limiti del 50 per cento della spesa corrente del bilancio dell'anno in corso, previsto dall'articolo 46 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che la dotazione organica programmata può prescindere da tale limite che deve essere rispettato al momento in cui si procede a nuove assunzioni».

7.4

PRESTI MAGLIOCCHETTI MAGLIOZZI MARINELLI MOLINARI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per gli enti locali dissestati che si trovino nelle condizioni stabilite nel comma 1 dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, cessa il divieto di assunzione di personale, entro i limiti di cui al comma 11-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 2 ottobre 1995, n. 414».

7.70

CARPINELLI, SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 4.

7.32

PALOMBI

Sopprimere il comma 4.

7.64

MAFFINI

Sopprimere il comma 4.

7.85

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.31

PALOMBI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

7.65

MAFFINI

Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo».

7.86

D'ALÌ, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Il personale che alla data del 1° agosto 1995 era in posizione di comando presso altre amministrazioni statali, enti pubblici e università provenendo da istituti e uffici che presentano situazioni di esubero o di soprannumero può transitare a domanda nei ruoli delle amministrazioni ove attualmente presta servizio».

7.11

DI ORIO

dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. In deroga ad ogni contraria disposizione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati tutti i provvedimenti necessari a dare piena attuazione all'intesa di programma stipulata tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'8 marzo del 1988».

7.78

VILLONE

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. In deroga ad ogni contraria disposizione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottati tutti i provvedimenti necessari a dare piena attuazione all'intesa di programma stipulata tra il Consiglio nazionale delle ricerche e il Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno dell'8 marzo del 1988».

7.104

VILLONE, GUERZONI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In fase di prima applicazione gli oneri finanziari derivanti dalla ridefinizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche così come definite dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, incrementati dalla spesa derivante dai rinnovi contrattuali e da quanto disposto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335. Sono fatte salve le possibilità di ricollocazione delle eventuali posizioni di esubero di cui alla normativa vigente».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

7.95

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma non si applicano agli enti di cui al comma 3».

7.62

STANISCIÀ

Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nei limiti degli oneri finanziari derivanti dalla definizione dell'organico nazionale disposta dall'articolo 5, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano può rideterminare la propria dotazione organica di personale con deliberazione del Consiglio direttivo».

7.72

ALBERICI, MASULLO, SCAGLIOSO, BUCCIARELLI, PAGANO

Sopprimere i primi due periodi del comma 6.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

7.55

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 6 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il personale convenzionato dai commissari straordinari di Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, inserito in ruoli speciali ad esaurimento ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni, al quale con atti dei commissari straordinari di Governo sono state attribuite, antecedentemente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 730 del 1986, qualifica o mansione diverse da quelle iniziali, ad eccezione di funzioni dirigenziali, è inserito nel livello corrispondente a tale qualifica o mansione dell'amministrazione nel cui ruolo speciale si trovi. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma si provvede mediante fondi di cui all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni».

7.16

DE NOTARIS, CAMPO, PELELLA

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli enti locali che non si trovano in condizioni di dissesto e quelli che, pur in dissesto, si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, possono, a carico del proprio bilancio, apportare variazioni alla pianta organica, anche istituendo posti di qualifica dirigenziale. Le variazioni della pianta organica sono consentite purchè non venga superato il numero complessivo di dipendenti previsto dalla pianta stessa. È altresì consentito attribuire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti».

7.105

VILLONE, GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-bis. Nell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, l'individuazione degli uffici e delle funzioni di livello dirigenziale non può comportare la modifica delle attribuzioni previste dalla legislazione vigente e della distribuzione delle attribuzioni stesse sulla base delle competenze territoriali».

7.41

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. La dotazione organica del personale del Ministero di grazia e giustizia - Amministrazione giudiziaria, appartenente al profilo professionale di collaboratore di cancelleria della VII qualifica funzionale, è aumentata di 452 unità. Alla copertura dei posti di organico di cui al presente comma si provvede mediante immissione in ruolo con priorità del personale in servizio presso gli uffici di conciliazione alla data del 31 dicembre 1989, secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, e che tengano conto dei profili professionali e dei requisiti previsti per l'accesso alla corrispondente categoria di personale dell'Amministrazione giudiziaria già in ruolo. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 25 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

7.37

SERENA, COPERCINI

Sopprimere il comma 7.

7.7

ROVEDA, BUSNELLI, COPERCINI

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Ministero dell'ambiente. Il personale in comando presso il Ministero dell'ambiente è inquadrato, a domanda, da presentare entro il 15 dicembre 1995, nei ruoli del Ministero stesso anche in disposizione soprannumeraria conservando, ai soli fini del trattamento economico, l'anzianità di qualifica posseduta».

7.13

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, SICA,
STANISCIÀ, VELTRI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'adozione degli statuti di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene secondo i principi di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Analogamente si procederà per la nomina a termine dei dirigenti di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 580 del 1993».

7.67

TAMPONI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'adozione degli statuti di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene secondo i principi di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Analogamente si procederà per la nomina a termine dei dirigenti di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 580 del 1993».

7.89

D'ALI, VENTUCCI, ZACCAGNA

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. In attesa dell'adozione degli statuti di cui all'articolo 10 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura avviene secondo i principi di cui all'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Analogamente si procederà per la nomina a termine dei dirigenti di cui all'articolo 20 della medesima legge n. 580 del 1993».

7.100

TAMPONI, PERLINGIERI

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Restano ferme le disposizioni di cui all'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, riguardanti gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti il cui trattamento economico è definito nei contratti collettivi. Gli operatori del settore Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) del Ministero di grazia e giustizia svolgono le mansioni per essi individuate nel profilo professionale di cui al numero 295 dell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, introdotto dall'articolo 5, comma 1, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, sotto la direzione e la vigilanza dell'ufficiale giudiziario dirigente al quale competono, nei confronti del personale, anche le attribuzioni previste dall'articolo 17, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, sono emanate norme di adeguamento alla disciplina contenuta nell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, relative all'organizzazione ed al funzionamento degli uffici esecuzioni, notifiche e protesti.

7.38

PREIONI, COPERCINI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«8-bis. Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilità negli organici e delle effettive esigenze di funzionalità, a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle Università decentrate nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto».

7.75

SCIVOLETTO, CAMPO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia. Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi e ad assumere il personale necessario per la copertura delle vacanze esistenti nelle dotazioni organiche cumulative del personale amministrativo nella misura del 35 per cento nell'anno 1996, nella misura del 35 per cento nell'anno 1997 e nella misura del 30 per cento nell'anno 1998».

7.39

SELLITI, FARDIN

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1993, possono indire concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attività didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio bandire concorsi riservati al personale già in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestato servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore a tre anni».

7.73

DE LUCA, DANIELE GALDI, GRUOSSO, DE GUIDI, PELELLA, DONISE

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in attesa dell'istituzione del ruolo unico per il personale appartenente all'area informatica di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre 1995, fermi restando i compiti e le finalità delle commissioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei rispettivi comparti, in via sperimentale per il personale che espleta attività informatica, al fine di dare concreta attuazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonchè per assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano triennale 1996-98 per l'informatica, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nell'ambito della definizione delle dotazioni organiche di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, e successive modificazioni, provvedono all'individuazione di uno specifico contingente per il personale informatico.

8-ter. Alla copertura del predetto contingente si provvede, in sede di prima applicazione, al fine di valorizzare le professionalità già esistenti all'interno di ogni amministrazione, con il personale in servizio al 31 dicembre 1995 che, indipendentemente dal profilo e dalla qualifica rivestita, svolge attività informatica.

8-quater. Il personale che espleta attività informatica può, a domanda, essere ammesso alla partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale. L'accesso ai predetti corsi è subordinato alla presentazione di idonea documentazione probante lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso.

8-quinquies. A conclusione dei corsi, a contenuto teorico-pratico, il personale partecipante sarà sottoposto ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale è indirizzato il corso.

8-sexies. Alla copertura dell'onere previsto dai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge finanziaria per l'anno 1996».

7.84

MANIS

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. In relazione alle esigenze funzionali connesse alla prima fase di attuazione della riforma dell'Amministrazione finanziaria, i posti di organico disponibili al 31 dicembre 1995 nella qualifica di primo dirigente dei ruoli di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, aumentati di una quota non superiore, per ciascuno dei predetti ruoli, al 30 per cento dei posti messi a concorso con le procedure previste dall'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono assegnati al personale del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, appartenente alle qualifiche ad esaurimento ed alla nona qualifica funzionale, in possesso di un'anzianità complessiva non inferiore a dieci anni di effettivo servizio reso nelle stesse o in qualifiche di ex carriere direttive, che dietro formale incarico abbia svolto, per almeno due anni, nel quadriennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, funzioni di dirigente di uffici dirigenziali».

7.19

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

All'articolo 7, aggiungere i seguenti commi:

«7-bis. Fermi restando i compiti e le finalità della commissione prevista dall'articolo 38 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 63 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 30 maggio 1995, in via sperimentale per il personale dell'amministrazione giudiziaria, al fine di aumentare la capacità produttiva e di assicurare il massimo grado di efficienza dei servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), d'intesa con le organizzazioni sindacali, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedure finalizzate alla riqualificazione professionale del personale e idonee alla copertura dei posti disponibili nelle dotazioni organiche, dei livelli dal quinto al nono, degli uffici giudiziari, determinate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. Le procedure di cui al comma 1 sono improntate ai seguenti criteri generali:

a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica, d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia;

b) l'accesso ai corsi è subordinato al superamento di una prova selettiva scritta diretta ad accertare la conoscenza dei servizi e la competenza necessaria per lo svolgimento delle mansioni del profilo al quale è indirizzato il corso;

c) sono ammessi, a domanda, alla prova di cui alla lettera b) i dipendenti dell'amministrazione giudiziaria in servizio al 31 dicembre 1994, appartenenti a qualifiche funzionali immediatamente inferiori a quella a cui sono indirizzati i corsi, salvo che per l'accesso alla settima qualifica funzionale, in possesso, alla data di pubblicazione del bando di ammissione, di un'anzianità di almeno cinque anni e del titolo di studio prescritto per l'accesso al profilo professionale cui sono indirizzati i

corsi, ovvero con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni e in possesso del titolo di studio inferiore a quello previsto per la qualifica per cui si concorre;

d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie di diritto civile, diritto penale e ordinamento giudiziario;

e) a conclusione dei corsi i candidati sono sottoposti ad una prova di carattere teorico-pratico, relativa al profilo al quale è indirizzato il corso. Sulla base della valutazione viene definita la graduatoria dei vincitori;

f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro per la funzione pubblica d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia.

7-ter. Il decreto con il quale l'amministrazione giudiziaria procede all'inquadramento alla qualifica superiore del dipendente, che ha superato il corso con esito favorevole, contiene anche l'indicazione dell'ufficio presso il quale il dipendente assume servizio a pena di decadenza dalla qualifica di nuovo inquadramento. Per l'amministrazione giudiziaria, dalla data di approvazione della prima graduatoria del corso di cui al comma 7-bis, decorre il termine di sessanta giorni per l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo 57, comma 6».

7.17

LUBRANO DI RICCO

Aggiungere il seguente comma:

«8-bis. Il contingente di esperti di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è ridotto a diciotto unità. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica anche al contingente di personale di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

7.14

GIOVANELLI, BRUNO GANERI, PAROLA, SICA,
STANISCIÀ, VELTRI

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 6-bis, dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, è aggiunto il seguente periodo: "Sono validi ed efficaci, altresì, i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, ancorchè in contrasto con lo stesso"».

7.2

BATTAGLIA, MAGLIOZZI, MARINELLI, MOLINARI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 6-bis dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 515, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 596, è aggiunto il seguente periodo: "Sono validi ed efficaci, altresì, i provvedimenti adottati prima della data di entrata in vigore dell'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, ancorchè in contrasto con lo stesso».

7.22

BATTAGLIA

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 9 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sopprimere l'ultimo periodo».

7.53

SPECCHIA, COZZOLINO, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al comma 9 dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo è abrogato».

7.54

SPECCHIA, COZZOLINO, CURTO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 è soppresso.

7.77

VILLONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è soppressa».

7.80

VILLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi».

7.76

VILLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere indicate in un apposito provvedimento di livello dirigenziale».

7.79

VILLONE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-bis. Sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, così come applicata ai sensi dell'articolo 4, n. 17, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli incrementi di valore degli immobili alienati dai comuni e dai relativi consorzi e associazioni dotate di personalità giuridica».

7.81

VILLONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Indennità di mancato recupero salariale per i dipendenti pubblici)

1. Qualora siano trascorsi tre mesi dalle scadenze per il rinnovo biennale dei minimi contrattuali relativi ai dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, senza che sia stato raggiunto in merito un accordo tra le parti, ai dipendenti che rientrano nel campo di applicazione di detto accordo sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione a titolo di indennità di mancato recupero salariale.

2. L'importo dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 1 sarà pari al 30 per cento della differenza, con riferimento al biennio precedente, tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti inclusa la indennità integrativa speciale. Dopo sei mesi di vacanza dell'accordo di cui al comma 1, l'importo di tale elemento provvisorio della retribuzione sarà calcolato applicando il 50 per cento della differenza di cui al presente comma.

3. Dalla decorrenza dell'accordo di cui al comma 1 l'indennità cessa di essere erogata salvo conguagli con eventuali arretrati».

Consequentemente, dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le autorizzazioni di spesa del bilancio dello Stato per il 1996, relative alla categoria IV ("acquisto di beni e servizi"), sono ridotte per l'anno 1996 del 5 per cento, con l'esclusione di quelle relative all'amministrazione giudiziaria. Per gli anni 1997 e 1998 la crescita delle autorizzazioni complessive non dovrà eccedere il tasso d'inflazione programmato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.2

SERRI, GALLO, ROSSI

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Trasferimento di immobili agli enti locali)

1. Gli immobili demaniali e patrimoniali dello Stato non utilizzati alla data del 30 giugno 1995 sono trasferiti a titolo gratuito agli enti locali, e prioritariamente ai comuni, nel cui territorio sono situati e che ne fanno richiesta al Ministro competente. L'immobile è acquisito al demanio o al patrimonio dell'ente locale decorsi novanta giorni dalla richiesta. Il Ministro può rifiutare con provvedimento motivato il trasferimento degli immobili di rilevante interesse nazionale.

2. Gli immobili trasferiti restano assoggettati ai vincoli urbanistici ed a quelli posti a tutela di interessi ambientali, paesaggistici, artistici e storici».

7.0.4

VILLONE, GUERZONI, D'ALESSANDRO PRISCO

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Snellimento di procedure, norme organizzative e tributarie, deleghe al Governo)

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia".

2. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole da "La legge disciplina" fino alla fine del comma.

3. Sono escluse dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e succes-

sive modificazioni, le occupazioni su aree pubbliche attrezzate gravate da canone di concessione non ricognitorio e realizzato per la prestazione di servizi di pubblica utilità locale, quali i mercati, i parcheggi, e le attrezzature e gli impianti a scopo ricreativo e sportivo, da indicarsi nel regolamento comunale della tassa.

4. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

5. Sono esenti dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, così come applicata ai sensi dell'articolo 4, n. 17, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, gli incrementi di valore degli immobili alienati dai comuni e dai relativi consorzi e associazioni dotate di personalità giuridica, nonché delle province.

6. All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso l'ultimo periodo del comma 6.

7. Al fine della valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti locali, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a partecipare, con una quota non superiore al 10 per cento, e nel limite complessivo di un fondo di rotazione di lire 1.000 miliardi, al capitale di società per azioni, costituite con tale finalità tra detti enti e soggetti pubblici o privati anche se la partecipazione dell'ente locale non sia maggioritaria, in deroga all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nei confronti delle società di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

8. Le disposizioni in materia di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda gli enti locali limitatamente ai contributi ed ai trasferimenti a qualunque titolo provenienti dal bilancio dello Stato. Le disposizioni di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, si applicano per quanto riguarda le regioni limitatamente ai contributi ed ai trasferimenti a qualunque titolo provenienti dal bilancio dello Stato con vincolo di destinazione.

9. La decorrenza dell'ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti coincide con l'effettiva erogazione delle somme. La presente disposizione ha effetto immediato e si applica anche ai contratti già perfezionati. I contratti di mutuo degli enti locali non ancora ammortizzati sono oggetto di rinegoziazione e nuova stipulazione al tasso di riferimento, pari al tasso ufficiale di sconto in vigore al 30 ottobre 1995 maggiorato di un punto. La nuova stipulazione, nel caso in cui sia più favorevole agli enti locali, deve avvenire entro il 30 marzo 1996. Al primo comma, lettera a) dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, modificato dall'articolo 1 della legge 15 aprile 1965, n. 344, e dall'articolo 6, comma trentaquattresimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, è aggiunta la seguente parola: "regioni".

10. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.

11. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è so-

stituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emana- zione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati, devono essere in- dicate in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

12. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della pre- sente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legisla- tivi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i con- cessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalità gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle spe- cifiche esigenze locali, nonchè i meccanismi di remunerazione o di in- centivazione più opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione della possibilità di versamento delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pa- gamenti su conto corrente;

b) adeguamento della cartella esattoriale e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;

c) incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;

d) snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.

13. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino delle procedure per il pagamento dei debiti degli enti locali in dissesto, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire che l'accertamento definitivo della massa debitoria avvenga entro i dodici mesi dalla dichiarazione di dissesto;

b) tutelare gli interessi dei creditori nel caso che l'anzidetto ter- mine venga superato;

c) prevedere procedure agevolate per il pagamento dei debiti certi;

d) prevedere procedure agevolate nel caso di accordo volontario e di accettazione da parte del creditore di un pagamento parziale entro un minimo ed un massimo determinati in ragione della natura e della mi- sura del credito.

14. Le disposizioni dei commi da 1 a 12 del presente articolo si ap- plicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, o che, pur avendo dichiarato il dissesto, si trovino nelle condi- zioni previste dall'articolo 37, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724».

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Snellimento di procedure, norme organizzative e tributarie, deleghe al Governo)

1. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte in fine le seguenti parole: “, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia”.

2. Al comma 2 dell'articolo 52 della citata legge n. 142 del 1990 sono soppresse le parole da “La legge disciplina” fino alla fine del comma.

3. Sono escluse dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, le occupazioni su aree pubbliche attrezzate gravate da canone di concessione non ricognitorio e realizzate per la prestazione di servizi di pubblica utilità locale, quali i mercati, i parcheggi e le attrezzature e gli impianti a scopo ricreativo e sportivo, da indicarsi nel regolamento comunale della tassa».

7.0.3

VILLONE

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche)

1. Per le aree su cui i comuni e le province riscuotono canoni di concessione non ricognitori, i comuni e le province possono deliberare la riduzione fino al 90 per cento delle tasse per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche previste dal decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con facoltà di graduazione in ragione della categoria economica degli occupanti e del rapporto tra le somme annualmente dovute a titolo di tassa ed ammontare del canone.

2. I comuni e le province possono deliberare l'applicazione della tassa anche per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, stabilendo tariffe che in ogni caso non possono essere superiori al 50 per cento della tariffa ordinaria.

3. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli, nonché per quelle realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, le tariffe possono essere ridotte fino al 50 per cento dai comuni e dalle province. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le tariffe possono essere ridotte fino al 75 per cento dai comuni e dalle province. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia finalizzata alla manutenzione e ristrutturazione di edifici ad uso abitativo e limitamente ai primi trenta giorni di occupazione, le tariffe possono essere ridotte fino al 75 per cento dai comuni e dalle province».

7.0.1

CHERCHI

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni sugli enti locali)

1. Le province e i comuni possono rinegoziare le condizioni di ammortamento di qualsiasi mutuo assistito dal contributo dello Stato attraverso l'estinzione dello stesso con il provento di un nuovo prestito pari al residuo debito, senza che ciò comporti l'estinzione della contribuzione statale. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per le finalità di cui sopra.

2. All'articolo 72 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I comuni, con apposita delibera di giunta, possono prevedere la riscossione della tassa con versamenti diretti, tramite il servizio postale o bancario intestato al Servizio di tesoreria comunale”.

3. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-bis. I comuni, con apposita delibera di giunta, possono prevedere la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili con versamenti diretti tramite il servizio postale o bancario intestato al Servizio di tesoreria comunale”.

4. Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia”.

5. Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole da: “La legge disciplina” fino alla fine del comma.

6. I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.

7. La lettera i) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n.142, è abrogata.

8. La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento, è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. La responsabilità del funzionario sull'emanazione degli atti in questione, nonchè la fonte dei dati devono essere indicate in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.

9. All'articolo 35, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo è soppresso e, al comma 10, le parole: “30 giugno 1995”, sono sostituite con le seguenti: “30 giugno 1996”.

Art. 8.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

8.9

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 1.

8.14

PERLINGIERI, TAMPONI

All'emendamento 8.33, primo periodo, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997» con le altre: «anche negli anni scolastici 1996-1997 e 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonchè dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni».

Al secondo periodo, sopprimere le parole: «senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa,» e la parola: «tendenzialmente».

8.33/1

BISCARDI, PAGANO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi a decorrere dall'anno scolastico 1996-1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere tendenzialmente risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti».

8.33

PERLINGIERI, TAMPONI

Al comma 1, sostituire le parole da: «Le disposizioni» fino a: «ordini di scuole» con le seguenti: «Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono utilizzate per investimenti nel settore della pubblica istruzione secondo il disposto del comma 5. Limitatamente agli anni scolastici 1996-97 e 1997-98 si procede alla rideterminazione del rapporto alunni-classi, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonché della presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'età degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica».

8.16

BISCARDI, ALBERICI, PAGANO, MASULLO, BUCCIARELLI, SCAGLIOSO, MANIERI

Al comma 1, dopo le parole: «24 dicembre 1993, n. 537», inserire le seguenti: «estese anche ai comuni dove esiste un solo plesso scolastico,».

Conseguentemente all'articolo 55, comma 1, sostituire le cifre «5285» e «3500» rispettivamente con le seguenti: «5385» e «3600».

8.2

BONANSEA, MATTEJA

Al comma 1, dopo le parole: «ad applicarsi» inserire le seguenti: «per un triennio».

8.15

CASTELLANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole» con le seguenti: «senza modificare i parametri già in vigore per la formazione delle classi».

Conseguentemente dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 150 miliardi di lire».

8.6

SERRI, GALLO, ROSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali interventi non potranno essere in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «gli studi di settore fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale e non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

8.10

CAPONI, SALVATO, ALO, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 1 aggiungere il seguente periodo: «La modifica dei parametri per la formazione delle classi non deve riguardare le zone ad alto livello di rischio sociale, quelle ad alta dispersione scolastica, le zone geograficamente disagiate, con particolare riguardo alle località montane e alle piccole isole».

8.4

VEVANTE SCIOLETTI, BEVILACQUA, PRESTI,
BATTAGLIA, CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI,
TURINI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate possono essere aggregati tra loro al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalità giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite:

a) le modalità di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;

b) la redistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;

c) la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate».

8.17

ALBERICI, BISCARDI, PAGANO, MASULLO, BUC-
CIARELLI, SCAGLIOSO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni sono stabiliti i criteri per gli interventi che per le aree depresse dovranno, comunque, tenere conto:

a) del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunità interessate;

b) della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono unico riferimento istituzionale e culturale».

8.18

D'IPPOLITO VITALE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole dovranno tenere conto delle peculiarità geografiche delle zone ove insistono istituti interessati ai provvedimenti di cui al comma 1 ed in particolare delle isole e delle zone montane».

8.19

TAMPONI, BRICCARIELLO

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;*

b) *al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;*

c) *al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».*

8.11

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Sopprimere il comma 2.

8.20

PERLINGIERI, TAMPONI

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Le previsioni di spesa per competenza e per cassa dello stato di previsione per il 1996 della Presidenza del Consiglio dei ministri, al capitolo 5501, per il fondo di riparto per il CESIS, il SISMI, il SISDE sono ridotte di 150 miliardi di lire».

8.7

SERRI, GALLO, ROSSI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di mantenere la presenza della scuola media nelle località montane e nelle piccole isole, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, potranno essere adattati, a decorrere dal 1° settembre 1996, i programmi di insegnamento e l'organizzazione oraria e didattica delle scuole medie ivi funzionanti prevedendo un diverso rapporto alunni-classe e una eventuale riduzione del tempo scolastico».

8.21

CASTELLANI

Al comma 2, dopo le parole: «Consiglio nazionale della pubblica istruzione» inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti».

8.32

PERLINGIERI, TAMPONI

Al comma 2 sostituire le parole: «la cofrequenza di» con le seguenti: «speciali condizioni di frequenza agli».

8.22

PAGANO, MASULLO, BUCCIARELLI, SCAGLIOSO,
BISCARDI, ALBERICI

Alla fine del comma 2, aggiungere le seguenti parole: «tale comunque da garantire a tutti adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche».

8.31

PERLINGIERI, TAMPONI

Al comma 2 aggiungere in fine il seguente periodo: «garantendo adeguate forme e momenti di insegnamento e apprendimento individualizzati, anche attraverso la flessibilità dell'orario e la organizzazione didattica per moduli».

8.23

PAGANO, BISCARDI, ALBERICI, MASULLO, BUCCIARELLI, SCAGLIOSO

All'emendamento 8.100, dopo le parole: «speciali condizioni di frequenza» inserire le altre: «, che escludono la cofrequenza, ».

8.100/1

BERGONZI

Al comma 2 sostituire le parole: «la cofrequenza di alunni distribuiti nel triennio del corso di studio» con le seguenti: «speciali condizioni di frequenza agli alunni distribuiti nel triennio del corso di studio, garantendo adeguate forme di insegnamento individualizzato, anche attraverso la flessibilità dell'orario e l'organizzazione didattica per moduli per realizzare adeguate opportunità di apprendimento senza discriminazioni territoriali e geografiche».

8.100

IL RELATORE

Dopo comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. I Provveditorati agli studi debbono garantire, nel provvedimento di assegnazione del personale insegnante di sostegno agli alunni portatori di *handicap*, la continuità didattica mediante il mantenimento in tali posti degli stessi insegnanti per tutta la durata del ciclo scolastico sia per le scuole materne, sia per quelle elementari, medie e superiori».*

8.24

DELFINO, TAMPONI

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, già prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico».

8.13

IL GOVERNO

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. A decorrere dall'anno 1996, l'80 per cento delle economie viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, su proposta del Ministro della pubblica istruzione per soddisfare le esigenze urgenti riguardanti il funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e dell'amministrazione scolastica».

8.25

PAGANO, BISCARDI

Al comma 5 dopo le parole: «su proposta del Ministro della pubblica istruzione», inserire le seguenti: «e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

8.26

PERLINGERI, TAMPONI, FOLLONI

Al comma 5, dopo le parole: «relative alla formazione» inserire le seguenti: «e incentivazione».

8.1

BATTAGLIA, CURTO, PEDRIZZI

Al comma 5, dopo le parole: «amministrazione scolastica» inserire le seguenti: «nonchè per la realizzazione della gratuità dei libri di testo nelle scuole medie inferiori e superiori, tramite l'istituzione della concessione dei libri in comodato da parte delle scuole; per il potenziamento e la riqualificazione del tempo pieno nella scuola elementare e del tempo prolungato nella scuola media inferiore; per l'elevamento del rapporto tra alunni portatori di handicap e personale insegnante di sostegno».

Conseguentemente, all'articolo 30, dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. L'aggio bancario per la riscossione delle imposte per conto dello Stato e di tutti gli enti pubblici e per la collocazione dei titoli pubblici è ridotto del 50 per cento, restando conseguentemente modificate le leggi in vigore in materia».

Conseguentemente, inoltre, all'articolo 45 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1995» con le seguenti: «31 dicembre 1996»;

b) al comma 3, sostituire le parole: «Fino all'approvazione degli studi di settore» con le seguenti: «Gli studi di settore e, fino alla loro approvazione»;

c) al comma 3, sostituire le parole da: «possono essere effettuati» fino a: «del volume d'affari» con le seguenti: «debbono essere utilizzati ai fini di una valutazione degli uffici per la attivazione automatica ed obbligatoria dell'azione accertatrice. A tale scopo notificano al contribuente il risultato degli accertamenti con il metodo induttivo e la possibilità di addivenire entro novanta giorni, su quella base e in base ad eventuali controdeduzioni, all'accertamento per adesione, trascorsi i quali il contribuente è automaticamente sottoposto ad accertamento fiscale, non può più usufruire di riduzioni di mora nè di condoni fiscali».

8.12

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nonchè» fino alla fine del comma.

8.8

CAPONI, SALVATO, ALÒ, BERGONZI, CARCARINO, CRIPPA, CUFFARO, DIONISI, MANZI, MARCHETTI, ORLANDO, PUGLIESE, TRIPODI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'80 per cento delle economie di cui al comma 5 è fissata, nella misura comunque non inferiore al 30 per cento, la quota da destinare, in rapporto allo svolgimento di compiti comportanti responsabilità dirette che verranno certificate dal servizio di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a tutto il personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione».

8.5

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, è sostituita dalla seguente:

“e) le spese per frequenza di corsi di istruzione materna, primaria, secondaria e universitaria;”».

Conseguentemente, all'articolo 55 sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con provvedimenti da adottare entro il 31 dicembre 1995, saranno assicurate nel complesso:

a) maggiori entrate tributarie nette in misura non inferiore a lire 5.285 miliardi per il 1996, a lire 3.500 miliardi per il 1997 e a lire 3.500 miliardi per il 1998;

b) riduzione di spese nette in misura non inferiore a lire 850 miliardi per il 1996, a lire 500 miliardi per il 1997 ed a lire 500 miliardi per il 1998».

8.27

FOLLONI, PALOMBI, LA LOGGIA, MACERATINI,
ROSSO, TAMPONI, MONGIELLO, ZACCAGNA,
PODESTÀ, CURTO, D'ALI, GRILLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'80 per cento delle economie di cui al comma 5 è fissata, nella misura comunque non inferiore al 25 per cento, la quota da destinare, in rapporto allo svolgimento di compiti comportanti responsabilità dirette che verranno certificate dal servizio di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a tutto il personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione».

8.29

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dell'80 per cento delle economie di cui al comma 5 è fissata, nella misura comunque non inferiore al 20 per cento, la quota da destinare, in rapporto allo svolgimento di compiti comportanti responsabilità dirette che verranno certificate dal servizio di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a tutto il personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione».

8.28

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente, approvate in data successiva al 31 agosto 1991, conservano validità anche per gli anni scolastici successivi al 1994-1995 ai fini del conferimento di nomine in ruolo in un numero corrispondente a quello delle cattedre e dei posti che risultavano accantonati a tal fine al 1° settembre 1992 e che per effetto della riduzione degli organici, nonché per l'applicazione dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, non sono stati conferiti per le nomine negli anni scolastici 1993-1994, e successivi. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente aumento delle maggiori entrate previste dall'articolo 55».

8.3

CURTO, PEDRIZZI, MOLINARI, TURINI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

149ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

DE PAOLI

indi del Presidente

BOSCO

Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Chimenti e per i lavori pubblici Stella Richter.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Piano di riordino del gruppo Finmare**

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 maggio 1995, n. 204. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole condizionato e con osservazioni)
(R139 B00, C08ª, 0005ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore ROGNONI, dopo aver ascoltato ulteriori suggerimenti dei senatori BACCARINI, FALQUI, TERRACINI e GEI, riformula come segue lo schema di parere già presentato nella seduta di ieri:

«L'8ª Commissione permanente del Senato (Lavori pubblici, comunicazioni), esaminato lo schema di riordino del gruppo Finmare, valuta, in primo luogo, come dato positivo il fatto che, dopo tre anni dalle decisioni sulle privatizzazioni del Governo Amato, sia stato licenziato un piano che ha consentito un dibattito parlamentare su un settore importante per l'economia del paese e troppo spesso sottovalutato;

valuta positivamente l'idea che la privatizzazione del cabotaggio, oggi facente capo alla società Finmare, passi per una fase di riorganizzazione in cui tutto il settore sia raggruppato in una unica nuova società, società che veda le Ferrovie dello Stato S.p.A. particolarmente impegnate;

in particolare, sia nel caso del cabotaggio, per cui si augura un rapido avvio del piano, sia nel caso delle linee internazionali, sia ancora nel caso della massa - settore in cui, dopo la privatizzazione della Sidermar, prosegue la sua attività la sola società Almare - sente il dovere di

arricchire il proprio parere con osservazioni e raccomandazioni, con l'auspicio che diventino un impegno concreto per il Ministro dei trasporti e della navigazione e per il Governo. E questo affinché siano chiarite al più presto quelle che a giudizio della Commissione sono apparse nel «Piano» lacune gravi, soluzioni ambigue e confuse, dettate apparentemente più dal desiderio di una rapida dismissione per realizzare risorse e ridurre l'indebitamento IRI e l'intervento dello Stato che dalla volontà di considerare l'importanza strategica di questo comparto non solo per l'economia marittimo-portuale ma per l'economia tout-court.

Premesso dunque che:

l'assenza di un rinnovato e aggiornato Piano generale dei Trasporti è un pesante *handicap* per la politica economica del paese, *handicap* che si traduce nella mancanza di una visione di insieme dei problemi legati alle reti di trasporto e che quindi rappresenta una forte limitazione anche per un piano dei trasporti via mare;

l'importanza dei traffici marittimi è indiscutibile e altissima, basti pensare che oltre 200 milioni di tonnellate all'anno arrivano in Italia via mare, oltre tre volte il quantitativo di merci che varca le nostre frontiere per via terrestre e che per via mare passa oltre il 55 per cento delle nostre esportazioni e circa il 70 per cento delle nostre importazioni;

una visione moderna del problema trasporti parte dall'integrazione dei traffici via strada, via rotaia e via mare e considera l'intermodalità un punto di forza;

il traffico marittimo e la portualità sono chiamati a svolgere un ruolo strategico anche per quanto riguarda gli scambi interni, rappresentando in particolare il cabotaggio un utile fattore di riequilibrio in una prospettiva di integrazione col trasporto stradale, ferroviario e idroviario;

è necessario - anche in omaggio a una serie di ripetute indicazioni dell'Unione Europea - riequilibrare i traffici via strada e su gomma, ecologicamente devastanti, con traffici via ferrovia e via mare, anche al fine di contribuire ad un più razionale assetto dei trasporti all'interno del nostro paese;

e considerato inoltre che:

con la pace in Medio oriente, con Suez sfruttato anche dalle navi giramondo, i porti e i traffici nel Mediterraneo potrebbero tornare ad essere di grande interesse non solo per i paesi che si affacciano sul *mare nostrum* ma anche per il resto dell'Europa;

per prevenire la bomba demografica del Nord Africa, l'Unione Europea dovrà prendere nuovi impegni per lo sviluppo di quei paesi, dunque con un prevedibile aumento dei traffici da e per quei paesi in via di sviluppo che si affacciano sul Mediterraneo;

con il 1999 la riserva di cabotaggio finisce - tranne che per la Grecia - con possibilità di forte concorrenza fra società europee;

già oggi nel mare Adriatico alla concorrenza dei greci si è aggiunta quella della marineria turca, avendo i turchi - per la crisi dei Balcani - scelto di privilegiare la via del mare a quella di terra;

è un dovere dello Stato garantire la continuità del territorio nazionale alle nostre isole e ai loro abitanti;

con la riorganizzazione e il risanamento delle società che fanno capo alla Finmare rischia di aprirsi un problema occupazionale che va a incidere su realtà economico-sociali già pesantemente colpite dai problemi del lavoro;

tutto quanto premesso e considerato, l'8ª Commissione esprime, sulla parte del piano relativa al cabotaggio, parere favorevole a condizione che siano accolti i seguenti punti:

1) l'intero cabotaggio che fa capo alle società Tirrenia e Adriatica e alle società marittime regionali va accorpato in un'unica nuova società che abbia autonomia gestionale e che potrebbe anche chiamarsi Nuova Tirrenia (in considerazione della riconosciuta professionalità della sua dirigenza) di cui azionista di maggioranza potrebbe essere la società Ferrovie dello Stato S.p.A., così riconoscendo in quest'ultima il soggetto oggi in grado di avere le risorse finanziarie necessarie. Senza contare che il rapporto tra la nuova società e le Ferrovie dello Stato S.p.A. può portare a sinergie di traffico e allo sviluppo dell'intermodalità e considerato peraltro che oggi le Ferrovie dello Stato hanno una quota di traffico merci superiore alla ricettività della stessa rotaia. Si chiede di coinvolgere con almeno una quota azionaria minima le Regioni marine allo scopo di farle partecipare attivamente agli indirizzi di politica dei trasporti, anche attraverso un patto di sindacato che garantisca la continuità territoriale del paese e che riconosca un autentico peso ai rappresentanti delle Regioni. La ragione di una nuova società trova conforto nell'analisi del mercato di questo settore all'interno del quale il comparto di navigazione delle Ferrovie rappresenta soltanto 1/8 rispetto a quello delle società Finmare. Sarà da verificare in un secondo momento se esistono concrete condizioni per cedere a privati la società ovvero se si possa procedere alla privatizzazione creando le condizioni per quotare la società in borsa mantenendo comunque una presenza pubblica. La direzione della nuova società dovrà essere affidata ad un *management* armatoriale di provata esperienza e professionalità. Con l'istituzione di una nuova società si dovrà procedere alla preparazione di un piano industriale e di un dettagliato piano di sviluppo che dovrà comunque essere sottoposto alle Regioni marittime al fine di concordare strategie, servizi da assicurare, investimenti e rinnovamento del naviglio. La divisione navigazione della società Ferrovie dello Stato S.p.A., inoltre, non dovrebbe confluire nella nuova società, considerato il livello dei costi che tale divisione comporta attualmente. Alla nuova società potranno essere affidati le navi e il personale oggi della società Viamare. All'interno della nuova società per la gestione del cabotaggio sarebbe auspicabile la costituzione di una «polo tutto merci», la cui collocazione ideale appare Genova, per lo sviluppo del trasporto via mare nord-sud, la quale dovrebbe attrezzarsi per il *feederaggio*, tenuto conto delle prospettive del porto di Voltri e di quello di Gioia Tauro. Il piano industriale che dovrà essere elaborato dovrà in ogni caso tenere conto degli investimenti necessari all'ammodernamento della flotta e alla velocizzazione dei traffici;

2) per quanto riguarda poi le società regionali la Commissione ritiene in primo luogo di dover escludere un loro passaggio alle quattro Regioni marine, in questo facendosi interprete di una volontà chiaramente manifestata dalle Regioni stesse. Un unico azionista di riferimento per le quattro società regionali (Siremar, Saremar, Toremar e Caremar) consente infatti: la predisposizione di programmi di attività e di investimenti tra loro coerenti e omogenei sotto il profilo degli obiettivi da perseguire; la realizzazione di politiche tariffarie tra loro omogenee e ispirate da medesimi criteri; l'interscambio dei mezzi navali costituenti le singole flotte, nonché, in una visione di prospettiva, l'integrazione delle maestranze delle società regionali; le sinergie ed economie di scala

che prevedono l'utilizzo comune delle «reti» di prenotazioni, la realizzazione di uniche politiche di approvvigionamento, la unificazione della tipologia delle navi con evidenti vantaggi sul piano dei costi di costruzione, delle manutenzioni, dei ricambi ecc.; la determinazione di sovvenzioni calcolate con criteri uniformi e non differenziati. Tutti questi aspetti rappresentano infatti una garanzia di uniformità di servizi e di sicura economicità;

3) appare necessario salvaguardare un ruolo del cabotaggio nazionale nell'Adriatico a fronte della concorrenza già esistente da parte dell'armatoria greca e turca. La Commissione ritiene inoltre opportuno che, nell'attuazione del piano di riordino, si approfondisca la materia, in una visione globale, non limitata soltanto agli interventi economici e sociali richiamati dal piano (al punto 3.2.3) ma allargata a quelli di politica estera in modo da consentire una valutazione complessiva dei provvedimenti da assumere una volta approvato il piano.

Per quanto riguarda infine il cabotaggio merci la Commissione riterrrebbe opportuno procedere immediatamente alla predisposizione di alcune misure che favoriscano il trasporto per nave rispetto a quello su gomma. A titolo di esempio si potrebbe procedere all'esonero del pagamento dell'IVA (come avviene per gli esportatori abituali), prendendo a riferimento la polizza di carico, per coloro che utilizzano i traghetti a prescindere se pubblici o privati. Consentire di detrarre dalla dichiarazione dei redditi (da lavoro autonomo o società) un 5 o un 10 per cento del costo del traghetto, risultante sempre dalla polizza di carico e/o dalle biglietterie/gate delle società di navigazione.

Per la parte relativa alla società *Almare* (massa) la Commissione invita il Governo a valutare due ipotesi, allo scopo di evitare lo smembramento e la scomparsa di una società il cui marchio è affermato nel mondo armatoriale: o la creazione di un polo per trasporto di prodotti energetici comprendente oltre alla società *Almare* anche le società *Saipem* e *Snam*, considerato che lo Stato è proprietario di queste ultime attraverso l'*ENI*, oppure considerare la possibilità di un'operazione di *management buy-out*.

Per quanto riguarda invece le società di linea, pur essendo la Commissione favorevole al processo di privatizzazione delle società *Italia di Navigazione* e *Lloyd Triestino*, ritiene lo schema di piano contraddittorio in quanto se da un lato si auspica la fusione delle due società, unitamente alle società di supporto logistico (*Interlogistica* ed *Italmar*), dall'altro si definisce la vendita in blocco difficoltosa e si concedono sei mesi alla *Finmare* per procedere a vendite separate. Questa parte del piano non dà alla Commissione elementi sufficienti alla formulazione di un parere univoco. C'è bisogno di un ulteriore chiarimento da parte del Ministro sulle voci di un interessamento di gruppi privati sia al *Lloyd Triestino* sia all'*Italia di Navigazione*; in considerazione anche della volontà dichiarata da rappresentanti della regione *Friuli-Venezia Giulia* di voler partecipare ad un'eventuale nuova società privata relativamente al *Lloyd Triestino*. Poichè l'*Italia* dipende per circa l'80 per cento del trasporto delle merci via mare da armamento straniero, con il risultato che la bilancia dei noli è deficitaria per 4000 miliardi di lire, sostenere che il controllo pubblico va superato perchè le due società *Italia di Navigazione* e *Lloyd Triestino* detengono solo il 3,5 per cento del trasporto merci con il *container* appare risibile. Il problema semmai è quello di

una politica attiva, di regia, a favore dell'armamento pubblico e privato italiano, per recuperare quote di mercato nel trasporto delle merci riducendo la dipendenza dall'armamento straniero. Nell'ipotesi che le voci non fossero fondate o che comunque la proposta dei privati di ingresso nelle due società non garantisse il loro futuro e quello del personale dipendente, la Commissione suggerisce la possibilità di consolidare il debito e mettere in grado le due società di operare sul mercato libere da vincoli e dunque di operare in termini privatistici, coinvolgendo anche l'azionariato privato, dato peraltro che con il 1996 avranno termine gli obblighi di mantenimento di alcune linee (se Governo e Parlamento non riconfermeranno vincoli di linee e quindi doverosi contributi se le stesse comporteranno un *deficit*).

Recependo il Governo questo parere della Commissione per la riorganizzazione della flotta pubblica, la Finmare - in quanto società finanziaria - non avrà più ragione di esistere; si pone quindi il problema occupazionale per gli attuali dipendenti e dirigenti. A tal fine Governo, IRI e Ferrovie dello Stato S.p.A., tenendo conto dell'eventuale «Polo per il cabotaggio tutto merci», dovranno impegnarsi a garantire l'occupazione del sopraccitato personale nell'ambito del territorio genovese dove sono attualmente impiegati.»

Su tale proposta di parere, così riformulata, si pronunciano favorevolmente i senatori CAPPELLI, BACCARINI, GEI, CARPINELLI e GERMANÀ; i senatori TERRACINI e STANZANI GHEDINI avvertono che si asterranno, mentre annunciano il loro voto contrario i senatori FALQUI, ALO' e RAGNO.

Posto ai voti, lo schema di parere del relatore Rognoni, come riformulato, viene quindi approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2132) Conversione in legge del decreto-legge 23 settembre 1995, n. 396, recante misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

(Rinvio del seguito dell'esame)

La Commissione conviene sull'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08, 0042*)*

Il senatore FALOMI prospetta l'opportunità di effettuare un'audizione del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni in relazione ad ipotesi di riassetto delle tariffe telefoniche di Telecom.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta e assicura al senatore Falomi che la questione sarà valutata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La seduta termina alle ore 16,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

122ª Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 9,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C09ª, 0069ª)

Il presidente FERRARI avverte preliminarmente che la Commissione non potrà procedere all'esame, in sede consultiva, dell'atto Senato n. 2179 (decreto-legge in materia di differimento di termini in campo economico e sociale), non avendo, nella seduta di ieri, l'Assemblea potuto deliberare sui presupposti di costituzionalità, ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1853) BARBIERI ed altri. - Norme per la produzione della canapa tessile
(Seguito e conclusione dell'esame. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Barbieri ha già illustrato il provvedimento in titolo e che il ministro Luchetti aveva dichiarato di condividere l'opportunità segnalata dalla relatrice di utilizzare gli aiuti comunitari per il settore. Dà quindi lettura dei pareri favorevoli espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia.

Nessuno chiedendo di parlare in discussione generale, il Presidente dà la parola, per le repliche, alla relatrice e al rappresentante del Governo,

La relatrice **BARBIERI** richiama l'attenzione della Commissione sui pareri favorevoli (senza osservazioni) espressi dalla 1ª e dalla 2ª Commissione, valutazioni positive che era, a suo avviso, essenziale acquisire ai fini dell'ulteriore *iter* del provvedimento. Ricorda, inoltre, che si tratta di aprire nuovi spazi produttivi all'agricoltura italiana, attualmente occupati da altri paesi, anche al fine di accedere ai fondi comunitari. Precisa inoltre che si è ritenuto opportuno ricorrere ad un intervento legislativo, per fugare eventuali dubbi interpretativi che potevano insorgere sul piano dell'applicazione amministrativa, ribadisce che la proposta in esame si richiama in ogni caso alla normativa comunitaria e preannuncia sin d'ora, ove la Commissione concluda positivamente l'*iter* in sede referente, la richiesta di trasferimento alla sede deliberante ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento.

Il sottosegretario **PRESTAMBURGO** ribadisce l'orientamento favorevole del Governo sul provvedimento in titolo, già espresso nella seduta del 3 ottobre, dichiarando sin d'ora il proprio assenso al trasferimento alla sede deliberante.

Il presidente **FERRARI** preannuncia che si passerà alla votazione del mandato alla relatrice per il disegno di legge, composto di un articolo unico.

Seguono interventi per dichiarazioni di voto.

La senatrice **D'IPPOLITO VITALE** preannuncia un voto favorevole, condividendo l'esigenza di superare eventuali ambiguità legislative, nonché di garantire, facoltizzando tale coltivazione, nuove opportunità di lavoro.

Si esprimono, quindi, in senso favorevole al provvedimento, i senatori **DEGAUDENZ**, **DI MAIO** e **ORLANDO**.

Il senatore **BORGIA**, nell'associarsi alle valutazioni positive espresse sul provvedimento, invita i Ministeri competenti ed in particolare il Ministero dell'interno, ad incrementare l'opera di controllo e di monitoraggio sulla circolazione delle sostanze psicotrope, segnalando il rischio che prodotti, di per sè non dannosi, possano essere miscelati ad altri per ottenere «mix» pericolosi per la salute.

La Commissione conferisce quindi mandato alla relatrice Barbieri di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, deliberando peraltro, all'unanimità e previo l'assenso del rappresentante del Governo, di chiedere il trasferimento alla sede deliberante. Il Presidente si riserva di trasmettere tale richiesta alla Presidenza del Senato, una volta acquisito l'assenso in tal senso dei Gruppi non rappresentati in Commissione nella seduta odierna.

La seduta termina alle ore 10,10.

INDUSTRIA (10ª)

GIOVEDÌ 26 OTTOBRE 1995

229ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Diego CORAPI consigliere di amministrazione dell'ISVAP, accompagnato dall'avvocato Luigi DESIDERIO, dal dottor Pietro GARDANO, dal dottor Pasquale MANDINO e dalla dottoressa Elisabetta URBINI.

La seduta inizia alle ore 10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul processo di privatizzazione delle imprese pubbliche e a partecipazione statale: audizione di rappresentanti dell'ISVAP

(Seguito dell'indagine e rinvio)
(R048 000, C10ª, 0001ª)

Si riprende l'indagine, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Dopo una breve introduzione del presidente CARPI ha la parola il professor Diego CORAPI, consigliere di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP). Egli afferma che l'Istituto ha sempre seguito la vicenda della Nuova Tirrena, nei limiti di competenza disposti dalla vigente normativa. Nel momento in cui saranno perfezionati gli atti propedeutici alla cessione della compagnia assicurativa, l'ISVAP svolgerà i controlli necessari - secondo modalità, termini e condizioni previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari - al fine di autorizzare l'acquirente alla conclusione delle operazioni, a garanzia degli interessi pubblici tutelati dall'ordinamento. Ricorda altresì che, fin dalla costituzione della Consap, era a tutti noto come la gestione di una società assicuratrice, quale la Nuova Tirrena, non rientrasse nei suoi compiti istituzionali e quindi appare del tutto naturale la dismissione della proprietà Consap nella società partecipata.

Seguono domande e richieste di chiarimento.

Il senatore PONTONE chiede se il potere di indagine dell'ISVAP, in sede di autorizzazione all'acquisto della Nuova Tirrena, si estenda anche

alle particolari modalità di attuazione del programma di sviluppo determinato dall'acquirente, specie per quanto concerne le garanzie per gli occupati e la rete di vendita.

Dopo che il professor CORAPI ha ribadito i limiti assegnati alle attribuzioni dell'ISVAP, l'avvocato DESIDERIO si sofferma analiticamente sulle competenze relative alla valutazione dell'acquirente da parte dell'Istituto; precisa altresì che il programma di sviluppo può essere oggetto di particolare considerazione ma solo come elemento indiretto, idoneo per valutare l'insieme delle caratteristiche e delle garanzie di buon andamento fornite dall'acquirente.

Il senatore LORUSSO, rilevate le precedenti difficoltà della Tirrena, domanda chiarimenti sulle effettive condizioni della Nuova Tirrena.

Il professor CORAPI ricorda la soluzione adottata nella precedente legislatura, dopo che il Parlamento approvò una legge speciale, con il passaggio della Tirrena nell'ambito del gruppo INA e la successiva ripartizione in due società, la prima delle quali competente alla liquidazione delle pendenze in atto e la seconda, di proprietà pressochè esclusiva del Tesoro, che ha rilevato le vere e proprie attività assicurative.

L'avvocato DESIDERIO e il dottor MANDINO forniscono precisazioni di ordine procedurale in materia di legislazione assicurativa.

Il senatore PERIN, giudicati poco efficaci i controlli eseguiti dall'ISVAP, ne chiede le ragioni. Domanda inoltre quali iniziative sarebbero consigliabili per adeguare le strutture di vigilanza in Italia ai livelli presenti in altri paesi dell'Unione europea.

Il professor CORAPI ribadisce che l'ISVAP ha la funzione istituzionale di controllare un mercato delle assicurazioni che è libero e, pertanto, l'esercizio del controllo non può interferire sulle scelte gestionali delle compagnie: l'obiettivo della normativa, infatti, è la tutela degli interessi pubblici a un equilibrato ed efficiente rapporto tra utenti, imprese e pubblica amministrazione, senza che l'Istituto possa avere una propria politica del mercato assicurativo. Lamenta infine che la legge non abbia attribuito all'ISVAP poteri di controllo sufficientemente penetranti come quelli attribuiti ad altre istituzioni pubbliche addette al controllo del settore di propria competenza.

Il presidente CARPI ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine viene quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARPI avverte che, tenuto conto delle richieste in tal senso pervenute da tutti i rappresentanti dei Gruppi, la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11,10.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

BILANCIO (5*)

Venerdì 27 ottobre 1995, ore 9,30

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (2157).

e seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998 e relativa Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1996 e bilancio pluriennale per il triennio 1996-1998, e bilancio programmatico per gli anni finanziari 1996-1998 (2019 e 2019-bis).
- Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1996 (Tabb. 1 e 1-bis).
- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) (2156).

e connesso voto della Regione Piemonte n. 42.
